

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

549^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-48

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 49-126

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 127-160

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		TOMASSINI (FI)	Pag. 13, 14
		FASSONE (DS-U)	14
RESOCONTO STENOGRAFICO		RIPAMONTI (Verdi-U)	19, 20
		DANIELI Paolo (AN)	25
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	BIANCONI (FI)	25
		Verifiche del numero legale	6, 7, 8 e <i>passim</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	1	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	14
Seguito della discussione:		Discussione e approvazione:	
(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (Relazione orale)		(2677-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione:		PASTORE (FI)	26
TURRONI (Verdi-U)	2, 17, 22	ZANDA (Mar-DL-U)	27, 42
BOLDI (LP)	3, 4	VILLONE (DS-U)	28, 29, 32
CARRARA (Misto-MTL), relatore	5	DONATI (Verdi-U)	29, 35
CURSI, sottosegretario di Stato per la salute	5	RIPAMONTI (Verdi-U)	31
DANZI (UDC)	5, 6	TURRONI (Verdi-U)	33, 34, 45 e <i>passim</i>
MASCIANI (DS-U)	6, 24	BRUTTI Paolo (DS-U)	38
CARELLA (Verdi-U)	6, 7, 8 e <i>passim</i>	VALLONE (Mar-DL-U)	40, 42
VILLONE (DS-U)	9	TURCI (DS-U)	44
MALABARBA (Misto-RC)	9	VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	44
FALOMI (Misto)	11, 14	ANDREOTTI (Aut)	45
DI GIROLAMO (DS-U)	11, 16	Verifiche del numero legale	33, 46
ZANCAN (Verdi-U)	12	Discussione:	
BAIO DOSSI (Mar-DL-U)	12, 15, 24	(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (Relazione orale):	
TIRELLI (LP)	13	BOSCETTO (FI)	47

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

MOZIONI E INTERROGAZIONI**Per la discussione di mozioni, lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni:**

PRESIDENTE	Pag. 47, 48
SERVELLO (AN)	47
GIULIANO (FI)	47
LAURO (FI)	48

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 2701:**

Articolo 1 e modificazioni apportate in sede di conversione	
---	--

Decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10:

Articolo 2 ed emendamento 2.10	49
Articolo 3 ed emendamenti	51
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	52
Articolo 4	59

DISEGNO DI LEGGE N. 2677-B:

Proposta di questione pregiudiziale	59
Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate in sede di conversione	61

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355:

Articoli da 1 a 24	71
Emendamenti e ordini del giorno	77

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Dichiarazioni di voto finale del senatore Danieli Paolo sul disegno di legge n. 2701	Pag. 127
Dichiarazioni di voto finale della senatrice Bianconi sul disegno di legge n. 2701	128
Relazione orale del senatore Boschetto sul disegno di legge n. 2720	129

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**GRUPPI PARLAMENTARI**

Variazioni nella composizione	139
---	-----

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati	139
Assegnazione	139
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	139

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	48
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	140
Apposizione di nuove firme ad interpellanze	140
Interrogazioni	142
Ritiro di interrogazioni	160

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione*

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Dà lettura dei pareri espressi dalla Commissione bi-

lancio sugli ulteriori emendamenti presentati. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 24 febbraio è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge ed è mancato il numero legale sulla votazione dell'emendamento 2.10.

Il Senato approva l'emendamento 2.10.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che l'emendamento 3.0.102 è stato ritirato e che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.0.700 (testo 2) e parere contrario, ai sensi della medesima disposizione costituzionale, sull'emendamento 3.0.103 (testo 3).

BOLDI (*LP*). Il decreto legislativo n. 196 del 2003 sulla disciplina della *privacy* prevede procedure eccessivamente burocratiche e sproporzionate rispetto agli interessi da tutelare per il trattamento dei dati sanitari; l'aggravio è particolarmente oneroso per i medici di famiglia, nonostante il loro peculiare rapporto con gli assistiti, caratterizzato da continuità e fiducia. L'emendamento 3.0.105 (testo 2) dispone pertanto una semplificazione delle procedure, affidando la tutela della riservatezza alla deontologia professionale dei medici di medicina generale; si tratta di una soluzione lungamente meditata, mentre appaiono inadeguate e anche non veritiere le argomentazioni e le critiche cui è stata sottoposta dal garante della *privacy*. Pertanto, tenendo conto della diversità delle strutture sanitarie e del particolare rapporto che i medici di famiglia instaurano con i propri pazienti, invita l'Assemblea ad approvare l'emendamento presentato. (*Applausi dai Gruppi LP e FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CARRARA, *relatore*. Ritira l'emendamento 3.0.103 (testo 3). Esprime parere negativo sugli emendamenti 3.200 e 3.0.1/100 e favorevole ai restanti emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MASCIONI (*DS-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 3.200. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,47, è ripresa alle ore 10,09.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore CARELLA (*Verdi-U*), prima della votazione dell'emendamento 3.200 dispone nuovamente la verifica e

avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,10 è ripresa alle ore 10,31.

Prende verifica del numero legale, chiesta dal senatore CARELLA (Verdi-U), è respinto l'emendamento 3.200.

CARELLA (*Verdi-U*). Dichiaro voto favorevole sull'emendamento 3.0.1/100, nell'intento di modificare la portata dell'emendamento 3.0.1, in merito al quale chiede se sia stato acquisito il parere della 1^a Commissione.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CARELLA (Verdi-U), è respinto l'emendamento 3.0.1/100.

PRESIDENTE. La 1^a Commissione ha espresso il proprio parere sul disegno di legge e di esso è già stata data comunicazione all'Assemblea.

VILLONE (*DS-U*). La norma di cui all'emendamento 3.0.1 appare inficiata da palese incostituzionalità laddove sospende gli effetti della sentenza n. 275 del 2003 della Corte costituzionale anche con riguardo al giudizio nel corso del quale era stata sollevata l'eccezione. Pertanto, pur comprendendo le ragioni che muovono la norma, di scongiurare gli ingenti problemi di natura finanziaria che incomberebbero sulle amministrazioni comunali a seguito della sentenza, dichiara il personale voto contrario sull'emendamento.

MALABARBA (*Misto-RC*). La norma di cui all'emendamento 3.0.1 rappresenta un illegittimo tentativo di sterilizzare una pronuncia della Corte costituzionale, che, dando torto alle multinazionali del farmaco, ha sancito l'incompatibilità tra gestione delle farmacie, produzione e commercializzazione dei medicinali. Dichiaro pertanto forte contrarietà al tentativo di operare una vera e propria forzatura istituzionale per rendere vano quel principio di incompatibilità. A nulla valgono infatti le argomentazioni di tipo economico che sarebbero poste a fondamento della norma in quanto le amministrazioni locali rientrerebbero comunque in possesso del patrimonio ceduto.

FALOMI (*Misto*). Poiché l'emendamento 3.0.1 aggira una sentenza della Corte costituzionale, sarebbe preferibile evitare tale forzatura. Chiede pertanto di conoscere al riguardo il parere della 1^a Commissione, che apparentemente non risulta agli atti.

PRESIDENTE. La 1^a Commissione ha espresso il proprio parere in data 17 febbraio.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Pur permanendo alcune perplessità, dichiara il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento perché un'applicazione retroattiva della sentenza della Corte costituzionale comporterebbe un effetto devastante per i comuni, che si troverebbero costretti a restituire le somme percepite dalla vendita delle farmacie.

ZANCAN (*Verdi-U*). Dichiara voto contrario sull'emendamento in quanto le ragioni di opportunità economica non possono prevalere sull'efficacia di una sentenza della Corte costituzionale. Ciò rappresenterebbe infatti una pericolosa violazione dei principi di diritto ancor più rispetto al giudizio in cui è stata sollevata l'eccezione. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Malabarba*).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). In dissenso dal Gruppo dichiara il voto contrario sull'emendamento che disattende al principio, riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale, dell'incompatibilità tra gestione, produzione e distribuzione dei farmaci onde evitare l'insorgenza di conflitti di interesse sulla salute dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

TIRELLI (*LP*). La Lega esprimerà un voto favorevole sull'emendamento quanto meno per consentire alle amministrazioni comunali il tempo necessario per fronteggiare la situazione derivante dagli effetti della sentenza, onde impedire gli effetti negativi sulla salute dei cittadini che potrebbero derivare da un'eventuale chiusura delle farmacie comunali.

TOMASSINI (*FI*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento, confortato dal parere della 1^a Commissione, soprattutto per ragioni di equità, onde evitare discriminazioni rispetto a procedure seguite in passato, nonché per evitare effetti disastrosi sui bilanci delle amministrazioni locali.

FASSONE (*DS-U*). Anche a nome dei senatori Ayala e Maritati dichiara il voto contrario sull'emendamento, in dissenso dal Gruppo, condividendo le argomentazioni in ordine all'incostituzionalità della norma e invitando il relatore a valutare quanto meno la possibilità di far salvi gli effetti della sentenza riguardo al giudizio in cui è stata sollevata l'eccezione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore FALOMI, è approvato l'emendamento 3.0.1.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). La soluzione individuata riguardo ai contratti di formazione specialistica medica, di cui all'emendamento 3.0.100 (testo 3), sul quale dichiara il voto contrario, non tiene in alcun conto le proposte formulate al riguardo sia dalla maggioranza che dall'opposizione ed appare del tutto insoddisfacente rispetto alle esigenze manifestate dalla classe medica e dagli specializzandi di accrescimento professionale e

di giusta valutazione dal punto di vista economico di tale formazione. Chiede pertanto al Governo di ritirare l'emendamento per riesaminare la questione in modo più organico, destinando al riguardo un'adeguata copertura finanziaria.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Dichiaro il voto contrario sull'emendamento 3.0.100 (testo 3) che comporterebbe il paradossale effetto di peggiorare la situazione. Infatti, da una parte limita l'accesso alla formazione specialistica, dall'altra opera alcune scelte di natura contributiva e previdenziale da cui deriverebbe, nonostante le risorse aggiuntive stanziare, un decremento degli emolumenti corrisposti. (*Applausi del senatore Mascioni*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CARELLA (Verdi-U), è approvato l'emendamento 3.0.100 (testo 3).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore CARELLA (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 3.0.101 (testo 2). Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende pertanto la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,21.

Previa distinta verifiche del numero legale, chieste dal senatore CARELLA (Verdi-U), il Senato approva gli emendamenti 3.0.101 (testo 2) e 3.0.104 (testo 4). Risulta quindi approvato l'emendamento 3.0.105 (testo 2). Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 3.0.500.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore CARELLA (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 3.0.700 (testo 3). Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,26, è ripresa alle ore 11,47.

Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore CARELLA (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 3.0.700 (testo 3).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 3.0.800. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,12.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore CARELLA (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 3.0.800.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CARELLA (*Verdi-U*). Il Gruppo voterà contro, sia perché il provvedimento è stato discusso in modo confuso, con l'aggiunta di argomenti estranei all'originario decreto-legge, che era condiviso anche dall'opposizione, sia per la particolare contrarietà all'emendamento sulla gestione delle farmacie comunali di Milano, che subordina ad una decisione politica l'applicazione di una sentenza della Corte costituzionale.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Annuncia un voto contrario, in quanto nonostante alcuni apprezzabili disposizioni, ad esempio sulla prevenzione secondaria dei tumori, il testo è infarcito di una congerie di norme che determinano ulteriore confusione nel settore sanitario, come nei casi del contratto di formazione specialistica medica e della salvaguardia degli atti di vendita delle farmacie comunali. (*Applausi del senatore Cambursano*).

MASCIONI (*DS-U*). Il provvedimento conferma che il Governo, impegnato nel ridimensionamento del Servizio sanitario nazionale pubblico, obiettivo rispetto al quale gli operatori del settore hanno dimostrato con lo sciopero la propria netta contrarietà, non dispone di un progetto organico per il settore sanitario, ma si limita ad una legislazione di corto respiro.

DANIELI Paolo (*AN*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo e consegna il testo dell'intervento. (*v. Allegato B*).

BIANCONI (*FI*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo e consegna il testo dell'intervento. (*v. Allegato B*).

Il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione», autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2677-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione

finale. Comunica che non essendo stato concluso l'esame in Commissione, il presidente senatore Pastore riferirà sull'andamento dei lavori. Inoltre, in considerazione dell'imminente scadenza del decreto-legge, a partire dalle ore 13,30 inizieranno le dichiarazioni di voto finali; pertanto, gli emendamenti e gli ordini del giorno a quel momento non ancora esaminati saranno dichiarati decaduti.

PASTORE (*FI*). Nel corso della seduta antimeridiana della 1^a Commissione permanente, hanno avuto luogo la relazione del senatore Falcier e la discussione generale, ma non è stato possibile esaminare i numerosi emendamenti presentati e quindi neanche affidare il mandato al relatore.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Illustra una questione pregiudiziale in quanto, specialmente a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il decreto-legge presenta numerosi elementi di illegittimità costituzionale. Il carattere disomogeneo contrasta con l'articolo 77 della Costituzione e l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di cui il Presidente della Repubblica ha riconosciuto il carattere ordinamentale in occasione del rinvio alle Camere di altro provvedimento di conversione. Sussiste inoltre violazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto l'onere finanziario relativo alla proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie viene coperto attraverso la proroga di un mese del termine per il condono fiscale, che al contrario (consentendo un rinvio dei pagamenti) avrà un effetto negativo per l'erario. Tra i motivi di incostituzionalità, infine, rientrano anche le modalità abnormi con cui il Senato è stato costretto ad esaminare il provvedimento in terza lettura. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

DONATI (*Verdi-U*). Le modifiche al decreto-legge approvate dalla Camera dei deputati giustificano la presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità, mentre in fase di prima lettura la contrarietà del Gruppo si era appuntata esclusivamente sul merito del provvedimento. In particolare il nuovo testo dell'articolo 21 riforma le concessioni autostradali ed approva a tutti gli effetti il IV atto aggiuntivo della convenzione tra ANAS e Autostrade per l'Italia; si tratta di una nuova disciplina per l'adeguamento delle tariffe autostradali in riferimento agli investimenti realizzati dal concessionario, approvata con provvedimento legislativo anziché amministrativo, che prescinde sotto qualsiasi aspetto dalla proroga di norme legislative ed è pertanto estranea all'oggetto del decreto, né in alcun modo tutela l'interesse pubblico e quello dei consumatori al contenimento delle tariffe. La valutazione di illegittimità costituzionale risiede inoltre nell'assoluta mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza di alcune delle disposizioni del provvedimento, ma anche nella estrema compressione dei tempi a disposizione del Senato per l'esame, che ha impedito la necessaria valutazione della Commissione di merito.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Il provvedimento viola apertamente l'articolo 81 della Costituzione, in quanto gli oneri per la proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie vengono coperti con entrate future non adeguatamente quantificate.

VILLONE (*DS-U*). Esprime perplessità sulla decisione del Presidente di applicare la «ghigliottina» agli emendamenti allo scopo di farli decadere, in luogo del ricorso da parte del Governo al voto di fiducia. Infatti, il comma 5 dell'articolo 78 del Regolamento fa riferimento al trentesimo giorno effettivo dal deferimento per la conversione in legge di un decreto-legge, che non può essere calcolato secondo il calendario dei lavori dell'Assemblea. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore Pagliarulo*).

PRESIDENTE. Secondo i precedenti che risalgono alla scorsa legislatura, la citata norma regolamentare viene applicata sulla base del calendario dei lavori stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

TURRONI (*Verdi-U*). Contesta l'esattezza del richiamo ai precedenti, essendosi in quei casi applicato il meccanismo della ghigliottina a disegni di legge già in corso di esame e non con decisione preventiva. Ritenendo quindi che sia stato inferto un ulteriore *vulnus* al Regolamento, chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. L'esempio citato fa riferimento ad una situazione identica a quella odierna.

Previa verifica del numero legale, è respinta la questione pregiudiziale avanzata con diverse motivazioni dai senatori Zanda, Donati e Ripamonti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURRONI (*Verdi-U*). Richiama i motivi di contrarietà già espressi dal suo Gruppo in sede di prima lettura e confermati dopo gli interventi ulteriormente peggiorativi decisi dalla Camera dei deputati. Al di là delle critiche sulle norme per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui da carico, le disposizioni concernenti le concessioni autostradali rappresentano un regalo per la società di gestione, che neppure il CIPE aveva avuto il coraggio di avallare, e un danno per i cittadini, in quanto l'aumento dei pedaggi servirà a ripianare i buchi del bilancio societario e non ad avviare gli investimenti. La Camera dei deputati ha inoltre approvato la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio proposta dal suo Gruppo fin dall'esame della legge finanziaria, come era già stata precedentemente respinta dal Ministro dell'economia e delle finanze la proposta del centrosinistra di riduzione dell'IVA al 10 per cento, oggi inserita nel decreto-legge. Ma le disposizioni che suscitano la più forte e decisa contrarietà sono quelle re-

lative ai condoni tombali, ormai divenuti una misura strutturale e non più temporanea e limitata. Su tutti questi aspetti il suo Gruppo ha presentato una serie di emendamenti.

DONATI (*Verdi-U*). L'articolo 21 del decreto-legge contiene pesanti violazioni procedurali della legislazione nazionale ed europea sugli appalti e sulle concessioni, in particolare la direttiva 93/37, poiché gli interventi migliorativi sulle autostrade non saranno più soggetti a gara, bensì affidati alle attuali concessionarie, che potranno per questo disporre di robusti aumenti tariffari nei prossimi dieci anni. In caso di reiezione degli emendamenti, che sono stati presentati per evitare clamorosi passi indietro, i Verdi si rivolgeranno alla Commissione europea e alle Autorità garanti per i lavori pubblici e per la concorrenza al fine di scongiurare che i cittadini siano costretti a pagare gli aumenti dei pedaggi autostradali senza poter usufruire di servizi migliori, come peraltro è già accaduto con le mancate promesse per la variante di valico; ora quest'opera, insieme alla terza corsia per taluni tratti e al passante di Genova, viene nuovamente annunciata, senza alcuna garanzia di effettiva realizzazione. Infine, in considerazione delle polemiche sulle competenze del CIPE in ordine al IV atto aggiuntivo della convenzione tra ANAS e Autostrade per l'Italia, tale competenza è stata eliminata, con la paradossale conseguenza che il CIPE interverrà su tutti gli incrementi tariffari, salvo quelli relativi ai pedaggi autostradali.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Dopo il lungo braccio di ferro tra il CIPE e il ministro Tremonti per la convalida della nuova convenzione tra ANAS e Autostrade per l'Italia dovuto al condivisibile rifiuto del Ministro di sottoscrivere un accordo in assenza dei previsti investimenti sulle autostrade da parte della società di gestione, nonostante gli impegni assunti negli ultimi sei anni, la Camera dei deputati ha risposto con l'articolo 21 del decreto-legge che sostanzialmente ignora tali inadempienze. La società di gestione nel corso dell'ultimo anno è entrata nella sfera di proprietà della famiglia Benetton e si è fortemente indebitata, suscitando da parte delle banche forti preoccupazioni per l'evenienza della ripresentazione di un nuovo caso Parmalat. Occorrerebbe quindi un'attenta riflessione e, data l'assenza di una scadenza inderogabile, sarebbe opportuno scorporare tale materia dal testo del decreto-legge. (*Applausi dai Gruppi DS-U e del senatore Marino. Congratulazioni*).

VALLONE (*Mar-DL-U*). L'articolo 21 del provvedimento introduce una nuova regolamentazione dei criteri di determinazione delle tariffe autostradali, senza tener conto degli investimenti realizzati e di quelli previsti, in contrasto con le competenze del CIPE stabilite dalle leggi amministrative ed espresse nelle apposite direttive. In particolare, l'adeguamento quinquennale delle tariffe avviene in base all'inflazione programmata, ossia ad un meccanismo automatico, nonché al tasso di produttività ed al rapporto con la qualità del servizio, che sono concordati tra ANAS e

concessionari al momento della stipula o del rinnovo della convenzione. A parte ogni altra considerazione, spesso peraltro sottolineate nei numerosi atti parlamentari di sindacato ispettivo, è innegabile che il livello di manutenzione e di sicurezza delle autostrade italiane risulti tra i peggiori in rapporto al costo dei pedaggi autostradali; e questo grazie alla pressione sull'attività parlamentare della potente *lobby* per la quale il decreto-legge rappresenta un vero e proprio regalo. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

ZANDA (*Mar-DL-U*). Rileva in primo luogo la particolarità della copertura finanziaria delle agevolazioni tributarie attraverso la proroga di un mese del condono fiscale. Quanto all'articolo 21, si realizza un depauperamento del patrimonio pubblico, perché tali sono da considerare le autostrade, a favore di società private, configurando un'ipotesi di vero e proprio aiuto di Stato in contrasto con tutte le disposizioni europee in materia di concorrenza. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

TURCI (*DS-U*). Il provvedimento dispone l'ennesima proroga dei termini di diverse tipologie di condoni, cioè di misure che avrebbero dovuto avere carattere di eccezionalità ed invece si stanno trasformando in una costante della politica fiscale. Peraltro, la maggiore entrata che si deduce dalla proroga di un mese del condono fiscale appare priva di qualsiasi fondamento e, unitamente alla copertura politica e morale dell'evasione fiscale assicurata dal Presidente del Consiglio, rischia di trasformarsi in un ulteriore *deficit* da aggiungersi allo stato già grave della finanza pubblica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Riguardo alle ristrutturazioni edilizie, il Governo ha colto l'occasione del decreto-legge per prevedere un'ulteriore proroga, avendo in tal senso già riscontrato sostegno in fase di finanziaria. Quanto all'articolo 21, la *ratio* della norma è da ricercare nella vigilanza sui lavori da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dell'economia. Sono state inoltre ripristinate, con l'accoglimento di un emendamento dell'opposizione, le provvidenze per la ristrutturazione degli aeroporti, ponendo rimedio ad un errore della finanziaria, così come sugli interventi a favore del comune di Pietrelcina si è riscontrata una sostanziale condivisione.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Essendo superato il termine delle ore 13,30, dichiara decaduti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti alle parti del decreto-legge modificate dalla Camera dei deputati e passa alla votazione finale.

ANDREOTTI (*Aut*). Pur condividendo le argomentazioni del senatore Zanda, dichiara il voto favorevole sul decreto-legge, in modo che sia approvato, come del resto tutti gli atti aventi forza di legge del Governo, a dimostrazione che non vi è alcuna necessità di ampliare i poteri del Presidente del Consiglio, come si propone invece in sede di riforma costituzionale. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Petrini*).

TURRONI (*Verdi-U*). Dichiara il voto contrario dei Verdi sul provvedimento, ritenendo inaccettabili i vantaggi assegnati alle concessionarie autostradali a scapito dei cittadini. Chiede la verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Discussione del disegno di legge:

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Boschetto a svolgere la relazione orale.

BOSCETTO, *relatore*. Consegna il testo scritto della relazione agli atti della seduta. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta. L'avvio della discussione delle mozioni all'ordine del giorno avrà luogo in altra seduta.

Per la discussione di una mozione, lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

SERVELLO (*AN*). Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-01448 riguardante la chiusura dello stabilimento Iar-Siltal di Abbiategrosso che comporterebbe gravi ripercussioni su migliaia di famiglie.

GIULIANO (*FI*). Sollecita lo svolgimento delle interrogazioni 3-00275 e 4-00832 sulla gestione dei rifiuti da parte del commissario straordinario per la Campania, a fronte della drammatica situazione che si sta riproponendo con conseguenti pericoli di inquinamento.

LAURO (*FI*). Chiede che la mozione 1-00092 sia posta in discussione insieme alle altre previste all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà nel senso indicato dai senatori. Dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,40.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

CHIUSOLI, *ff. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Chirilli, Ciccanti, Contestabile, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Favaro, Gubert, Maffioli, Mantica, Meleleo, Palombo, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Trematerra, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Basile, per partecipare a un seminario.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,33*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2701.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Do lettura dei pareri della 5^a Commissione permanente sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 3.0.700 (testo 2) al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attività destinate"».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 3.0.103 (testo 3) e 3.0.800 al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sulla proposta 3.0.800 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul restante emendamento 3.0.103 (testo 3)».

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 24 febbraio è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 3.0.105 (testo 2), che insieme ad altri colleghi ho presentato, interviene a modificare il nuovo testo unico sulla *privacy*, approvato il 30 giugno 2003 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che, oltre alla disciplina generale sulla tutela dei dati sensibili, ha dettato specifiche disposizioni per il trattamento dei dati concernenti lo stato di salute negli articoli dal 76 al 94.

In particolare, l'emendamento interviene a modificare alcune delle disposizioni introdotte a tutela dei diritti fondamentali dei pazienti che tuttavia, per l'eccessivo grado di dettaglio, rischiano di paralizzare l'attività dei medici in procedure burocratiche spesso sproporzionate rispetto all'obiettivo da perseguire.

Il problema si pone con particolare riguardo nei confronti dei medici di medicina generale, ai quali è richiesto dagli articoli 83, 87 e 88 il rispetto di complesse procedure a tutela della riservatezza, sia nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi, sia nelle prescrizioni dei medicinali a carico del sistema sanitario nazionale.

Se, infatti, le regole in esame possono risultare proporzionate in relazione alle strutture sanitarie pubbliche o private dove le prestazioni sono erogate ad una vasta collettività di soggetti e dove non sempre vi è un rapporto di tipo confidenziale con il medico curante, diversa è la realtà dei medici di medicina generale, la cui attività è invece caratterizzata da un rapporto di tipo personale e continuativo con gli assistiti.

Se si considera la natura di relazione fiduciaria del rapporto fra il medico di medicina generale e i suoi assistiti si comprende perché sia necessario ridefinire i nuovi oneri burocratici introdotti per i medici di famiglia dagli articoli 83 e 87 del nuovo testo unico sulla *privacy*, affidando alla professionalità dei medici di famiglia e al rispetto dei codici di deontologia la tutela dei diritti alla riservatezza dei pazienti, in relazione ai dati concernenti lo stato di salute.

Sulla base di queste considerazioni, l'emendamento in esame propone di sottrarre i medici di famiglia dall'obbligo di rispettare le dettagliate misure di tutela della *privacy* previste dall'articolo 83 del testo unico. Si prevede, altresì, che l'operatività di quanto previsto dall'articolo 87, comma 3 (tagliando sul modulo cartaceo) e all'articolo 88, comma 1 (generalità del paziente sulle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico del Servizio sanitario nazionale), sia subordinata ad una esplicita richiesta del paziente.

Evidenzio anche che l'esigenza di apportare queste modifiche al testo unico sulla *privacy* è stata riconosciuta dallo stesso Ministro della salute nella risposta all'interrogazione a risposta immediata, a firma dell'onorevole Ercole, presentata il 12 febbraio presso la XII Commissione della Camera dei deputati.

Colleghi, questa era l'illustrazione dell'emendamento che avevo predisposto al momento della presentazione dello stesso. Da lunedì scorso, tuttavia, sono intervenuti dei fatti nuovi. Tutti voi avete ricevuto in casella una lettera del Garante per la *privacy* che dice che tale emendamento sarebbe poco meditato, dettato da logiche lobbistiche e che creerebbe gravissimi problemi.

Il Garante contesta in dettaglio, punto per punto, l'emendamento facendo affermazioni che secondo me non sono vere. Per questo motivo credo che vada data anche ai colleghi che non sono medici una spiegazione più puntuale del significato dell'emendamento. Per farlo, mi servirò delle motivazioni che proprio le associazioni e gli ordini dei medici hanno portato.

PRESIDENTE. Senatrice Boldi, le ricordo che il tempo della discussione di questo provvedimento è contingentato e quindi anche il suo. Le concedo un minuto per concludere.

BOLDI (*LP*). La ringrazio, signor Presidente.

Farò allora un semplice esempio: per la notifica che si dice essere semplicissima si scarica la modulistica dal sito del Garante, la si compila, si effettua un bonifico di 150 euro, ci si reca in un ufficio postale adeguatamente attrezzato e si invia il tutto con firma elettronica, pagando altri 25 euro di spese postali. Tutto ciò, in sostanza, per dire al Garante: sto facendo il mio lavoro. Questa sarebbe la notifica semplice.

Per quello che riguarda le strutture, credo che al Garante non sfugga che non basta parlare di struttura: in sanità esistono strutture pubbliche, strutture private, strutture private accreditate e gli ambulatori dei medici di famiglia, dove, perdonatemi, pensare a barriere di tipo architettonico oppure al fatto che un medico di famiglia che conosce i suoi pazienti da vent'anni esca dalla stanza e dica «signor 12, si accomodi; signor 15 si accomodi» sarebbe veramente al di là dell'immaginabile.

Trovo, pertanto, assolutamente poco elegante il modo di farsi sentire del Garante in Senato e contesto il fatto che gli emendamenti presentati non siano stati meditati; direi che poco meditato è il testo del decreto legislativo sulla *privacy*. Sarebbe bastato, infatti, che il Garante avesse ascoltato le associazioni dei medici prima di pubblicare questo testo e non le avesse invece chiamate soltanto dopo la presentazione dell'emendamento per evitare parecchi fastidi.

Per tutti questi motivi, rassicuro i colleghi ancora una volta sul fatto che l'emendamento non è affatto poco meditato, anzi, è meditatissimo e va incontro alle esigenze di una categoria, quella dei medici di famiglia, che è tra le più amate e benvolute.

Invito, quindi, i colleghi a votarlo. (*Applausi dai Gruppi LP e FI. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CARRARA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario sugli emendamenti 3.200 e 3.0.1/100; sull'emendamento 3.0.1 il parere è invece favorevole, come pure sui successivi 3.0.100 (testo 3) e 3.0.101 (testo 2).

Ritiro il mio emendamento 3.0.103 (testo 3).

Esprimo, infine, parere favorevole sugli emendamenti 3.0.104 (testo 4), 3.0.105 (testo 2), 3.0.500, 3.0.700 (testo 3) e 3.0.800.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200.

DANZI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANZI (*UDC*). Onorevole Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il decreto alla nostra attenzione sull'emergenza sanitaria viene a colmare un vuoto legislativo attribuendo alla Fondazione istituto nazionale di genetica molecolare un ruolo importante per quello che concerne la ricerca sulle cellule staminali.

L'importanza e l'urgenza di questo provvedimento sono chiare a tutti, considerate l'epidemia della SARS, quella dei polli, tutte le emergenze mondiali che necessitano sicuramente di una spinta della ricerca in questa direzione.

La scelta della Fondazione istituto nazionale di genetica molecolare crea, tra l'altro, sul territorio una completa rappresentanza, visto e considerato...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Danzi, lei è liberissimo di intervenire sui contenuti del provvedimento, però noi siamo passati alla votazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 3.

DANZI (*UDC*). Io pensavo di svolgere una dichiarazione di voto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ma su che cosa, mi scusi?

DANZI (*UDC*). Sull'emergenza sanitaria.

PRESIDENTE. Ma riferita all'insieme del provvedimento?

DANZI (*UDC*). Sì.

PRESIDENTE. Allora è presto, senatore Danzi, interverrà per la dichiarazione di voto finale.

MASCIONI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Il supporto alla richiesta c'è; ho qualche dubbio invece sul numero legale che andiamo a verificare.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Forza, senatore Camber. *(Commenti dai banchi dell'opposizione)*. Collegi, il senatore Camber deve ritirare la tessera.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,47, è ripresa alle ore 10,09).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.200.

Verifica del numero legale

CARELLA (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, una testa, un voto!

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,31).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.200.

Verifica del numero legale

CARELLA (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Il senatore Petrini segnala nei banchi della maggioranza la presenza di luci alle quali non corrispondono senatori).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1/100.

CARELLA (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA (*Verdi-U*). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole a questo emendamento presentato a nome del Gruppo, voglio sottolineare che in realtà ho presentato questo emendamento solo per un motivo: la contrarietà all'emendamento successivo, il 3.0.1 della Commissione.

Con l'emendamento 3.0.1 si vuole inserire in un disegno di legge una norma che, fra l'altro, è di interpretazione di una sentenza della Corte costituzionale, la n. 275 del 24 luglio 2003, nel momento in cui deve essere applicata.

Le chiedo, signor Presidente, prima di procedere al voto, se è stato acquisito il parere della 1^a Commissione in ordine a tale emendamento, perché ritengo si tratti di una questione fondamentale.

Chiedo altresì che, prima di mettere ai voti l'emendamento 3.0.1/100, sia verificato il numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Brusì in Aula).

Colleghi, stiamo verificando il numero legale, all'ordine del giorno sono iscritti numerosi decreti-legge anche impegnativi, pertanto vi prego di essere rapidi nelle operazioni di voto.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Senatore Carella, vi è un parere non ostativo da parte della 1^a Commissione permanente.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1/100, presentato dal senatore Carella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, a titolo, credo, personale, intervengo per dichiarare che sull'emendamento 3.0.1 non darò il mio voto, perché siamo di fronte ad una fattispecie che sicuramente è incostituzionale.

Infatti, come i colleghi possono vedere, tale emendamento sospende l'efficacia di una sentenza della Corte costituzionale. Ora, per far capire ai colleghi perché siamo di fronte ad una sicura incostituzionalità, ricordo che si arriva alla Corte in via incidentale, e cioè partendo con una eccezione che viene sollevata nel corso di un giudizio; eccezione sulla quale il giudice valuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza e cioè la probabile applicabilità della norma di cui si discute quanto a costituzionalità. Il giudizio sulla rilevanza viene ripetuto dalla Corte per cui, quando si arriva alla sentenza della Corte costituzionale, si è giuridicamente certi che quella sentenza produrrà effetti nel giudizio di partenza, perché riguarda la norma che si applica nel giudizio di partenza. Questo modello incidentale ha radice in una legge costituzionale (la legge costituzionale n. 1 del 1948), quindi, non è disponibile da parte del legislatore.

In questo caso, pur condividendo l'obiettivo dell'emendamento, perché in questo caso si tratta di risolvere alcune serie difficoltà che derivano ai Comuni dall'applicazione della sentenza della Corte, non posso non segnalare che lo strumento non è accettabile perché, in sostanza, noi sterilizziamo gli effetti della sentenza della Corte per il giudizio *a quo*. Infatti, questa formulazione riguarda esattamente procedure contrattuali delle quali si discute nel giudizio dal quale è sortito l'*iter* che è arrivato poi alla Corte costituzionale.

Non c'è dubbio alcuno che questa formulazione sia incostituzionale. Quindi, pur comprendendo, apprezzando e condividendo l'obiettivo di caricare i Comuni interessati di considerevoli difficoltà sul piano amministrativo, è evidente che questa non è la strada giusta in quanto la norma in esame è in sé incostituzionale.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, condivido le ragioni di incostituzionalità sollevate adesso dal senatore Villone, ma c'è un problema di merito che non si può sottacere e che porta Rifondazione comunista a respingere nettamente questo emendamento.

A seguito del ricorso al TAR della Lombardia presentato da Federfarma contro la vendita di 84 farmacie comunali di Milano alla Gehe (la multinazionale tedesca che controlla il 21 per cento delle farmacie in Europa) la Corte costituzionale non ha accolto la linea difensiva delle multinazionali e ha dichiarato l'incompatibilità tra gestione delle farmacie, produzione e commercializzazione del farmaco. La motivazione della sentenza è inoppugnabile: si afferma che il conflitto di interessi tra produzione, commercializzazione del farmaco e gestione delle farmacie si risolverebbe in una minor tutela del bene salute.

Con questo emendamento e – vorrei ricordare – con la proposta di legge presentata alla Camera dall'onorevole Pagliarini si vogliono difendere le vendite già effettuate, che con questa sentenza della Corte sono invece annullabili. Chi si oppone all'attuazione della sentenza lo argomenta, come ha fatto anche il relatore Carrara (dal quale avrei voluto sentire qualche argomentazione in più, che spero di avere poi nel corso della discussione sul decreto), con ragioni di tipo finanziario: l'annullamento delle cessioni già effettuate comporterebbe un insostenibile onere finanziario a carico dei Comuni che dovrebbero restituire le somme già percepite.

È un argomento che può anche essere preso in considerazione ma abbastanza fragile, perché i Comuni rientrerebbero in ogni caso in possesso del patrimonio che è stato ceduto.

Il nodo, in realtà, è politico e lo evidenzia la relazione al progetto di legge sopracitato nel quale si legge che l'incompatibilità tra gestione delle farmacie, produzione e commercializzazione del farmaco è un principio non condivisibile. Con questa affermazione, infatti, e con la presentazione di questo emendamento siamo di fronte ad un vero atto di sovversivismo istituzionale. Il Parlamento approverebbe una norma per impedire l'esecuzione di una sentenza di illegittimità costituzionale e per salvaguardare proprio la situazione su cui è stato chiesto il giudizio della Corte.

Sarebbe l'ennesimo atto di questo Governo, che vuole subordinare ai profitti delle grandi multinazionali del farmaco l'interesse generale del bene salute, costituzionalmente tutelato.

Voteremo, quindi, contro questo emendamento, anche per una ragione di merito. Lo ripetiamo, è un illegittimo e inaccettabile tentativo di sterilizzare una pronuncia della Corte costituzionale, in aperta violazione di uno dei più saldi principi dello Stato costituzionale di diritto, per salvaguardare la funzione delle farmacie pubbliche, che devono restare tali e non diventare un'appendice commerciale di una multinazionale.

Tra l'altro, come ben sappiamo rispetto a chi avanza problemi di sostenibilità finanziaria degli enti locali, le farmacie comunali portano un reddito importante proprio alle amministrazioni comunali – questo non lo si deve vedere solo nell'arco di qualche mese o di qualche anno ma nell'arco di un lungo periodo di tempo – e ciò è sicuramente funzionale anche all'attività delle amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare a tutti i colleghi che i tempi del provvedimento sono contingentati e che per alcuni Gruppi sono esauriti o stanno esaurendosi.

FALOMI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto*). Signor Presidente, molte amministrazioni comunali di fronte ai pesanti tagli dei trasferimenti statali sono state costrette a vendere il loro patrimonio, in questo caso le farmacie comunali, che svolgono una precisa funzione sociale.

Il problema che l'emendamento solleva, lo hanno già detto altri colleghi, è di costituzionalità. Ho guardato le carte depositate agli atti e non mi sembra di aver scorto, non so se per mio errore, il parere della Commissione affari costituzionali su tale proposta di modifica. Naturalmente può essere mia negligenza, però ho visto solo pareri della Commissione bilancio. C'è un problema di costituzionalità di questo emendamento perché esso aggira una sentenza della Corte costituzionale.

Già altre volte è accaduto in questo Parlamento che si è voluto forzatamente aggirare le sentenze della Corte costituzionale e ne è poi conseguito che il relativo provvedimento è stato bloccato. Credo, quindi, che sarebbe più saggio da parte del Parlamento evitare di commettere questo errore, entrando nuovamente nella spirale di un contenzioso che sicuramente riprenderà dopo la nostra decisione, consentendo alle altre misure importanti contenute nel provvedimento di poter avere il loro corso.

PRESIDENTE. Senatore Falomi, le ripeto quanto avevo già riferito al senatore Carella: c'è un parere della 1^a Commissione permanente del 17 febbraio scorso che, fra l'altro, è stato già pubblicato.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Signor Presidente, esprimeremo, logicamente con molti dubbi, un voto positivo su questo emendamento controverso in quanto riteniamo che la possibile applicazione retroattiva della sentenza avrebbe un effetto devastante sui bilanci dei Comuni mettendone a rischio la stessa sopravvivenza, dovendo questi restituire diverse centinaia di milioni di euro che sono stati impiegati per la contrazione di mutui per rispettare il Patto di stabilità oppure in investimenti sul sociale.

Riteniamo, quindi, che l'interesse pubblico prevalente da salvaguardare in questo momento sia garantire la sopravvivenza di queste amministrazioni liberamente elette dai cittadini che su tale vicenda si sono mosse,

nel pieno rispetto della legge, come confermato d'altra parte da precedenti sentenze sia dei TAR che del Consiglio di Stato.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, signori colleghi, il Parlamento può anche approvare una norma incostituzionale, sbagliando, perché poi provvede la Corte costituzionale a riparare l'errore. Ma quando il Parlamento approva, come avverrebbe in questo caso, una norma di mancato rispetto di una sentenza della Corte costituzionale, si dà luogo ad un atto di rivolta istituzionale gravissimo.

Il sistema – mi rincresce dover tenere una lezioncina, cosa che non vorrei mai fare in quest'Aula – è la giurisdizionalizzazione del procedimento costituzionale: la scelta del legislatore costituente è stata quella di giurisdizionalizzare la questione, nel senso che le parti possono adire la Corte costituzionale solo in conseguenza di un processo.

Sarebbe quindi veramente vessatorio e frustrante non applicare la sentenza per la parte che ha ragione nel giudizio costituzionale: sarebbe un'autentica presa in giro. Il sistema è fatto in modo che per le parti che hanno adito il giudizio costituzionale la sentenza ha valore da subito; non possiamo retrodatare o annullare l'efficacia di quella sentenza. La sentenza è costitutiva per le altre parti, al di fuori del processo, ma non per le parti che hanno intentato il giudizio costituzionale.

Per questa ragione, perché non è soltanto in contrasto con una norma costituzionale, ma con lo stesso assetto costituzionale del nostro Stato, dichiaro che nessuna ragione di opportunità economica può far distruggere un sistema costituzionale. Non possiamo veramente essere *legibus solutis*, noi che siamo i legislatori; non possiamo non rispettare la legge più alta dello Stato che è la Costituzione.

Per queste ragioni, annuncio il fermissimo «no» del Gruppo Verdi-Ulivo. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Malabarba*).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la ringrazio, anche per la concessione visto che avevamo esaurito i nostri tempi.

Il Gruppo della Margherita si attiene alla dichiarazione di voto fatta dal senatore Di Girolamo; personalmente, mi differenzio e dichiaro il mio voto contrario a questo emendamento perché ritengo che la sentenza della Corte costituzionale nasca da una motivazione di carattere tecnico e di merito.

Esiste una legge in Italia che prevede che i gestori delle farmacie non possano essere né produttori di farmaci né distributori né informatori degli stessi, perché altrimenti si potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi che danneggerebbe la salute dei cittadini. Voglio inoltre ricordare che non è casuale che l'Italia abbia il più basso tasso di incidenza di malattie derivanti dai farmaci; questo avviene proprio perché in Italia il farmaco è sottoposto ad una serie di controlli che rappresentano una garanzia per il cittadino.

Noi come forza politica ci siamo opposti, fermamente e con convinzione, alla vendita delle 84 farmacie nella città di Milano; quindi, per coerenza, voterò contro questo emendamento. Per risolvere un problema finanziario delle amministrazioni comunali, che esiste, si viene meno sia ad una legge dello Stato sia ad una sentenza della Corte costituzionale. Ritengo che ciò sia sbagliato per la salute dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, una brevissima dichiarazione. Effettivamente siamo di fronte ad un emendamento che pone molti dubbi; quelli di costituzionalità sono stati esposti dal senatore Villone e hanno senz'altro fondamenti notevoli. Vi sono i problemi delle amministrazioni comunali. Non parlo di problemi economici, perché dovrebbero esulare dalla nostra discussione; non penso che i Comuni abbiano fatto bene a vendere il loro patrimonio per coprire le spese correnti: non è una buona politica, ma non è quello il problema.

Noi saremmo orientati a votare a favore per un semplice motivo: per dare alle amministrazioni un lasso di tempo che consenta loro di adeguarsi a questa sentenza ed impedire che vi sia un nocumento alla salute dei cittadini. Rivedere un sistema, chiudere farmacie che già hanno una loro funzionalità, in forza della sentenza della Corte renderebbe probabilmente difficile il reperimento di farmaci, con problemi per la salute.

È per questo che noi voteremo a favore di questo emendamento, non perché crediamo sia un emendamento che produca un effetto stabile e che questo debba essere consolidato, ma perché – ripeto – si dia il tempo alle amministrazioni di trovare un nuovo equilibrio nella vendita dei farmaci.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Tirelli. Mi risulta che ci sia un'iniziativa legislativa dei colleghi della Camera proprio finalizzata in questo senso.

TOMASSINI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, per quanto concerne la costituzionalità, mi rifaccio al parere che ha già ricordato il Presidente dell'Assemblea. E devo ricordare che il parere, pur volendolo rispettare, non fissa i termini della propria applicazione.

Va posta, d'altronde, una questione di obiettività, di equità sostanziale e reale, perché qui ci troviamo di fronte ad una discriminazione precisa di chi ha seguito determinate prassi in un certo modo, e ne ha avuti salvi i risultati, rispetto a chi, seguendo le medesime prassi, si trova ora nella necessità eventuale di dover rimettere in discussione tutte le proprie decisioni. E ciò non solo con un grave danno pubblico dal punto di vista economico, ma anche sostanziale proprio nell'ambito della distribuzione.

Pertanto, noi voteremo a favore di questo emendamento.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, per necessaria economia di tempo, mi associo alle argomentazioni e alla dichiarazione di voto del senatore Villone, e questo faccio anche a nome dei colleghi senatori Ayala e Maritati.

Mi limito unicamente a prospettare al relatore ed al Governo se non sia possibile ed opportuno fare salvo il necessario rispetto della pronuncia della Corte, eccettuando espressamente quanto meno la vicenda nella quale si è originata la pronuncia stessa. In tal modo si salverebbe l'affermazione generale, ma anche il rispetto della pronuncia.

FALOMI (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falomi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.1, presentato dalla Commissione.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Colleghi, volevo avvertirvi che, mentre il giovedì raramente votiamo dopo le ore 12, quest'oggi le votazioni potranno protrarsi sino alle ore 14, su provvedimenti che scadono in giornata: quindi, tutti sono avvisati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.100 (testo 3).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il problema relativo al contratto di formazione medica specialistica è stato da noi affrontato ripetutamente nel corso dell'approvazione della legge finanziaria di due anni fa. Credo che in quel momento il problema fu lasciato irrisolto per mancanza di volontà politica e di scelta dell'attuale maggioranza di Governo. Con una promessa, però, fatta in quest'Aula: in futuro il problema sarebbe stato affrontato e risolto.

Giacciono diversi disegni di legge al riguardo, ma il Governo, prescindendo dai disegni di legge presentati da esponenti della minoranza ed anche a esponenti politici della maggioranza, prescindendo dalle considerazioni e dalle osservazioni avanzate, individua una soluzione dimezzata, che non soddisfa nessuno.

Sono arrivate centinaia a centinaia di *e-mail* del personale medico e degli specializzandi, che dichiarano apertamente di non veder soddisfatte le loro richieste, di non veder soddisfatta la loro esigenza di accrescere la professionalità, di non veder rispettata neanche la loro professionalità dal punto di vista economico.

Chiedo, quindi, alla Commissione ed al Governo di ritirare quest'emendamento e di affrontare al più presto tale problema, circa il quale diamo la nostra disponibilità affinché sia affrontato in tempi rapidi, prima in Commissione e poi in Aula, ma affrontato seriamente, con un'adeguata copertura finanziaria.

Diversamente, è come se noi dessimo a queste persone una carezza, che di fatto però è uno schiaffo, perché il non rispetto della professionalità, della formazione credo sia immorale, soprattutto di fronte a una classe medica di cui – con ripetute e noiose affermazioni, anche da parte di esponenti autorevoli del Governo – si lamenta l'esodo dei cervelli.

Se noi non diamo a questi cervelli la possibilità di restare in Italia, di formarsi, di crescere, di contribuire al nostro Sistema sanitario nazionale, mostriamo un atteggiamento contraddittorio e soprattutto adottiamo una politica negativa per il bene dei cittadini.

Noi quindi votiamo contro quest'emendamento.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Signor Presidente, quest'emendamento purtroppo tradisce completamente le buone intenzioni di dare una soluzione positiva al problema dei medici specializzandi.

In primo luogo, si limita arbitrariamente l'accesso alla formazione specialistica, determinando per assurdo una minore qualità dei nostri medici; in secondo luogo, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, la conferma della tipologia di lavoro autonomo non risolve la questione della copertura della malattia e della gravidanza. Infine, con il richiamo alle leggi n. 335 del 1995 e n. 449 del 1997, si stabilisce il versamento di contributi previdenziali presso la gestione separata INPS, quello della quota aggiuntiva ENPAM e le trattenute IRPEF (cose invece non previste per le borse di studio), determinando di fatto, malgrado le risorse aggiuntive che vengono stanziare, un decremento degli emolumenti, che passerebbero da circa 850 euro al mese a 750, senza contare che, poiché per fruire dei versamenti INPS è necessario avere almeno cinque anni di contribuzione e che una parte delle specializzazioni dura di meno, quei soldi verrebbero interamente persi.

Quest'emendamento, quindi, avrebbe il paradossale effetto di peggiorare la già difficile situazione attuale; pertanto anche noi chiediamo al relatore di ritirarlo e al Governo di formulare una proposta coerente con gli obiettivi che si vogliono raggiungere, proposta che credo potrebbe trovare il consenso unanime del Senato. (*Applausi del senatore Mascioni*).

CARELLA (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Colleghi, se vogliamo evitare di restare magari proprio fino alle ore 14, forse il mantenere la presenza in Aula e non tenere aperta troppo tempo la verifica del numero legale potrebbe aiutare i nostri lavori.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, pregasi stare in Aula, perché se per una verifica del numero legale...

TURRONI (*Verdi-U*). L'aveva già dichiarata chiusa.

PRESIDENTE. Non ho dichiarato niente, senatore Turroni. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.100 (testo 3), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.101 (testo 2).

Verifica del numero legale

CARELLA (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, non credo che ce ne sia una sola di verifica.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,21).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.0.101 (testo 2).

Verifica del numero legale

CARELLA (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, c'è un collega che vota per tre.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Nel banco dietro il senatore Andreotti c'è una luce accesa cui non corrisponde nessun senatore.

PRESIDENTE. Senatore Zorzoli, la prego di disinserire la tessera al suo fianco.

MACONI (*DS-U*). Il senatore Ferrara vota per quattro!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.101 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.0.102 e 3.0.103 (testo 3) sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.104 (testo 4).

Verifica del numero legale

CARELLA (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

MACONI (*DS-U*). Accanto al senatore Ferrara ci sono luci accese a cui non corrispondono senatori. *(Commenti del senatore Ferrara).*

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.104 (testo 4), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.105 (testo 2).

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale. Le chiedo anche di controllare la corrispondenza tra luci e senatori. *(Commenti dai Gruppi AN, FI e UDC).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.0.105 (testo 2), presentato dalla senatrice Boldi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.500.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Vibrante protesta dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U per la presenza nei banchi della maggioranza di tessere inserite cui non corrisponde alcun senatore).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.700 (testo 3).

Verifica del numero legale

CARELLA (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Vibrate e reiterate proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,26, è ripresa alle ore 11,47).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.0.700 (testo 3).

Verifica del numero legale

CARELLA (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Alcuni senatori dell'opposizione indicano la presenza di luci cui non corrispondono senatori nei banchi della maggioranza).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.700 (testo 3), presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.800.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, durante la sospensione precedente ho provveduto ad informare il senatore segretario della situazione che si verifica costantemente. Collega Tirelli, le ho fatto i nomi, che non intendo ripetere in quest'Aula, ma anche questa volta si è verificato che esattamente dove avevo prima indicato erano accese tre luci in presenza di soli due senatori e cinque luci in presenza di tre senatori. Invito a togliere tutte le schede dove non è presente un senatore.

Le chiedo questo, signor Presidente, perché la questione è delicata: si tolgano le schede a destra e a sinistra e si proceda poi alla nuova votazione, che chiedo venga effettuata previa verifica del numero legale anche per quanto riguarda l'emendamento in votazione.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,12).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.0.800.

Verifica del numero legale

CARELLA (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Le operazioni di verifica del numero legale si protraggono. Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U. Repliche dai Gruppi FI, AN e LP).

Il Senato è in numero legale (*Generali commenti*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.800, presentato dal Governo.

È approvato.

Onorevoli colleghi, circa l'organizzazione dei nostri lavori (visto che per una volta ci siete veramente), vorrei avvertire che si procederà ora alle dichiarazioni di voto finale, per le quali saranno assegnati due minuti a ciascun Gruppo che riterrà di farle. Successivamente, si passerà all'esame di un decreto-legge in scadenza oggi, che non credo sia un provvedimento, come direbbe il senatore D'Onofrio, banale; tutt'altro. Subito dopo procederemo all'incardinamento della discussione di un altro decreto-legge.

Passiamo dunque alla votazione finale.

CARELLA (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA (*Verdi-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, annunzio il voto contrario dei Verdi all'approvazione di questo provvedimento per due ordini di motivi.

Il primo è relativo alla previsione contenuta nell'emendamento 3.0.1 proposto dal senatore Carrara, concernente la privatizzazione delle farmacie comunali (con particolare riguardo a Milano). Abbiamo posto all'Aula il problema che, con la sua approvazione, il Senato della Repubblica introduce una norma in base alla quale è il Senato stesso a decidere quando una sentenza della Corte costituzionale deve essere applicata.

Inoltre, siamo contrari all'approvazione del provvedimento per una ragione che non riguarda il merito, bensì il metodo con cui si legifera in una materia così complessa come quella della salute.

Signor Presidente, il disegno di legge è giunto all'esame della Commissione di merito in un testo di appena tre articoli, che avrebbero potuto anche vedere una convergenza da parte dell'opposizione; in realtà, però, in corso d'opera il provvedimento è diventato, come a tutti è noto, un lungo treno, cui sono stati aggiunti come vagoni norme che non è stato possibile esaminare, né in Commissione, né in Aula.

È anche per questa ragione che dichiaro il voto contrario.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il Gruppo della Margherita dichiara il voto contrario su questo decreto. Pur contenendo alcuni aspetti apprezzabili e condivisibili (come, ad esempio, la prevenzione secondaria dei tumori) su cui esprimiamo assenso, questo decreto, presentato in un testo poi arricchito di un'infinità e pluralità di emendamenti (alcuni del relatore, altri della Commissione), determina solo molta e ulteriore confusione in campo sanitario.

L'aspetto sicuramente più preoccupante, sul quale già ci eravamo espressi negativamente, riguarda il contratto di formazione specialistica medica, sul quale esprimiamo profondo dissenso. A questo va aggiunta la soluzione, pasticciata ed anche anticostituzionale, data circa l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2003, relativamente alla vendita delle farmacie comunali, operata da molte amministrazioni comunali. Se si voleva affrontare e risolvere un problema finanziario dei Comuni, il modo non era certo quello di dichiarare non applicabile una sentenza della Corte costituzionale fino alla data della sua pubblicazione.

Per tutti questi motivi, e per quelli già esposti in dichiarazione di voto sui singoli emendamenti, siamo contrari alla conversione in legge di questo decreto.

MASCIONI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI (*DS-U*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, anche questo provvedimento sta a dimostrare come il Governo in materia di sanità continui a navigare a vista, senza una rotta che non sia quella di cercare in ogni modo di rimettere in discussione le grandi riforme varate dal centro-sinistra, e quindi di indebolire il Servizio sanitario nazionale pubblico.

Vi dirà qualcosa, colleghi della maggioranza, la raffica di scioperi che i medici hanno annunciato dopo quello, assai riuscito, di lunedì 9 febbraio. So che c'erano e ci sono ragioni contrattuali a spingerli alla mobi-

litazione, ma la parola d'ordine che ha unificato oltre 40 sigle sindacali è stata chiarissima: salviamo la sanità pubblica.

Debbo aggiungere (e queste sono le ragioni principali della nostra contrarietà) che è stato abbastanza sorprendente il percorso che la maggioranza ha voluto imprimere a questo decreto-legge e ricordare come i temi oggetto del provvedimento (l'abbiamo rilevato dall'opposizione) non corrispondevano a quei casi di necessità e urgenza che la Costituzione indica a giustificazione del ricorso, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza.

Lasciateci dire che questa congerie di questioni affiorate giorno dopo giorno in Aula conferma ancora una volta che il Governo e la maggioranza sono privi di un disegno organico in un settore così delicato qual è quello della sanità.

In 12^a Commissione (igiene e sanità) c'erano le condizioni politiche (lo posso dire, credo, senza essere smentito da nessuno) per approfondire i vari temi; non lo si è voluto fare e siamo quindi fortemente critici sul comportamento del Governo e della maggioranza.

Annuncio, pertanto, il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

DANIELI Paolo (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELI Paolo (*AN*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo e, se mi autorizza, consegno agli atti il testo della dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Danieli.

BIANCONI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (*FI*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia e chiedo di allegare agli atti il mio intervento in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatrice Bianconi.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze

sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2677-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2677-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Comunico, inoltre, che, al fine di consentire che la votazione finale del disegno di legge al nostro esame avvenga prima della scadenza del termine costituzionale di conversione del decreto-legge n. 355 del 2003, e quindi, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, entro la corrente seduta, a partire dalle ore 13,30 avranno inizio le dichiarazioni di voto finale, per le quali sono attribuiti a ciascun Gruppo dieci minuti.

Si intenderanno pertanto decaduti tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno non ancora esaminati.

Non essendo stato concluso l'esame in Commissione, riferirò all'Aula il Presidente della stessa.

Ha pertanto facoltà di parlare il presidente della 1^a Commissione permanente, senatore Pastore, per riferire sui lavori della Commissione.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, signori rappresentanti del Governo, la Commissione ha dedicato una seduta mattutina, e mattiniera, all'esame del provvedimento: è stata svolta la relazione dal senatore Falcier e si è tenuta una discussione generale, per quanto ridotta comunque significativa; tuttavia, i tempi previsti per l'esame in Commissione non hanno consentito di procedere oltre. Tra l'altro, gli emendamenti presentati in Commissione erano oltre 130, ragion per cui era impensabile la conclusione dei lavori in quella sede.

Per questo motivo, il relatore non ha ricevuto il mandato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Pastore, il disegno di legge n. 2677-B, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo del proponente senza relazione, neppure orale, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regola-

mento. Ciò conformemente alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

In conformità a quanto avvenuto in analoghe circostanze, non esiste, nel caso in questione, un relatore all'Assemblea, tale non potendosi considerare il relatore alla 1ª Commissione permanente. Quest'ultima, infatti, non avendo concluso i propri lavori, non ha conferito specifico mandato di fiducia.

Pertanto, non avranno luogo né la replica del relatore al termine della discussione generale, né l'espressione del parere da parte del relatore su emendamenti e ordini del giorno.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, debbo dire che ho presentato a malincuore la pregiudiziale di costituzionalità QP1 su questo provvedimento, perché so quante delle norme in esso contenute abbiano un valore positivo e quanta urgenza vi sia per la loro approvazione e per la conversione in legge del decreto-legge n. 355.

Ciò nonostante, credo fosse doveroso avanzare una pregiudiziale di costituzionalità, perché gravi ed evidenti sembrano le ragioni per le quali questo decreto-legge, in gran parte per le sopravvenute variazioni apportate dopo la sua emanazione, ha purtroppo modificato profondamente la sua natura, incorrendo in evidenti censure di costituzionalità.

Questo provvedimento – definito, in modo un po' irrispettoso ma purtroppo corrispondente ai suoi contenuti, decreto milleproroghe – si rivela incostituzionale già all'origine, per il carattere frammentario e disomogeneo delle sue disposizioni che lo pone in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione e con la sua *ratio*, nonché con l'articolo 15 della legge n. 400 del 1998, espressamente riconosciuta dal Capo dello Stato, nel messaggio di rinvio di una precedente legge nel marzo 2002, come «norma di carattere ordinamentale».

L'illegittimità delle leggi di conversione di decreti-legge che hanno apportato modifiche plurime e di contenuto eterogeneo al testo originario è stata rilevata già dal Presidente della Repubblica ed è presente in misura molto ampia anche nel provvedimento che oggi siamo chiamati ad esaminare.

Vi è però un ulteriore grave motivo di illegittimità costituzionale, che viene da un emendamento, approvato dall'altro ramo del Parlamento su proposta del Governo, illegittimo per violazione degli obblighi di copertura finanziaria. Mi riferisco, in modo specifico, ad una disposizione che proroga i benefici tributari per le ristrutturazioni edilizie; è una proroga che considero positiva e per la cui approvazione penso il Senato debba essere impegnato, ma la cui copertura finanziaria si sostanzia in un'autentica violazione della Costituzione.

Signori senatori, la norma introdotta dalla Camera prevede la rimodulazione delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, con un onere complessivo stimato dal Governo nella relazione tecnica di accompagnamento pari a circa 400 miliardi di vecchie lire per l'anno 2004. La copertura di tale cifra viene disposta con la proroga di un mese del termine previsto per il cosiddetto condono fiscale.

Credo sia la prima volta che, in tema di condoni, la proroga di un mese viene utilizzata come copertura di un evidente disavanzo, nel presupposto che il mero spostamento in avanti dei termini di presentazione delle domande possa incidere in modo positivo ed in misura così cospicua (ripeto: 400 miliardi di vecchie lire), in un solo mese, al fine di sostenere i costi delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio.

Voglio sottolineare, onorevoli senatori, che lo spostamento del termine probabilmente determinerà una penalizzazione per l'erario, perché provocherà, come effetto naturale, il ritardo nei pagamenti già programmati alla vigilia del termine scaduto. È per questo motivo che il decreto-legge viola l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Infine, signor Presidente, con grande rispetto per il Senato, dico che il modo in cui il Senato stesso viene trattato deve costituire anch'esso motivo di incostituzionalità. Noi viviamo tuttora in un sistema che prevede un bicameralismo perfetto. Poco fa il presidente Pastore ci ha detto che la 1^a Commissione si è dovuta riunire questa mattina e lei, signor Presidente, ha appena annunciato che tra circa un'ora decadranno tutti i nostri emendamenti e ordini del giorno.

Pertanto, anche sotto questo profilo, per violazione del diritto naturale del Senato di esaminare il provvedimento in tutte le sue qualità e in tutte le novità introdotte dalla Camera, si pone in evidenza la violazione dell'articolo 77 della Costituzione.

Per questi motivi, raccomando al Senato di deliberare di non procedere all'esame di questo decreto-legge per manifesta illegittimità costituzionale. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, aderisco alle argomentazioni avanzate dal senatore Zanda e vorrei aggiungere un profilo ulteriore.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore Villone, ma prima di darle la parola dovrei consentire ai colleghi di illustrare eventuali ulteriori questioni pregiudiziali. Poi passeremo alla discussione della questione pregiudiziale proposta.

VILLONE (*DS-U*). Era soltanto per porre una questione in ordine al Regolamento. Ritengo quindi che possa rientrare nel contesto della questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. La prego allora di attendere se qualche altro collega intende presentare ulteriori questioni pregiudiziali.

DONATI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei anch'io presentare una pregiudiziale di costituzionalità su questo decreto-legge. Innanzi tutto voglio ricordare all'Assemblea che nella prima discussione avvenuta in questa sede non avevamo presentato alcuna pregiudiziale, ritenendo sostanzialmente legittime le motivazioni sottese ai vari articoli, al di là del merito sul quale, evidentemente, ci siamo poi divisi.

Dopo il passaggio alla Camera dei deputati, riteniamo si debba invece presentare una pregiudiziale di costituzionalità perché all'articolo 21 è stato inserito un emendamento completamente estraneo alla logica di un decreto-legge (senza quindi i requisiti di necessità e di urgenza che esso dovrebbe contenere), con un articolo che contiene sostanzialmente la riforma delle concessioni autostradali e delle regole che devono informare tutto il settore, nonché l'approvazione con strumento legislativo, mentre la legge prescrive che si debba provvedere in via amministrativa, del IV atto aggiuntivo della convenzione tra ANAS e Autostrade.

Pertanto, il testo dell'articolo 21 è stato profondamente modificato introducendo una nuova disciplina in materia di determinazione e adeguamento delle tariffe autostradali in ordine a nuove convenzioni e a nuovi investimenti che le concessionarie potranno fare.

Nella riformulazione dell'articolo è addirittura scomparso – questo lo voglio sottolineare – ogni riferimento alla proroga, tant'è che la fissazione del termine per l'approvazione del IV atto aggiuntivo supera sia la questione temporale, sia l'intermediazione del CIPE e la affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Questo per dire che l'articolo 21, non avendo alcun limite di proroga riferito ad aspetti legislativi, in realtà è completamente nuovo ed estraneo alla logica di un decreto-legge che entra complessivamente nel merito, introducendo con strumento legislativo un atto mai approvato dal CIPE e dal Consiglio dei ministri, proprio nella logica di superare le divergenze presenti all'interno della maggioranza, che hanno avuto come effetto che il CIPE non approvasse quel documento.

Voglio ricordare che la regolamentazione dei criteri di determinazione delle tariffe autostradali è, in via generale, rimessa ad atti di natura amministrativa, tenuto conto dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1992, che prevede che sia il CIPE il soggetto competente della determinazione delle tariffe stesse.

Non appare quindi in alcun modo giustificata, vista anche la discussione in corso, la scelta di ricorrere allo strumento legislativo per apportare modifiche al sistema tariffario, in quanto deve essere del Governo la responsabilità di tali atti e non del Parlamento, all'interno, ovviamente, di una complessa valutazione che il CIPE e i Ministri competenti devono ovviamente fare e rendere nota.

Inoltre, dall'attuale articolo 21 è completamente assente la previsione di modalità e regole tali da tutelare in modo efficace l'interesse pubblico e i consumatori attraverso il contenimento, entro limiti accettabili, dei continui incrementi tariffari, anche alla luce delle valutazioni contenute nelle relazioni dei NARS che avevano espresso un parere negativo sul quarto atto aggiuntivo.

Questo per dimostrare che stiamo intervenendo sul merito di un provvedimento che non contiene più alcuna proroga, che stiamo parlando di un articolo estraneo al decreto-legge che reca, nel titolo, proroga di termini fissati dalle norme.

Infine, si rilevano molteplici profili di incostituzionalità con riferimento all'articolo 77 della Costituzione, in quanto vengono introdotte norme prive dei requisiti di necessità ed urgenza.

Risulta violata la necessaria omogeneità che deve caratterizzare il decreto-legge, che non deve essere oggetto di rilevanti modificazioni, estranee al contenuto originario, nel corso dell'esame parlamentare, utilizzando impropriamente un procedimento rafforzato, come rilevato nel messaggio di rinvio, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, della legge di conversione del 25 gennaio 2002, n. 4, da parte del Presidente della Repubblica, che aveva chiarito proprio questo aspetto, cioè che un decreto non può partire con un testo e risultare, infine, in un testo sostanzialmente diverso. Ora siamo esattamente di fronte allo stesso caso.

Risulta, inoltre, compresso oltre ogni ragionevole limite, il tempo a disposizione del Senato per l'esame del provvedimento. Voglio ricordare che questo testo è stato approvato alle ore 20,30 di ieri dalla Camera e (altro aspetto delicato che non ha consentito una discussione di merito in quanto la riforma delle concessionarie stradali dovrebbe essere un argomento che esaminano le Commissioni competenti), recando il provvedimento nel titolo il riferimento non esatto alla proroga di termini è stato affidato ovviamente alla 1^a Commissione, escludendo anche in questo caso le Commissioni di merito.

Questo è anche in contrasto con i Regolamenti parlamentari che stabiliscono che sulle specifiche materie sono le singole Commissioni competenti che esprimono pareri. Tutto questo non è accaduto su un atto di grande rilevanza, che riguarda la realizzazione delle opere strategiche. Poi, interverrò nel merito spiegando che con questa convenzione non si dà il via libera assolutamente a niente, ma si consente soltanto ai concessionari privati di aumentare i loro profitti in cambio di nulla. Risulta quindi ancora più incomprensibile la forzatura di inserire all'interno di un decreto-legge una norma estranea che non produce nemmeno gli effetti attesi.

Infine, si rileva la violazione dell'articolo 97 della Costituzione in quanto il provvedimento contrasta con il principio del buon andamento dell'amministrazione; qui si stabiliscono in via legislativa i profili tariffari, affidati invece per legge ad atti amministrativi, proprio perché non possono essere oggetto di speculazioni politiche, ma devono trovare riscontro nell'andamento dell'economia, nel controllo e rispetto delle convenzioni, nel rispetto degli investimenti previsti, nel rispetto anche della logica economica, ivi inclusa la questione tariffaria e i possibili effetti di inflazione che si possono determinare.

Anche per queste ragioni, chiedo, come il collega Zanda, di sostenere questa pregiudiziale di costituzionalità e di non procedere all'esame del provvedimento.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per illustrare un'altra questione pregiudiziale, e sarò brevissimo perché, lei capirà, saremmo intenzionati a fare almeno qualche votazione.

Tuttavia, vorrei porre altri due rilievi di carattere costituzionale, naturalmente sulle parti modificate durante l'esame alla Camera. Siamo di fronte ad un provvedimento che manifesta un carattere frammentario ed estremamente eterogeneo soprattutto – lo ripeto – nelle parti introdotte dalla Camera. Vi è, quindi, una violazione palese del dettato costituzionale ribadito, tra l'altro, dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che prescrive il requisito dell'omogeneità dei provvedimenti che vengono portati all'esame del Parlamento.

La seconda questione che voglio porre riguarda il profilo di costituzionalità relativa al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Mi riferisco in particolare al fatto che per coprire le norme di proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie viene utilizzata una parte delle quote delle maggiori entrate conseguenti all'aumento delle accise sulle benzine e un utilizzo parziale delle maggiori entrate derivanti dalla proroga del condono.

Voglio ricordare che ancora questa mattina in Commissione abbiamo sollevato tale questione, perché nelle precedenti iniziative di proroga di condoni il Governo non era mai arrivato a quantificare le maggiori entrate. In questo caso, la situazione è ancora peggiore, perché il Governo oltre a fornire una quantificazione priva di alcun fondamento utilizza queste presunte maggiori entrate a copertura di spese vere, che derivano dalla proroga delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

In particolare, signor Presidente, c'è una palese violazione dell'articolo 81 in quanto un onere certo viene coperto con un incremento di entrate future non adeguatamente quantificato, in contrasto con la prescrizione del quarto comma del citato articolo, come specificato dalla legge n. 468 del 1978 che appunto norma le questioni oggetto del nostro esame.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, voglio porre una questione che credo sia tecnicamente sull'ordine dei lavori. Aderisco agli argomenti esposti fin qui e ribadisco anche la questione pregiudiziale da noi già presentata in occasione del primo passaggio del disegno di legge al nostro esame, quanto a mancanza di urgenza, frammentarietà e disomogeneità che risultano aggravate dall'attuale testo.

Desidero altresì porre una questione sull'applicazione che lei fa dell'articolo 78, comma 5, del Regolamento. Lei, come ci ha annunciato, applicherà la cosiddetta ghigliottina alle ore 13,30 con la decadenza di tutti gli emendamenti.

L'articolo 78, comma 5, come tutti i colleghi sanno, prevede che il disegno di legge di conversione sia iscritto in ogni caso «all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento». Il punto che io desidero porre è il seguente: deve essere il trentesimo giorno, non può essere il ventinovesimo, il ventottesimo o il ventisettesimo.

Lei sta anticipando, rispetto al termine previsto, la ghigliottina, partendo dalla premessa che questo sia l'ultimo giorno utile, ma è l'ultimo giorno utile non perché è scritto nelle Tavole di Mosè, ma perché il calendario è stato definito in questo modo. Domani non è un giorno festivo per cui non ci si può convocare.

Allora, applicando la sua logica, signor Presidente, sarebbe teoricamente possibile far cadere il termine il primo giorno dei trenta, perché basterebbe non avere in calendario alcuna seduta per i successivi ventinove giorni, con una scelta che è una scelta di maggioranza.

Lei sta usando impropriamente l'articolo 78, comma 5, del Regolamento per stroncare l'ostruzionismo eventuale, ipotizzato, per far decadere tutti gli emendamenti. Uno strumento appropriato per fare questo c'è: si chiama questione di fiducia; per ottenere ciò che lei si propone di fare applicando male il Regolamento, il Governo dovrebbe porre la fiducia.

Lei, Presidente, – ripeto – sta applicando la norma del Regolamento in modo sbagliato, sta violando il Regolamento e sta operando – naturalmente non vi è alcuna censura personale nei suoi confronti – in frode del Regolamento di questa Assemblea.

Pongo, quindi, tale questione con forza: non possiamo accettare questa applicazione dell'articolo 78, comma 5, del Regolamento. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e del senatore Pagliarulo*).

PRESIDENTE. Senatore Villone, il calendario che fa fede in questa sede non è quello solare, lunare o le Tavole di Mosè, ma il calendario parlamentare.

Per quanto riguarda i decreti-legge in scadenza, il termine del voto finale si intende non secondo il calendario comune ma secondo quello par-

lamentare. Le cito un esempio emblematico: il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, fu posto ai voti con la cosiddetta ghigliottina nella seduta antimeridiana di giovedì 2 dicembre dello stesso anno.

Se vuole le posso citare una serie di altri precedenti, non riferiti certamente a periodi in cui io presiedevo.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, avrei qualcosa da dire sulla sua citazione dei precedenti, perché non sono mai stati applicati nel modo in cui ella ha detto.

PRESIDENTE. Senatore Turrone, mi riferisco al periodo in cui Presidente era il senatore Mancino.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, anche noi ci siamo fatti dare i precedenti e tutte le volte è successo che l'applicazione della cosiddetta ghigliottina è avvenuta nel corso del provvedimento e non anticipando...

PRESIDENTE. Vede la trasparenza degli Uffici dove arriva, abbiamo tutti i precedenti.

TURRONI (*Verdi-U*). Come dicevo, la ghigliottina non è stata anticipata all'inizio dell'esame del provvedimento.

Ha ragione, quindi, il collega Villone: questo è un precedente che non esisteva, è una sua interpretazione dei precedenti che crea un ulteriore *vulnus* al Regolamento. Spetterà poi alla sua coscienza decidere.

Chiedo, signor Presidente, che prima della votazione della questione pregiudiziale sia effettuata la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Turrone, l'esempio che le ho citato è la fotocopia della giornata odierna, un giovedì mattina con gli stessi termini temporali.

Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Turrone risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (I senatori dell'opposizione segnalano che nei banchi della maggioranza vi sono tessere inserite alle quali non corrispondono senatori).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2677-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata con diverse motivazioni, dai senatori Zanda e da altri senatori (QP1), Donati e Ripamonti.

Non è approvata.

Colleghi, desidero ricordarvi che alle ore 13,30 dovrebbe avere luogo il voto sul provvedimento in esame, ma era stata stabilita anche un'organizzazione dei tempi per cui avevo attribuito dieci minuti per Gruppo. Li considererò con una certa elasticità; tuttavia, vi invito a tenerne conto. Vi potrebbero essere inoltre votazioni sugli emendamenti e pertanto non siete autorizzati ad allontanarvi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, in sede di discussione delle pregiudiziali i miei colleghi hanno chiarito solo in parte i nostri motivi di contrarietà a questo provvedimento. Li avevamo già illustrati nel loro complesso durante la prima lettura in questo ramo del Parlamento ma durante l'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati il provvedimento è stato ulteriormente modificato in senso negativo.

In particolare, sono state introdotte norme che riguardano i rifiuti prodotti dalle navi, i residui da carico e le concessioni autostradali, cioè il regalo che viene fatto alla Società autostrade. Ritengo che questo *cadeau* sia stato provocato o richiesto dalla medesima Società Autostrade ed è evidente che i benefici economici che vengono prelevati dalle tasche degli italiani – perché per anni e anni si pagheranno pedaggi – andranno a vantaggio della Società Autostrade, per ripianare i buchi della medesima. Si tratta di un prelievo che va a beneficio della Società Autostrade e credo vi sia eccessiva condiscendenza da parte di taluni settori della maggioranza e del Governo nei confronti di tale vicenda.

Probabilmente si è trattato di un doppio vantaggio: economico per la Società Autostrade e forse di sostegno, di affetto o di vicinanza alla proprietà della Società medesima. Credo che ciò si debba sapere in quest'Aula, perché neppure il CIPE aveva avuto il coraggio di votare quanto stiamo votando oggi. Il regalo che viene fatto alla Società Autostrade nep-

pure il CIPE aveva avuto il coraggio di farlo; lo sta facendo questa maggioranza e voglio che la stessa ascolti con orecchie attente quanto si appresta a votare: un regalo alla Società Autostrade.

Passo a un'altra questione, anche perché ho pochissimo tempo a disposizione. Avete riproposto alla Camera le norme che riguardano la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio. Ebbene, qui dobbiamo capirci.

Noi questa norma l'avevamo proposta in finanziaria e per essa ci eravamo battuti; solo che la mancata comprensione di tali questioni da parte del fantasioso Ministro dell'economia ha fatto sì che ci fosse l'IVA al 20 per cento e che venisse ridotto il *plafond* delle somme che si potevano detrarre. Tant'è vero che ieri «Il Sole 24 ORE» pubblicava un articolo che dimostrava che c'era stata una caduta del 13,6 per cento degli introiti, evidenziando che quanto sostenevamo era giusto. Adesso voi lo riproponete.

Noi avevamo e abbiamo presentato emendamenti per riportare a 100.000 euro il *plafond*, dal livello al quale lo avete abbattuto. Confermiamo inoltre che la proposta di ridurre l'IVA al 10 per cento è del centro-sinistra; oggi voi cercate di appropriarvene, ma i cittadini lo sapranno.

L'altra norma che per noi è intollerabile è quella che prolunga diversi condoni tombali. D'altronde, abbiamo un Presidente del Consiglio che dice che è giusto non pagare le tasse. Abbiamo qui una norma che ormai è divenuta organica e non temporanea ed occasionale.

Si è sempre detto che le norme che venivano introdotte nei nostri provvedimenti per ripianare il *deficit* e per intervenire sulla finanza pubblica non erano strutturali; ma cosa c'è di più strutturale dei condoni che voi state proponendo e riproponendo in modo tale che essi siano permanenti e continui?

La vera norma strutturale che questo Governo ha adottato ai fini della finanza, del risanamento e del ripianamento del debito e dei propri investimenti è quella relativa ai condoni. Quindi, l'Unione Europea a questo proposito sbaglia davvero.

Abbiamo presentato emendamenti migliorativi di questo decreto che consideriamo profondamente sbagliato. Voi adottate in modo per noi inaccettabile questo meccanismo della tagliola; sappiamo la ragione per la quale esso viene adottato: consentire quel *cadeau* di cui ho parlato all'inizio, dare dei vantaggi alla Società Autostrade e alla società che ne detiene il pacchetto azionario. Un bel regalo, fatto forse perché sta arrivando Pasqua.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi, l'articolo 21 del provvedimento, a mio giudizio, contiene pesanti violazioni non solo procedurali, ma soprattutto di direttive in materia di appalti e concessioni. Infatti, il comma 1 chiarisce che nuovi e rilevanti interventi aggiuntivi nel settore delle concessionarie autostradali non saranno più soggetti a gara, come invece la direttiva comunitaria 93/37 prevede (e l'Italia ha recepito

e applicato questa normativa), ma saranno affidati alle attuali concessionarie, che, in cambio potranno ottenere un robusto incremento di aumenti tariffari per i prossimi dieci anni. Questa è la prima grossa violazione che voglio segnalare.

Voglio ricordare che la Commissione lavori pubblici del Senato aveva già avuto modo di discutere questo delicato aspetto, e aveva optato, alla fine, con la legge n. 166 del 2002, per chiarire che ogni nuovo intervento non previsto in convenzioni già assentite doveva essere soggetto a gara d'appalto.

Questo per la logica ragione che un Governo e un Parlamento che parlano continuamente di mercato, di libertà d'azienda, di concorrenza, non potevano lasciare che nel settore delle concessionarie autostradali, diversamente dal passato, non entrassero nuove regole che consentissero il pieno rispetto delle direttive e l'ingresso di nuovi operatori, ovviamente mediante gara, portando concorrenza e trasparenza, nell'interesse collettivo, in modo pieno anche in un settore che era vissuto soltanto di monopoli.

Ebbene, con il citato comma 1, torniamo indietro. Le attuali convenzioni già prevedono rilevanti adeguamenti. Da questo punto di vista, ho presentato all'articolo 21 una serie di emendamenti tendenti, tra l'altro, a chiarire che i nuovi investimenti potranno riguardare esclusivamente opere connesse alla rete in termini di terze corsie, adeguamenti, sicurezza e manutenzione e che ogni nuovo e rilevante investimento autostradale dovrà essere (come la normativa anche europea prescrive) soggetto a gara.

È inutile che ribadisca che, se approverete questa norma, i Verdi si rivolgeranno alla Commissione europea, all'Autorità garante per i lavori pubblici, all'Autorità garante per la concorrenza, perché è inaccettabile che, nonostante tutte le parole e le promesse, si escluda il settore delle concessionarie autostradali da qualsiasi logica di concorrenza e mercato.

Per quanto riguarda le tariffe e gli investimenti, con questo meccanismo consentiamo che, al momento dell'approvazione di un progetto (è sicuramente un passo avanti rispetto al passato, ma è ancora decisamente troppo poco), scattino delle tariffe autostradali, facendo pagare al cittadino un investimento di cui ancora non gode in termini di servizi.

Vorrei ricordare che è già stata abbondantemente pagata dai cittadini che utilizzano la rete autostradale la variante di valico che però non c'è e la sua realizzazione è prevista dalla Società Autostrade per il 2011. Per quanto ancora i cittadini dovranno pagare mediante tariffe investimenti di cui non si vede l'ombra?

Il CIPE non ha approvato il piano ANAS-Autostrade, (quarto atto aggiuntivo) perché, come è noto, è insorta un'importantissima e delicatissima questione in ordine alla valutazione del quinquennio precedente. La Società Autostrade e, in particolare, i NARS hanno dato un'interpretazione molto precisa: se un'autostrada ha incassato immediatamente gli aumenti tariffari, non ha fatto gli investimenti attesi, se non nella misura del 13 per cento, e si è conseguentemente ritrovata (anche a causa di sottostimate previsioni di traffico, che è in realtà risultato doppio) utili ed extra-

profitti, rispetto al piano finanziario, dell'ordine di circa quattro volte le previsioni, occorre, alla verifica del quinquennio (esattamente la condizione in cui ci troviamo oggi), regolare la situazione con un nuovo meccanismo di *price cap*, riducendo le tariffe a parità di investimenti che la Società Autostrade deve comunque fare.

Ebbene, i NARS hanno espresso questo parere negativo, il CIPE non ha quindi approvato il piano dopo un dibattito anche di carattere politico che si è svolto al suo interno e il risultato è che la questione è stata affrontata con un emendamento a questo decreto: così, adesso sarà il Parlamento, aggirando le normali procedure ed espropriando il CIPE, ad approvare la quarta convenzione ANAS-Autostrade.

Come se non bastasse, visto che il CIPE è stato un intralcio all'approvazione del quarto lotto aggiuntivo, le nuove convenzioni e gli aumenti tariffari non saranno decisi dal CIPE, che viene completamente distolto da questi compiti. La stranezza è che il CIPE, che interviene su tutti gli incrementi tariffari (penso alle ferrovie e a tanti settori dei servizi), sarà invece esonerato dal dire la sua su questi aumenti tariffari, pur conoscendo il peso rilevante che, in termini macroeconomici, ha la rete autostradale per il fatto che moltissimi cittadini la utilizzano.

C'è la grande illusione (lo dico soprattutto ai colleghi della maggioranza) che, se darete il via libera a questo provvedimento, partiranno tante nuove opere strategiche che il Governo ha promesso in tutta Italia. Ebbene, andiamo a vedere cosa è scritto nella nuova convenzione ANAS-Autostrade.

Vi sono, effettivamente, 9 miliardi di investimenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti e non realizzati, ma in realtà vi sono poche opere: una serie di terze e quarte corsie; la variante di valico, che – voglio ricordarlo – dal 2001 ha tutte le carte in regola per essere immediatamente realizzata, ma ancora non decolla, con un forte contenzioso in ordine alla gara (le solite cose all'italiana); il passante di Genova, sul quale vi sarà sicuramente un intervento in sede europea, come già è avvenuto per quello di Mestre, per capire se sia lecito o meno inserirlo in questo atto aggiuntivo senza gara. Non vi sono altri investimenti rilevanti.

Anche il passante di Mestre viene completamente pagato con risorse pubbliche ed è *pro quota* per la Società Autostrade, la quale poi rimborserà all'ANAS un anticipo che in realtà diamo noi con soldi pubblici; ciò rende ancora più ingiustificato il mancato ricorso a una gara, proprio perché quello era stato uno dei motivi che avevano convinto l'Unione Europea a procedere senza gara.

Quindi, la «Bre-Be-Mi», la Pedemontana veneta, la Pedemontana lombarda, la Romea commerciale, il Corridoio tirrenico meridionale, l'autostrada Livorno-Civitavecchia, opere che Autostrade promette di realizzare perché le ritiene nella propria concessione oppure mediante gara (penso, ad esempio, alla Romea, ma i casi sono diversi), non sono citate nella convenzione, che pure acconsente ad un rilevante piano di investimenti e ad un relevantissimo piano decennale di aumenti delle tariffe.

Quindi, è falso dire, come spesso ha sostenuto il ministro Lunardi ricattando sostanzialmente tutta la compagine di Governo, che se non approviamo questo piano non partiranno le grandi opere, perché esso si dimostra vuoto di opere e tutte quelle aggiuntive per le quali la Società Autostrade si candida o che la stessa ha nella propria concessione avranno bisogno di altri aumenti tariffari e di altri atti aggiuntivi.

È esattamente la ragione per cui si approva questa norma, che produrrà maggiori incrementi tariffari e maggiori extraprofiti per la Società Autostrade, in assenza di un rispetto sostanziale della convenzione vigente, rinnovata con le stesse caratteristiche senza valutarne esattamente l'andamento.

Chiedo quindi a quest'Aula di correggere almeno nelle sue parti più macroscopiche questa pesante violazione, facendo in modo che si addiunga ad un corretto rapporto di convenienza tra interesse privato, interesse pubblico e realizzazione di investimenti, nonché in termini di servizi forniti ai cittadini.

L'articolo 21 del provvedimento, invece, è un esplicito favore alla Società Autostrade, non l'espressione di regole nell'interesse dei consumatori e nell'interesse pubblico in tempi in cui le risorse sono invece totalmente scarse da richiedere forti correzioni per raggiungere gli obiettivi.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, interverrò in particolare sull'articolo 21. Di che cosa si tratta? Vorrei che soprattutto i colleghi della maggioranza prestassero un attimo di attenzione. Voi sapete che nei mesi scorsi c'è stato un forte contrasto in seno al CIPE, laddove il ministro Tremonti, per diversi mesi, non ha inteso convalidare con la propria sottoscrizione la nuova convenzione intercorsa tra ANAS e Società Autostrade.

Il motivo addotto da Tremonti per questa critica era serio e condiviso. Il Ministro aveva osservato che negli anni intercorsi fra la sottoscrizione della convenzione e oggi (quindi un periodo di circa sei anni), mentre gli aumenti tariffari erano stati puntualmente erogati ed incassati dalla Società di gestione autostradale, gli investimenti che questa si era impegnata a fare in quel periodo non avevano visto la luce.

Tremonti osservava che alla data del 2003, quando la Società aveva incassato tutti gli aumenti e per questo esibiva un bilancio nel quale ogni anno vi erano 1.200 miliardi di vecchie lire di utili (contro la previsione, contenuta nella convenzione sottoscritta all'inizio, di 250 miliardi), la differenza tra i 1.200 miliardi di utili realizzati e i 250 preventivati era tutta da ascrivere al fatto che non erano stati realizzati gli investimenti promessi e sottoscritti in convenzione. Ebbene, Tremonti aveva ragione: le cose stanno esattamente così.

Alla modifica dell'atto convenzionale il Ministro dell'economia sosteneva che non bisognasse aumentare ulteriormente le tariffe, bensì diminuirle. Il braccio di forza è durato un anno e dopo un anno si risolve con questo provvedimento, che toglie le castagne dal fuoco al CIPE ma le

mette nelle nostre mani, perché adesso siamo noi a dover decidere sul punto.

E come decidiamo? Con un tratto di penna: chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, pensiamo al futuro. Soltanto che con quei 1.200 miliardi all'anno di utili non trasformati in investimenti cosa è stato fatto dalla Società Autostrade?

Voi ricorderete che circa un anno fa una piccola società, posseduta dai soci principali di Società Autostrade, e cioè dalla famiglia Benetton, ha lanciato sulla Società Autostrade un'OPA totalitaria del valore di 20.000 miliardi di vecchie lire, acquistando l'intero pacchetto azionario della Società Autostrade.

La piccola società non aveva i soldi per fare quest'operazione e si è indebitata con le banche pesantemente, per circa 15.000 miliardi; poi naturalmente ha fatto la fusione con la società acquistata portando il debito dentro la Società Autostrade. Quindi, la società che aveva risorse finanziarie è diventata essa stessa una società indebitata, le banche hanno cominciato a preoccuparsi e i Benetton hanno chiesto ulteriori incrementi tariffari per garantirsi rispetto al debito contratto con le banche.

Io capisco che un secondo caso Parmalat sarebbe grave per il Paese, ma non comprendo perché dobbiamo, con la nostra decisione, mettere del denaro nelle tasche della famiglia Benetton. Questo è il punto, sul quale credo non possiamo decidere con leggerezza. Se approveremo ciò che è scritto nel provvedimento al nostro esame faremo un'operazione grave e sbagliata.

Io vi prego, colleghi, di riflettere su questo punto. Sarebbe stato possibile scorporare questo argomento perché non c'è nessuna proroga di termini in questa normativa, c'è semplicemente la necessità di trasferire del denaro dalle tasche dei cittadini alle tasche di una società privata. Questo penso sia profondamente sbagliato e per questo vi chiedo di riconsiderare le cose che stiamo facendo, perché compiamo in questo momento un atto contrario agli interessi del Paese, dei cittadini, e che va solo nell'interesse di un soggetto privato.

Loro sostengono che se faremo così, loro faranno gli investimenti che non hanno fatto precedentemente. Non è vero! Promettono di fare altri investimenti per 4,5 miliardi di euro quando non sono stati capaci di fare i precedenti investimenti sempre per 4,5 miliardi di euro. Promettono cioè di fare il doppio quando non sono stati capaci di fare neanche la metà. Bisogna che questo il Parlamento lo sappia, è necessario che il Senato lo sappia perché tra poco tali questioni diventeranno cosa nota all'opinione pubblica.

Fermiamoci quindi per un attimo alla soglia di questo baratro, perché stiamo per compiere un atto realmente grave e, se lo facciamo, non so come poi ci potremo tornare sopra. È vero, la legge stabilisce che gli aumenti ulteriori cominceranno nel mese di luglio, ma io non credo che da oggi al mese di luglio, se approviamo questo provvedimento, noi potremo tornarci sopra. Quello che facciamo oggi, purtroppo, segnerà tutto il tempo

che viene. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Marino. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallone. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente anch'io mi soffermerò, in particolare, sull'articolo 21 del provvedimento in discussione, il quale introduce una nuova regolamentazione dei criteri di determinazione delle tariffe autostradali, in modo che nella determinazione di queste si tenga conto non solo degli investimenti realizzati ma anche degli investimenti previsti, permettendo così l'adeguamento delle tariffe anche durante il periodo di realizzazione delle opere. Insomma, è come se dicessimo che il rinnovamento dell'attività commerciale di un negozio viene fatto pagare in anticipo dalla clientela.

Già solo per questo aspetto, la norma presenta alcuni profili di inopportunità e serie ragioni per opporsi alla sua approvazione.

In primo luogo, l'adeguamento delle tariffe autostradali non è rimesso ad atti di rango legislativo, ma ad atti di natura amministrativa, tenuto conto che l'articolo 11 della legge n. 498 del 1992 individua nel CIPE il soggetto competente alla determinazione delle tariffe medesime. Contrariamente a quanto si può credere, il ricorso allo strumento legislativo rischia di irrigidire il meccanismo di formazione delle tariffe a scapito degli utenti, sui quali ricade il relativo onere economico.

In secondo luogo, l'articolo 21 non specifica la norma contenente il termine che si intende prorogare, per cui andrebbe stralciato dal decreto-legge per estraneità di materia.

Per entrare più nello specifico, il meccanismo di determinazione annuale delle tariffe introdotto dall'articolo in esame è assolutamente incerto e demandato alla pressoché totale discrezionalità del concessionario, con conseguente grave danno per gli utenti.

La previsione di due termini (30 settembre e 15 novembre) entro i quali il concessionario deve comunicare le variazioni tariffarie introduce inoltre un illogico elemento di complicazione e confusione dell'agire del concessionario medesimo, che, peraltro, certamente redige con grande anticipo rispetto al 30 settembre di ogni anno il «piano di interventi aggiuntivi», soprattutto se questi comportano i «rilevanti investimenti» in grado di giustificare l'aumento della tariffa!

Ultimo elemento di contrarietà alla norma sta nel fatto che le modifiche delle convenzioni e la stipula del IV atto aggiuntivo tra ANAS e Autostrade del 23 dicembre 2002, anziché essere approvate con decisione del CIPE e con l'emanazione di un decreto interministeriale sono demandate al Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia.

Vi è poi un'altra importante osservazione critica da fare relativamente al calcolo della «tariffa» autostradale con particolare riferimento alla convenzione tra ANAS e Autostrade.

Il panorama delle concessioni autostradali in Italia è rappresentato da ventiquattro società, di cui otto facenti capo al gruppo Autostrade, alle quali sono affidati 3.384 chilometri di rete, tredici società con azionariato misto, pubblico e privato che gestiscono complessivamente 2.318 chilometri di autostrade.

L'articolo 11 della legge n. 498 del 1992 prevede che le concessioni esistenti vengano revisionate sulla base di direttive in materia tariffaria emanate dal CIPE. Tali direttive sono state emanate, in particolare, con la delibera CIPE 20 dicembre 1996, che ha individuato i criteri operativi in base ai quali verranno definite le tariffe, che sono stati applicati in sede di rinnovo degli atti convenzionali autostradali.

Tali criteri operativi, in base ai quali vengono determinate le tariffe, hanno il loro fulcro nel piano finanziario: esso contiene infatti le previsioni delle entrate del concessionario in relazione all'andamento futuro del traffico e le previsioni delle uscite del concessionario sia in termini di spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per gli investimenti finanziari connessi alla gestione del servizio. In particolare, la direttiva CIPE prevede che il livello tariffario risultante dal piano venga adeguato ogni cinque anni mediante la somma di tre incrementi-decrementi percentuali.

È strano, signor Presidente, che si parli di decrementi, evento che non si è mai verificato nemmeno una volta. Da persona che, come tutti gli italiani, utilizza le autostrade, devo dire che mi pare che il nostro livello autostradale sia tra gli ultimi dell'Unione Europea, che il nostro sistema autostradale per quanto attiene alla sicurezza sia tra gli ultimi dell'Unione Europea, che tra l'altro sia uno dei più cari dell'Unione Europea, che la manutenzione non venga eseguita. Mi sembra che nel settore delle autostrade ci sia una forte *lobby* probabilmente anche sostenuta all'interno del Parlamento, altrimenti è difficile comprendere come sia pensabile approvare questo articolo 21 e non immaginare il regalo che si fa ai concessionari, che – è stato detto prima – non hanno mai investito, che pretendono anticipatamente le risorse da investire e che mantengono il nostro sistema autostradale a livelli bassissimi.

In questa sede sentiamo ogni tanto l'esigenza di parlare di sicurezza: vi pare che le nostre autostrade siano sicure?

In questi mesi ho letto le svariate interrogazioni che molti colleghi, sia alla Camera che al Senato, hanno presentato. In particolare, alla Camera in questa legislatura fino al mese di dicembre scorso sono state presentate 144 interrogazioni, al Senato 72.

Ciò vuol dire che quest'Aula del Parlamento, così come quella della Camera, hanno avuto modo di intervenire sulla questione delle autostrade chiedendo chiarimenti sulla gestione e sulla condizione di alcuni tratti autostradali. Si è parlato, per esempio, dei disagi autostradali registrati sulla A3 Salerno-Reggio Calabria, dei progetti infrastrutturali sulla A12 Livorno-Civitavecchia, sulla situazione viaria nel Veneto, sui conflitti di interessi in capo al ministro Lunardi, sulla situazione di arretratezza della rete viaria in Sicilia ed, infine sulla situazione viaria in Piemonte e in

Lombardia, in particolare con quesiti relativi alla ss. 26 Chivasso-Ivrea-Aosta e alla A9 Lainate-Como-Chiasso.

Abbiamo, ripeto, il peggior sistema autostradale dell'Unione Europea e stranamente la tariffa è diventata una tassa in capo ai privati che aumenta non solo per effetto dell'inflazione. In proposito, voglio ricordare che nel decreto non si cita il DPEF come elemento di riferimento ma ci si riferisce genericamente all'inflazione senza specificare come e dove sarà stabilita, se quella prevista nel DPEF o quella pubblicata dall'ISTAT.

Questo sta a denotare, così come ha detto qualche collega, che stiamo facendo un grande regalo a questi signori. Tutto ciò, comunque, signor Presidente, denota come la materia sia degna della massima attenzione da parte di tutti: Governo, maggioranza ed opposizione.

A mio avviso, occorrerebbe valutare l'opportunità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta – altro che aumentare le tariffe! – per le tante, direi troppe circostanze poco chiare in cui non sono state applicate le disposizioni europee. (*Richiami del Presidente*). Mi avvio a concludere, signor Presidente.

Non sfugge a nessuno che uno dei problemi maggiori nella gestione autostradale sono le manutenzioni, sono gli appalti; normalmente le società gestiscono ma, così come emerge dalla documentazione e dalle interrogazioni citate, non si applica la normativa, né quella dell'Unione Europea, né quella nazionale. (*Commenti del senatore Semeraro*).

Siete stati eletti per migliorare. Voi non potete dire «prima»; oggi governate voi, avete chiesto all'Italia e agli italiani di governare meglio e di cambiare le cose, ma se fate peggio, vuol dire che avete tradito la volontà degli italiani.

Questi signori non solo gestiscono, ma addirittura si autoappaltano i lavori con un danno sicuramente per il Paese e per i cittadini, che di fatto le tariffe... (*Il microfono si disattiva automaticamente. Il Presidente ne dispone la riattivazione*).

PRESIDENTE. Un attimo, senatore Vallone, e le diamo nuovamente la voce.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Scusi, Presidente, mi lasci finire.

PRESIDENTE. Appunto, stiamo ridandole la voce.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Sicuramente voi, con questa approvazione, peggiorate le condizioni degli italiani (perché le tariffe le pagano e le pagheranno), facendo un regalo a quei signori che magari vi sono molto amici. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sarò molto breve perché tutto è stato già detto e mi sembra inutile soffermarmi ulteriormente sul

provvedimento. Vorrei dire soltanto due cose all'Aula e agli onorevoli senatori.

La prima inerisce la questione della copertura delle agevolazioni tributarie ricavata con la proroga di un mese del condono fiscale. È un sistema molto interessante per reperire risorse di copertura di provvedimenti che altrimenti sarebbero scoperti. Mi meraviglia.

Chiedo quindi al Governo come mai non abbia pensato ad una proroga di dieci mesi, visto che con un mese è riuscito a ricavare 400 miliardi di vecchie lire per coprire un provvedimento senza copertura. Mi chiedo perché non l'abbia prorogato per dieci mesi, ottenendo così dieci volte i 400 miliardi.

L'articolo 21 è stato già commentato ampiamente da chi mi ha preceduto. Voglio ricordare soltanto che noi stiamo, con legge, rifacendo la convenzione tra lo Stato e la Società Autostrade, oltre che eliminando il sistema di gare da tutto il settore autostradale.

Noi, con legge, possiamo sopprimere la competenza del CIPE riguardo al rinnovo della convenzione delle autostrade; possiamo eliminare l'ANAS, che è il concedente rispetto alla concessionaria Autostrade; possiamo anche eliminare il sistema delle gare (vedremo poi in Europa quanto è legittimo questo meccanismo). Quel che non possiamo fare con questa legge è annullare un contratto scaduto e violato da una delle due parti, perché il Governo ha onorato il contratto del 1997 aumentando le tariffe autostradali.

Vorrei sapere dal Governo che cosa pensa il CIPE del contratto scaduto, che la Società Autostrade ha onorato solo al 13 per cento ottenendo invece al 100 per cento gli aumenti delle tariffe richiesti. Cosa dice l'ANAS che non è riuscita ad ottenere il rispetto del contratto precedentemente stipulato nel 1997?

Signor Presidente, siamo di fronte ad un depauperamento chiaro del patrimonio pubblico. Le autostrade non sono della Società Autostrade, sono dello Stato e della collettività. Nel 1997 era stato stipulato un contratto che prevedeva 8.000 miliardi di vecchie lire di investimenti; di questa cifra sono stati investiti soltanto 1.000 miliardi al 13 per cento e la Società Autostrade ha ottenuto gli aumenti tariffari che erano corrispondenti agli investimenti che avrebbe dovuto effettuare e che non sono invece stati fatti.

Siamo davanti ad un vero e proprio aiuto di Stato nei confronti di una società privata contro tutte le leggi di concorrenza dell'Unione Europea e siamo di fronte ad un depauperamento del patrimonio pubblico per una cifra molto consistente.

Tutto questo credo che fra poco, signor Presidente, purtroppo entrerà nella competenza di autorità pubbliche di controllo che invece non avrei voluto si dovessero interessare a questa materia. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turci. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che con questo decreto-legge, così come modificato dalla Camera, siamo di fronte ad un'ulteriore proroga dei termini delle varie tipologie di condoni approvati o meglio prorogati ed estesi con l'ultima legge finanziaria.

Non c'è ormai semestre che non ci veda di fronte a nuovi condoni o a nuove proroghe dei condoni in essere: quella che doveva essere una misura eccezionale, *una tantum*, sta diventando una prassi della politica fiscale, una vera e propria dipendenza dalla droga dei condoni.

Ma ciò che è paradossale è che questo decreto-legge, attraverso la proroga di un mese delle scadenze dei condoni già in essere negli anni fiscali 2001-2002, preventiva una maggiore entrata per circa 400 miliardi di vecchie lire. Questa è la forma più creativa per calcolare le entrate dello Stato che io abbia finora trovato in questa legislatura.

Se penso che contemporaneamente il Presidente del Consiglio ha dato copertura politica e morale all'evasione fiscale, devo dire che siamo di fronte ad una misura che non ha nessun fondamento in termini di future entrate per lo Stato e quindi ad un vero e proprio *deficit* occulto che agguingiamo allo stato già depauperato della finanza pubblica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, le argomentazioni espresse dai Verdi ed anche dal senatore Brutti fanno parte di una particolare visione del problema.

Per quanto attiene alla proroga dei benefici sulle ristrutturazioni edilizie, essa era già prevista in molti emendamenti che al Senato furono ritirati e che alla Camera sono stati ripresentati; in Commissione sono stati nuovamente ritirati proprio perché il Governo aveva preannunciato un decreto; poi si è colta l'occasione di questo provvedimento. È evidente che la copertura ha infastidito, però, credo che stante la situazione delle casse dello Stato non si poteva fare altrimenti.

Per quanto riguarda poi l'articolo 21 le Camere la vedono in modo diverso fra loro. Ho assistito per alcuni giorni al dibattito alla Camera, dove è prevalso il giudizio che il Governo volesse assegnare al Parlamento il compito di approfondire la problematica della gestione degli 80.000 miliardi di vecchie lire che necessitano per il programma delle ristrutturazioni delle nostre strade.

Vedo invece che qui al Senato il problema viene visto in maniera diversa. Sembra cioè che il Governo abbia voluto fare un regalo a qualcuno, espropriando il Parlamento ed il Senato. Si tratta quindi di due visioni opposte da parte dell'opposizione. Non sono questi i termini della questione, nella maniera più assoluta. Non credo che questo o altri Governi possano permettersi di fare regali a chicchessia.

Ritengo che il momento attuale sia estremamente delicato e credo che la *ratio* della norma dell'articolo 21 sia da ricercare nel fatto che il Ministero delle infrastrutture, con la concertazione del Ministero dell'economia, deve vigilare sui lavori che vengono svolti, soprattutto in presenza di cifre così altisonanti.

Di questa norma non si è parlato, ma è stato accolto un emendamento a firma dell'onorevole Duca, dei Democratici di Sinistra, che ripristina le provvidenze per la ristrutturazione degli aeroporti. Era stato commesso un errore nella finanziaria, poiché era stata prevista una cifra cospicua solo per l'aeroporto di Venezia; con un emendamento trasversale, come si suol dire, questa cifra è stata ripristinata per tutti gli aeroporti nazionali.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolato, quella che si riferisce al risovvenzionamento degli stanziamenti per Pietrelcina, anche in questo caso si tratta di un emendamento trasversale, cioè tutta la Camera ha accettato questo sforzo, sebbene la Commissione bilancio avesse espresso un parere negativo al riguardo.

Questa è la realtà delle cose, anche se nella dialettica parlamentare credo sia comunque legittimo fare le considerazioni che ho ascoltato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Essendo stato superato il termine delle ore 13,30, dobbiamo applicare la cosiddetta ghigliottina, che si applica anche al Governo e non solo alle opposizioni. Decadono quindi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati agli articoli del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo pertanto alla votazione finale.

ANDREOTTI (*Aut.*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI (*Aut.*). Signor Presidente, dichiaro che oggettivamente, e in modo particolare dopo aver ascoltato le motivazioni del senatore Zanda, sarei portato a votare contro.

Voto invece a favore con questa motivazione. Fra poco, in sede di riforma, discuteremo dei poteri del Presidente del Consiglio al fine di ampliarli, perché si dice non ne abbia abbastanza; uno dei motivi invece per non cambiar niente risiede proprio nella constatazione che nessun decreto-legge è stato mai respinto.

Per questo voto a favore. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e del senatore Petrini.*)

TURRONI (*Verdi-U.*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, non voglio utilizzare altro tempo, intervengo solo per annunciare che voteremo ovviamente contro e per confermare che la nostra posizione negativa deriva... (*Commenti dai banchi del centro-destra*).

PRESIDENTE. Adesso qualcuno va fuori e ci resta per qualche seduta; non mi sembra proprio il caso per come sono andati i nostri lavori di fare dei muggiti.

TURRONI (*Verdi-U*). Dicevo che noi votiamo contro, soprattutto perché riteniamo inaccettabile quel regalo che si fa sfilando soldi dalle tasche dei cittadini italiani a vantaggio della Società Autostrade.

Colgo anche l'occasione, Presidente, per chiedere la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2677-B

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(2720) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2720.

Il relatore, senatore Boschetto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, consegno agli atti una brevissima dichiarazione scritta, riservandomi di integrarla in sede di illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

L'avvio della discussione delle mozioni all'ordine del giorno avrà luogo in altra seduta.

Per la discussione di una mozione, lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

SERVELO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELO (*AN*). Signor Presidente, vorrei attirare la sua attenzione e quella dei colleghi sulla situazione, molto difficile e drammatica dal punto di vista sociale, che si è determinata ad Abbiategrasso con la minacciata chiusura della Iar-Siltal. Un tale provvedimento danneggerebbe almeno 500 o 600 famiglie.

Allora, chiedo alla cortesia del Presidente di voler iscrivere all'ordine del giorno di una prossima seduta l'interrogazione 3-01448, che ho presentato con carattere d'urgenza, perché si dia risposta alle popolazioni colpite da questa situazione di crisi.

PRESIDENTE. Senatore Servello, il Governo è già stato sollecitato in tal senso.

GIULIANO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO (*FI*). Signor Presidente, vorrei sollecitare, rispettivamente, la risposta a due interrogazioni, la 3-00275 e la 4-00832, che ho presentato sulla gestione dei rifiuti da parte del Commissario straordinario per la Campania.

Per l'ennesima volta in questi giorni dei cittadini sono stati costretti a scendere in piazza e presidiare il territorio per evitare che altre centinaia e centinaia di tonnellate di rifiuti venissero scaricate in provincia di Caserta,

eludendo quel principio della provincializzazione dei rifiuti secondo il quale ciascuna Provincia provvede a smaltire i propri rifiuti. È una situazione drammatica e vi è il pericolo d'inquinamento delle falde acquifere e della filiera bufalina, che è un settore trainante della nostra Provincia.

Stamattina il Parco Saurino, che è la discarica nella quale doveva avvenire tutto ciò, è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria e i moti di piazza che si minacciavano per fortuna sono stati sventati.

Ho già sollecitato queste due interrogazioni, però a tutt'oggi non ho avuto alcuna risposta. Quindi, invito la Presidenza del Senato a sollecitare nuovamente il Governo in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Giuliano, la Presidenza si farà carico di sollecitare le sue interrogazioni.

LAURO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (*FI*). Signor Presidente, ho già richiesto in passato che fosse inserita all'ordine del giorno la mozione 1-00092, che non è, invece, tra quelle in discussione oggi. Poiché ne sono il primo firmatario e vorrei che si dibattesse l'argomento, non capisco per quale motivo essa non sia stata messa all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, non posso risponderle in questo momento. Farò i necessari accertamenti per verificare quanto accaduto.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,40*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziarie la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (2701) V. nuovo titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziarie la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (2701) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziarie la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Finanziamento della Fondazione istituto nazionale di genetica molecolare (INGM))

1. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione istituto nazionale di genetica molecolare (INGM), con sede in Milano, nonchè per

il rimborso delle spese di costituzione della Fondazione medesima di pertinenza dello Stato, è autorizzata la spesa di 7.028.000 euro per l'anno 2004, 6.508.000 euro per l'anno 2005 e 6.702.000 euro per l'anno 2006, in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute. La Fondazione presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento; presenta altresì, alla fine del triennio 2004-2006, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, sull'uso delle risorse stanziato nel triennio e sulla trasferibilità nel territorio e alle strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti.

2. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede della Fondazione di cui al comma 1, nonché per le attrezzature della medesima, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinato in complessivi 12.028.000 euro per l'anno 2004, in 6.508.000 euro per l'anno 2005 ed in 6.702.000 euro per l'anno 2006, si provvede, quanto a 7.028.000 di euro per l'anno 2004, a 6.508.000 di euro per l'anno 2005 ed a 6.702.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per gli ulteriori oneri di euro 5.000.000, concernenti l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

EMENDAMENTO 2.10

2.10

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2006» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «per l'anno 2006», ovunque ricorrono, con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Progetti di ricerca di alta innovazione)

1. Per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo, è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreti del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 12.945.000 euro per l'anno 2004, in 12.585.000 euro per l'anno 2005 e in 12.720.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

EMENDAMENTO

3.200

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1/100

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 3.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «sono fatti salvi gli effetti» con le seguenti: «nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale, vengono riaperti i termini».

3.0.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Privatizzazione delle farmacie comunali)

1. In relazione alla privatizzazione delle farmacie comunali sono fatti salvi gli effetti delle procedure contrattuali concluse con l'aggiudicazione alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003».

3.0.100 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratto di formazione specialistica medica)

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il medico in possesso di specializzazione può accedere ad ulteriori specializzazioni nel rispetto della graduatoria di merito e nel limite del 5 per cento dei posti fissati per ciascuna specializzazione a seguito del

decreto interministeriale di recepimento dei fabbisogni stabiliti dall'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole "di formazione-lavoro", sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";

c) all'articolo 39:

1) il comma 2 è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. Per il triennio 2004-2006 la parte variabile non potrà eccedere il 10 per cento di quella fissa";

3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti si provvede con decreto dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-ter. Le risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

d) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A partire dal 10 gennaio 2004, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 36.247.000 euro per l'anno 2004 e di 50.138.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. I decreti ministeriali di cui al comma 1, lettera c), numero 2), sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, nonché delle risorse di cui all'articolo 39, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dal presente articolo».

3.0.101 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prevenzione secondaria dei tumori)

1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo *screening* per il cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione Europea, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello *screening* del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi già in atto per lo *screening* del cancro della mammella e del collo dell'utero, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico.

2. Le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (con decreto del Ministro della salute), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per la realizzazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004, 20 milioni e 975 mila euro per l'anno 2005, e 21 milioni e 200 mila euro per l'anno 2006 per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle fondazioni IRCCS, agli IRCCS non trasformati in fondazioni e all'Istituto superiore della sanità.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3.0.102

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Immissione sul mercato di biocidi)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di concerto con" sono sostituite dalla seguente: "sentiti";

b) al comma 1, le parole: "sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e non oltre il 30 giugno 2004";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le somme di cui al comma 1 vengono versate al capo XX – Capitolo 2225 'Tributi speciali per i servizi resi dal Ministero della salute' dello stato di previsione delle entrate e sono soggette allo stesso regime delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407."

2. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 è inserito il seguente:

"30-bis) 1. Ferma restando l'osservanza del termine del 28 marzo 2004 previsto dal regolamento CE 2032/2003, allegato V, parte A per la presentazione dei fascicoli completi relativi ai principi esistenti inseriti nel programma di revisione relativo all'immissione sul mercato dei biocidi, i richiedenti entro 45 giorni dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 30 comma 1 sono tenuti al versamento delle tariffe previste, fatto salvo il diritto entro tale data di chiedere la restituzione della documentazione presentata ivi compresa conseguentemente l'istanza stessa"».

3.0.103 (testo 3)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Immissione sul mercato di biocidi)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le entrate derivanti dalla corresponsione delle tariffe di cui al comma 1 sono riassegnate al Ministero della salute ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

3.0.104 (testo 4)

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trapianti di organi)

1. Per l'attività del Centro nazionale per i trapianti di cui all'articolo 8 della legge 10 aprile 1999, n. 91 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2004, 2 milioni e 97 mila euro per l'anno 2005 e 2 milioni e 120 mila euro per l'anno 2006.

2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l'autonomia gestionale del Centro, sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a termine di personale di collaborazione nonché per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-septies, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

3. Per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1999, n. 91 è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni e 195 mila euro per l'anno 2005 e 4 milioni e 240 mila euro per l'anno 2006 di cui 1,5 milioni annui di euro destinati alle Aziende sanitarie o agli istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali per le spese di funzionamento del Centro. Le somme sono ripartite con accordo sancito, su propo-

sta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

3.0.105 (testo 2)

BOLDI, SALINI, TREDESE, BIANCONI

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trattamento dei dati concernenti lo stato di salute)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1, non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale".

b) all'articolo 83, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12";

c) all'articolo 89, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato";

d) all'articolo 181 la lettera e) del comma 1 è soppressa».

3.0.500

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Concorso della Sanità militare alle emergenze)

1. Il Centro Nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie ai fini delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e con le modalità ivi indicate, sviluppa forme di collaborazione anche con gli organi della Sanità militare».

3.0.700 (testo 3)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale, possono esercitare le attività di cui all'articolo 19, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attività destinate.»

3.0.800

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 3, comma 32, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "come integrato dall'articolo 85, comma 6" sono aggiunte le seguenti: "e comma 8"».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677-B)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

ZANDA, VALLONE, BATTISTI

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 355, del 2003

premesso che:

il decreto-legge in conversione, icasticamente indicato come "decreto milleproroghe" nel gergo parlamentare e giornalistico, si presenta sin dall'origine costituzionalmente illegittimo, per il carattere frammentario e disomogeneo delle sue disposizioni;

il requisito dell'«omogeneità» per le disposizioni dei decreti-legge costituisce infatti un requisito direttamente discendente dalla Costituzione, anche ribadito dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

tale vizio di legittimità costituzionale è stato ulteriormente aggravato dall'inserimento, in sede di conversione, di una serie di contenuti normativi ulteriori, a seguito dell'approvazione di numerosi emendamenti;

l'illegittimità delle leggi di conversione di decreti-legge che hanno apportato modificazioni plurime e di contenuto eterogeneo al testo originario del decreto è già stata rilevata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, del 29 marzo 2002, relativo alla legge di conversione 25 gennaio 2002, n. 4;

in quell'occasione è stato puntualmente rilevato il contrasto di siffatto modo di procedere con la *ratio* dell'articolo 77 della Costituzione, nonché con la norma posta dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, espressamente riconosciuta come "norma di carattere ordinamentale" nel messaggio di rinvio presidenziale del 29 marzo 2002;

un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è implicato dalla disposizione in materia di definizioni agevolate, introdotta con un emendamento del Governo alla Camera, a titolo di copertura finanziaria di una disposizione di proroga dei benefici tributari per le ristrutturazioni edilizie, introdotta nella stessa sede;

in particolare, quest'ultima norma prevede la rimodulazione e l'estensione agli anni 2004 e 2005 delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, con un onere complessivo - stimato dal Governo nell'ambito della relazione tecnica - pari a circa 214 milioni di euro per l'anno 2004, al quale si farebbe fronte attraverso la proroga di un mese del termine per le definizioni agevolate di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 269 del 2003;

anche laddove correttamente stimato dal Governo l'onere finanziario, la formula di copertura adottata non risulta minimamente credibile, fondandosi su un mero spostamento in avanti dei termini di presentazione della domanda, senza incidere - peraltro opportunamente - sull'ambito di applicazione del condono; dunque, non solo dalla disposizione considerata non può attendersi un maggior gettito, ma semmai essa comporta una penalizzazione per l'erario per effetto di un generale ritardo dei pagamenti programmati;

in tal senso, la citata norma di proroga delle agevolazioni edilizie appare priva di copertura finanziaria, in manifesta violazione dell'obbligo di copertura delle leggi di spesa, di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

infine, a fronte delle numerose e rilevanti modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il tempo di esame e discussione delle stesse riservato al Senato è stato compresso fino ad un livello inaccettabile, configurando una sostanziale lesione delle prerogative parlamentari, nonché del principio di bicameralismo perfetto;

ciò vale a maggior ragione trattandosi dell'esame di un atto - quale il decreto-legge - adottato sulla premessa della sussistenza del presupposto della straordinaria necessità ed urgenza, cosicché ogni ramo del Parlamento deve avere un tempo minimo per effettuare la verifica sulla sussistenza o meno di tale requisito, anche in considerazione della emendabilità della legge di conversione;

la compressione oltre ogni limite del tempo di discussione della legge di conversione del decreto configura inoltre una vanificazione della *ratio* del procedimento parlamentare di conversione dei decreti-legge e, pertanto, si pone in evidente violazione dell'articolo 77 della Costituzione;

la violazione di tale prescrizione non rimarrebbe confinata all'ambito degli *interna corporis* ma, consistendo in una violazione diretta di norme costituzionali, può essere accertata e sanzionata, con la declaratoria di illegittimità costituzionale, secondo quanto dalla stessa Corte costituzionale affermato sin dalla storica sentenza n. 9 del 1959;

tutto ciò considerato,

delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2677-B, per manifesta illegittimità costituzionale.

(*) Su tale proposta e su quelle presentate in forma orale dalla senatrice Donati e dal senatore Ripamonti è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, un'unica votazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 355

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario). - 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: «All'articolo 7» *fino a:* «legge 27 dicembre 2002, n. 284» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 15 del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Rideterminazione di valori di acquisto). - 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "10 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti:

”10 luglio 2003” e le parole: ”16 marzo 2004”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ”30 settembre 2004”».

All’articolo 9, al comma 1, le parole: «30 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005».

All’articolo 10, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi».

Dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico) – 1. L’entrata in vigore del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all’entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un’adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all’autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.

3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell’autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso».

Dopo l’articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Proroga del termine di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56). – 1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: ”a decorrere dal 10 gennaio 2004” sono sostituite dalle seguenti: ”a decorrere dal 10 gennaio 2005”».

All’articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e

le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro otto mesi».

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). - 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

All'articolo 14, al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 1, commi 1,», sono inserite le seguenti: «1-bis,».

All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa».

All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «esercizio dell'attività bancaria ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al»; all'ultimo periodo, dopo la parola: «presente», è inserita la seguente: «comma».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (*Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali*) – 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. – (*Concessioni autostradali*). – 1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativa-

mente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano.

2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli *standard* di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità *in itinere* e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.

4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ed al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.

6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 10 gennaio dell'anno successivo.

7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa, ora Autostrade per l'Italia Spa, stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del

primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento».

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: «è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004» *sono sostituite dalle seguenti:* «è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005»;

al comma 3, le parole: «euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonché al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi»;

nella rubrica, dopo le parole: «del trasporto pubblico locale», *sono inserite le seguenti:* «, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile».

Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. - (*Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio*). - 1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 10 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;

c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 10 gennaio 2004.

2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

«Art. 23-ter. - (*Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia*). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione''.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

Art. 23-quater. - (*Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia*). - 1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 10 agosto 2002, n. 166.

Art. 23-quinquies. - (*Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro*). - 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

Art. 23-sexies. - (*Regolamento interno delle società cooperative*). - 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

Art. 23-septies. - (*Proroga del Fondo regionale di protezione civile*).
- 1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 23-octies. - (*Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici*). -
1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

Art. 23-nonies. - (*Riscossione dei tributi degli enti locali*). - 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono soppresse».

Art. 23-decies. - (*Disposizioni in materia di definizioni agevolate. Copertura finanziaria*). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "18 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "19 aprile 2004".

2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "16 marzo 2004" e "16 febbraio 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 aprile 2004" e "16 marzo 2004".

3. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: "30 aprile 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 giugno 2004", e, al comma 8, le parole: "16 maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2004".

4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi da 44 a 49, le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004";

b) al comma 48, terzo periodo, le parole: "18 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004";

c) al comma 49, quinto periodo, le parole: "17 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004".

5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-*bis*, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-*bis*, valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.

Art. 23-*undecies*. – (*Interventi a favore del trasporto aereo*). 1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139," sono inserite le seguenti: "nonché per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194".

2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 10 agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è autorizzato, in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 23-*duodecies*. – (*Interventi a favore del comune di Pietrelcina*). – 1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: "per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006"».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Benefici in favore dell'emittenza locale)

1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, è prorogato al 31 maggio.

Articolo 2.

(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi)

1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.

2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.

Articolo 3.

(Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

Articolo 4.

(Validità attestazioni SOA)

1. È prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

Articolo 5.

(Codice della strada)

1. All'articolo 162, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «10 gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «10 aprile 2004».

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 214, le parole: «10 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2005».

Articolo 6.

(Edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 17-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

Articolo 7.

(Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia)

1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 10 agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: «nel triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2004-2006». Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: «Per il triennio 2003-2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2004-2006».

Articolo 8.

(Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi)

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai

sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.

Articolo 9.

(Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

Articolo 10.

(Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene)

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004.

Articolo 11.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 200, è differito al 10 luglio 2004.

Articolo 12.

(Servizio civile)

1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «10 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2005».

Articolo 13.

(Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)

1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

Articolo 14.

(Norme per la sicurezza degli impianti)

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 10 gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Articolo 15.

(Acque potabili trattate)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-*quater* dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita alla data del 10 luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

Articolo 16.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica)

1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Articolo 17.

(Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici)

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 18.

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud)

1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

Articolo 19.

(Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise)

1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 20.

(Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità)

1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, nonchè il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre

2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente entrano in vigore il primo gennaio 2004.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 10 agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Articolo 21.

(*Concessioni autostradali*)

1. Tenuto conto delle operazioni di riassetto societario effettuate nell'anno 2003 da soggetti titolari di concessioni autostradali, nonché del verbale di accordo stipulato il 23 dicembre 2002 con l'ANAS, il termine del 31 dicembre 2003 relativo all'approvazione da parte del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002, ed all'emanazione del relativo decreto interministeriale, viene prorogato al 31 gennaio 2004.

Articolo 22.

(*Gestione dei servizi di trasporto ferroviario*)

1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.

Articolo 23.

(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dell'anno 2004; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Articolo 24.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DECRETO-LEGGE
DECADUTI**9.1**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2004».

9.2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 2005» con le seguenti: «non oltre il 30 ottobre 2004».

10.1

SPECCHIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Obbligo di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene). - 1. Fermi restando gli obblighi dei soggetti individuati dal comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché dell'articolo 4, comma 2, dell'allegato "A" al decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, di partecipare al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene a partire dal 10 novembre 1998 e di versare a tale Consorzio i contributi previsti dal comma 5, lettera b), dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dell'articolo 7, comma 3, lettera b), dell'allegato "A" del citato decreto 15 luglio 1998, così come deliberati dall'assemblea consortile, i soggetti inadempienti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al versamento delle obbligazioni consortili entro il 31 marzo 2004 mediante adesioni e versamento al consorzio di una somma pari al 15 per cento dei contributi maturati dal 10 maggio 1999».

10.2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole da: «Restano salvi» fino alla fine del periodo.

10.3

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sostituire le parole da: «Restano salvi» fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto legislativo

n. 22 del 1997, nonché gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi».

10.4

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, alle parole: «Restano salvi» premettere le seguenti: «In ogni caso restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e».

10.5

SPECCHIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi».

10-bis.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

10-bis.2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

10-bis.3

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «24 giugno 2003, n. 182», aggiungere le seguenti: «per quanto attiene unicamente ai rifiuti del carico».

10-bis.4

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «differita» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prorogata al 31 giugno 2005».

10-bis.5

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «è differita» fino a: «sentina» con le seguenti: «per quanto attiene unicamente ai rifiuti del carico è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio».

10-bis.9

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi degli articoli 31 e 33» con le seguenti: «in attuazione dell'articolo 33».

10-bis.6

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «degli articoli 31 e 33» con le seguenti: «dell'articolo 31».

10-bis.8

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005».

10-bis.7

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al primo periodo, sostituire in fine le parole: «31 dicembre 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2004».

10-bis.11

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ferre restando le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 182 del 2003, in caso di mancata comunicazione, la nave non può lasciare il porto fino al completamento delle necessarie verifiche della Autorità marittima. Qualora la nave avesse già lasciato il porto, verrà contattato il porto di destinazione, dove verrà bloccata ed indotta all'osservanza delle disposizioni di legge».

10-bis.12

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10-bis.13

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, prima delle parole: «Allo scopo di», premettere le seguenti: «Fatte salve le prescrizioni più rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale».

10-bis.14

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata» con le seguenti: «Al fine di migliorare la».

10-bis.15

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di lavaggio e».

10-bis.16

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e di sentina».

10-bis.17

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «le predette navi», aggiungere la seguente: «non».

10-bis.18

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «impianti destinatari dei carichi», aggiungere le seguenti: «con l'obbligo della presentazione di idonea certificazione attestante l'avvenuto conferimento in conformità con la normativa nazionale e internazionale vigente».

10-bis.19

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «gli operatori sono tenuti», fino alla fine del comma.

10-bis.20

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «entro sessanta giorni», fino alle seguenti: «presente decreto».

10-bis.21

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: «entro sessanta», fino a: «di attività», con le seguenti: «ogni qualvolta conferiscano dette acque agli impianti destinatari di carichi, a presentare una dichiarazione».

10-bis.22

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «entro e non oltre quaranta giorni».

10-bis.23

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità», con le seguenti: «ad ottenere l'autorizzazione dall'autorità».

10-bis.24

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «comunicazione di attività», aggiungere le seguenti: «comprovante le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque conferite».

10-bis.25

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che attesti la qualità e la quantità delle acque conferite».

10-bis.26

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'autorità portuale, prima che ciascuna nave cisterna lasci il porto, verifica l'avvenuto conferimento delle acque di lavaggio e sentina ed il rispetto della normativa vigente».

10-bis.27

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'autorità portuale, prima che ciascuna nave cisterna lasci il porto, verifica l'avvenuto conferimento delle acque di lavaggio e sentina ed il rispetto della normativa vigente».

10-bis.28

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi di cui al decreto legislativo n. 183 del 2003, il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale, deve compilare un apposito modulo, specificando la tipologia delle acque conferite nonché le modalità di conferimento».

10-bis.29

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

10-bis.30

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fatte salve le prescrizioni più rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale.»

10-bis.31

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «con l'obbligo della presentazione di idonea certificazione attestante l'avvenuto conferimento in conformità con la normativa nazionale e internazionale vigente.»

10-bis.32

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «presso gli stessi impianti nonché».

10-bis.33

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti.»

10-bis.34

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «di lavaggio e».

10-bis.35

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di sentina».

10-bis.36

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché i mezzi navali di disinquinamento».

10-bis.37

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ferma restando le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 182 del 2003, in caso di mancata comunicazione, la nave non può lasciare il porto fino al completamento delle necessarie verifiche della Autorità marittima. Qualora la nave avesse già lasciato il porto, verrà contattato il porto di destinazione, dove verrà bloccata ed indotta all'osservanza delle disposizioni di legge».

10-bis.38

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

10-bis.39

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «del 31 dicembre 2004».

10-bis.40

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «con autorizzazione ai sensi del», con le seguenti: «in base a quanto stabilito dal».

10-bis.41

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «dei limiti e delle modalità indicati», con le seguenti: «di quanto stabilito».

10-bis.42

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole da: «nell'autorizzazione», fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «dall'articolo 46 del citato decreto legislativo».

10-bis.43

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 46 del citato decreto legislativo».

10-bis.44

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'attestazione dell'avvenuto conferimento di dette acque forma parte integrante del corredo di documentazione che ciascuna nave in partenza deve conservare a bordo almeno fino al successivo porto di scalo; le informazioni relative al conferimento sono messe a disposizione dell'Autorità competente».

10-bis.45

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, il seguente periodo: «Fino alla data di cui al comma 1, l'autorità marittima esegue le ispezioni assicurando l'effettuazione di un numero di ispezioni almeno doppio rispetto alla percentuale minima di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432».

10-bis.46

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione da parte del comandante di una nave delle disposizioni di cui al presente articolo, è segnalata dall'Autorità marittima al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

10-bis.47

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, il seguente periodo: «Ferre restando le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato rispetto delle norme per il trattamento degli idrocarburi e delle frazioni oleose, comporta per il comandante della nave per il pagamento di una sanzione da euro diecimila a euro trentamila».

10-bis.48

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al responsabile dell'Autorità portuale che non provvede al controllo degli adempimenti di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il comandante della nave cisterna che non ottempera agli obblighi di comunicazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro trentacinquemila».

10-bis.49

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio copia dei rapporti relativi alle inadeguatezze rilevate nelle fasi recupero delle acque di lavaggio e di sentina nonché degli idrocarburi e delle frazioni oleose e, con cadenza trimestrale, l'elenco delle navi di cui al comma che non hanno adempiuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999».

10-bis.50

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno 2004 e, successivamente, con cadenza semestrale fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 182 del 2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta al Parlamento ed invia alla Commissione europea una relazione sul rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla direttiva 2000/59/CE e sullo stato ambientale dei porti italiani con riferimento alle problematiche connesse al conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi».

10-bis.51

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, sostituire le parole: «Fino alla data di cui al comma 1»
con le seguenti: «A decorrere dalla data del 30 giugno 2004 non».*

11-bis.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

11-bis.3

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «dal 10 gennaio 2005» con le se-
guenti: «dal 30 gennaio 2005».*

17.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: «a decorrere dall'anno 2004».

21.1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

21.200

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere l'articolo.

21.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 1 e 2.

21.3

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

21.201

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 1.

21.203

BRUTTI PAOLO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le convenzioni autostradali, non assentite a seguito di procedure concorsuali, devono essere revisionate almeno ogni cinque anni. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze fissa i criteri per le revisioni dei piani finanziari delle concessionarie autostradali in ordine alle verifiche da effettuare sugli interventi già previsti nelle vigenti convenzioni, sui volumi di traffico reali rispetto a quelli previsti, sulle modifiche tariffarie e sugli adeguamenti delle stesse tenendo conto:

a) del costo dei nuovi investimenti da realizzare nonché dello stato di attuazione di quelli già previsti;

b) dei costi di gestione e di manutenzione delle opere affidate in concessione;

c) dei costi unitari di produzione;

d) dei livelli medi delle tariffe praticate in Italia nel settore;

e) del tasso programmato d'inflazione;

f) dell'incremento reale del traffico verificatosi nel quinquennio precedente rispetto a quello presunto nonché del presumibile incremento nel quinquennio futuro;

g) dei prefissati requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'erogazione del servizio;

h) degli eventuali extraprofitto correlati alla mancata realizzazione degli interventi previsti in convenzione.

2. Gli atti aggiuntivi sono approvati, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

21.202

BRUTTI Paolo

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria di cui alla delibera CIPE n. 319/1996 anche in presenza di interventi aggiuntivi di qualunque ammontare, non può superare il periodo di cinque anni. Nel caso di nuovi piani d'investimenti aggiuntivi le revisioni dei piani finanziari delle concessionarie autostradali, le eventuali modifiche tariffarie e gli adeguamenti delle stesse, sono approvate, previo parere del CIPE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) il costo degli investimenti da realizzare;
 - b) i costi di gestione e di manutenzione delle opere affidate in concessione;
 - c) i costi unitari di produzione;
 - d) i livelli medi delle tariffe praticate in Italia nel settore;
 - e) il tasso programmato d'inflazione;
 - f) l'incremento reale del traffico rispetto a quello presunto;
 - g) i prefissati requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'erogazione del servizio».
-

21.204

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto delle norme comunitarie sull'aggiudicazione degli appalti e sulla libera concorrenza», e dopo le parole: «rilevanti investimenti» aggiungere le seguenti: «relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, connessi alla rete esistente».

21.100

VALLONE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nell'osservanza delle norme comunitarie sull'aggiudicazione degli appalti e sulla libera concorrenza, e fatti salvi i termini di durata delle concessioni autostradali».

21.4

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In attuazione delle norme comunitarie in materia di appalti e sulla libera concorrenza».

21.5

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi i termini di durata delle concessioni autostradali».

21.6

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Anche in presenza di interventi aggiuntivi di qualunque entità, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996, non può superare il periodo di cinque anni».

21.7

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «comportanti rilevanti investimenti».

21.8

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «comportante rilevanti investimenti», con le seguenti: «contenente investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente,» conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i piani di interventi aggiuntivi comportanti rilevanti investimenti per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge 10 agosto 2002, n. 106, nonché di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, n. 283 del 20 ottobre 1998».

21.9

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rilevanti investimenti», con le seguenti: «investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente,» indi al secondo periodo, sostituire la parola: «rilevanza», con la seguente: «congruità».

21.206

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rilevanti investimenti», con le seguenti: «investimenti mirati all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete esistente».

21.207

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rilevanti investimenti», con le seguenti: «investimenti sulla rete esistente, finalizzati all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria».

21.10

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «comportanti rilevanti investimenti», con le seguenti: «sulla rete esistente».

21.11

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «comportanti rilevanti investimenti», con le seguenti: «relativi all'adeguamento della rete esistente».

21.12

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «rilevanti investimenti», con le seguenti: «la messa in sicurezza della rete esistente».

21.13

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «rilevanti investimenti» con le seguenti: «la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete esistente».

21.102

VALLONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rilevanti investimenti» con le seguenti: «investimenti relativi alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, connessi alla rete esistente».

21.101

VALLONE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «rilevanti investimenti» aggiungere le seguenti: «sulla rete esistente, relativi all'adeguamento, alla

messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete medesima».

21.205

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «rilevanti investimenti» aggiungere le seguenti: «relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente» e sostituire le parole: «fino a dieci anni» con le seguenti: «fino a cinque anni».

21.208

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «relativamente al parametro X» aggiungere le seguenti: «riferito sia all'esercizio che agli investimenti».

21.209

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «parametro X» aggiungere le seguenti: «per la sola parte attinente alla remunerazione dei nuovi investimenti».

21.14

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 1996» aggiungere le seguenti: «, riferito sia all'esercizio che agli investimenti».

21.15

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino a dieci anni» con le seguenti: «massimo di sei anni».

21.210

BRUTTI Paolo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino a dieci anni» con le seguenti: «fino a 6 anni».

21.211

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino a dieci anni» con le seguenti: «fino a cinque anni».

21.103

VALLONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dieci anni», fino alla fine del comma con le seguenti: «cinque anni. Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, Il CIPE stabilisce i criteri per le revisioni dei piani finanziari delle concessionarie autostradali in ordine alle modifiche tariffarie e agli adeguamenti delle stesse, tenuto conto del costo degli investimenti da realizzare, dei costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate in concessione, dei costi unitari di produzione, dei livelli medi delle tariffe praticate nel settore, del tasso di inflazione programmata, dell'incremento del traffico presunto, nonché di prefissati requisiti di sicurezza e qualità necessari per l'erogazione del servizio».

21.16

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «cinque anni», indi sostituire il secondo periodo con il seguente: «Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, Il CIPE fissa i criteri per le revisioni dei piani finanziari delle concessionarie autostradali in ordine alle modifiche tariffarie e agli adeguamenti delle stesse, tenuto conto del costo degli investimenti da realizzare, dei costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate in concessione, dei costi unitari di produzione, dei livelli medi delle tariffe praticate nel settore, del tasso di inflazione, dell'in-

cremento del traffico presunto, nonché di prefissati requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'erogazione del servizio».

21.17

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

21.18

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il parametro X di cui alla delibera CIPE n. 319/1996, deve essere riferito sia all'esercizio che agli investimenti».

21.104

VALLONE

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il parametro X di cui alla delibera CIPE n. 319/1996, si riferisce all'esercizio e agli investimenti».

21.212

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, il CIPE fissa i criteri per le revisioni dei piani finanziari delle concessionarie autostradali in ordine alle modifiche tariffarie e agli adeguamenti delle stesse tenuto conto del costo degli investimenti da realizzare, dei costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate in concessione, dei costi unitari di produzione, dei livelli medi delle tariffe praticate nel settore, del tasso di inflazione, dell'incremento del traffico presunto, nonché di prefissati requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'erogazione del servizio».

21.213

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

21.214

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza unificata Stato-Regioni,».

21.19

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le revisioni dei piani finanziari delle concessionarie autostradali, le eventuali modifiche tariffarie e gli adeguamenti delle stesse, sono approvate, previo parere del CIPE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base ai seguenti criteri:

- a)il costo degli investimenti da realizzare;*
 - b)i costi di gestione e di manutenzione delle opere affidate in concessione;*
 - c)i costi unitari di produzione;*
 - d)il tasso programmato di inflazione;*
 - e)l'incremento reale del traffico rispetto a quello presunto;*
 - f)i requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'erogazione del servizio».*
-

21.20

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni,».

21.21

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «del CIPE» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del costo degli investimenti da realizzare.».

21.22

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «del CIPE» aggiungere le seguenti: «considerando prioritariamente il livello del tasso reale di inflazione.».

21.23

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delibera del CIPE» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.».

21.215

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Con delibera del CIPE» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.».

21.24

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è accertata» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto dell'incremento reale del traffico rispetto a quello presunto, nonché i necessari requisiti di qualità e sicurezza.».

21.216

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «rilevanza» con la seguente: «congruità».

21.25

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e viene fissato il periodo cui riferire il predetto intervallo temporale che non può comunque superare i cinque anni».

21.26

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto del costo degli investimenti da realizzare, ivi compresi i costi di manutenzione e gestione delle opere affidate in concessione, del tasso programmato di inflazione, nonché dei necessari requisiti di qualità e sicurezza».

21.27

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «considerando prioritariamente i livelli medi delle tariffe praticate in Italia nel settore».

21.28

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «utilizzando come criteri il costo degli investimenti da realizzare nonché i costi unitari di produzione.».

21.29

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge 10 agosto 2002, n. 106, nonché di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, n. 283 del 20 ottobre 1998».

21.105

VALLONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge 10 agosto 2002, n. 106, nonché le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, n. 283 del 20 ottobre 1998».

21.30

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza, la fluidità, la sicurezza della viabilità, nonché di assicurare elevati standard di erogazione del servizio e di migliorare gli standard ambientali, gli atti aggiuntivi alle convenzioni stabiliscono altresì, in aggiunta al programma delle opere da realizzare e alla manutenzione delle stesse, indici di qualità ambientale e di sicurezza».

21.106

VALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i piani di interventi aggiuntivi che comportano rilevanti investimenti in virtù dei quali sono applicate le disposizioni di cui al comma 3 dell'arti-

colo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*) della legge 10 agosto 2002, n. 106, nonché le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, n. 283 del 20 ottobre 1998».

21.107

VALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i piani di interventi aggiuntivi che comportano rilevanti investimenti e per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*) della legge 10 agosto 2002, n. 106, nonché di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, n. 283 del 20 ottobre 1998».

21.218

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i piani di interventi aggiuntivi comportanti rilevanti investimenti per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*) della legge 10 agosto 2002, n. 106, nonché di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, n. 283 del 20 ottobre 1998».

21.31

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli atti aggiuntivi alle convenzioni stabiliscono il programma delle opere da realizzare, il programma di manutenzione, gli indici di qualità e sicurezza da raggiungere, i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle verifiche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la flui-

dità e la sicurezza della viabilità, nonché di assicurare elevati standard di servizio».

21.32

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Anas Spa vigila sul corretto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario nella convenzione di concessione. Il mancato rispetto degli standard qualitativi o della realizzazione degli investimenti e dell'attuazione del programma di manutenzione, limita la possibilità di applicare gli adeguamenti tariffari previsti. In presenza di gravi carenze addebitabili al concessionario viene dichiarata la decadenza dalla concessione stessa».

21.33

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario si deve altresì tenere conto dei lavori previsti e non realizzati, nonché degli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente, ai fini di una valutazione sia del livello tariffario vigente sia degli eventuali extra-profitti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi».

21.217

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge 10 agosto 2002, n. 106, e quelle di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, n. 283 del 20 ottobre 1998».

21.34

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

21.219

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 2.

21.35

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La congrua remunerazione dei capitali propri del concessionario deve essere calcolata con riferimento alla media, basata sulle previsioni prospettiche di piano, del rapporto tra risultato operativo ed attività nette (ROI) anche attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento».

21.224

BRUTTI PAOLO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La congrua remunerazione dei capitali propri del concessionario deve essere calcolata con riferimento alla media, basata sulle previsioni prospettiche di piano, del rapporto tra risultato operativo ed attività nette (ROI) anche attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento».

21.108

VALLONE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario si deve anche tenere in considerazione i lavori previsti e non realizzati, nonché gli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente, allo

scopo di valutare sia il livello tariffario vigente, sia gli eventuali extraprofiti correlati alla mancata esecuzione dei lavori medesimi».

21.222

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario, ai fini di una valutazione sia del livello tariffario vigente sia degli eventuali extraprofiti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi, si deve tenere conto dei lavori previsti e non realizzati, nonché degli adeguamenti tariffari concessi nei cinque anni precedenti».

21.223

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario si deve altresì tenere conto dei lavori previsti e non realizzati, nonché degli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente, ai fini di una valutazione sia del livello tariffario vigente sia degli eventuali extraprofiti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi».

21.221

BRUTTI PAOLO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli atti aggiuntivi alle convenzioni devono subordinare l'applicazione degli incrementi tariffari alla consegna ed all'avvio di ciascuno dei lavori previsti nella convenzione e di quelli indicati nell'atto aggiuntivo medesimo. I successivi incrementi tariffari annuali sono applicati in funzione del progressivo stato d'avanzamento dei lavori stessi».

21.220

BRUTTI PAOLO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli atti aggiuntivi alle convenzioni devono subordinare l'applicazione degli incrementi tariffari alla consegna ed all'avvio di ciascuno dei

lavori previsti in convenzione e negli stessi atti aggiuntivi. I successivi incrementi tariffari annuali sono applicati in funzione del progressivo stato d'avanzamento dei lavori stessi».

21.109

VALLONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli atti aggiuntivi alle convenzioni debbono subordinare l'applicazione degli incrementi tariffari alla consegna ed all'avvio dei lavori previsti in convenzione e negli atti aggiuntivi medesimi».

21.110

VALLONE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Gli atti aggiuntivi alle convenzioni stabiliscono il programma analitico delle opere da realizzare, il piano di manutenzione, i *target* di qualità e sicurezza da raggiungere, i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle verifiche allo scopo di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza della viabilità».

21.111

VALLONE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Gli atti aggiuntivi alle convenzioni stabiliscono l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, a decorrere dall'anno successivo a quello di effettiva apertura del cantiere».

21.225

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Gli atti aggiuntivi alle convenzioni devono subordinare l'applicazione degli incrementi tariffari alla consegna ed all'avvio di ciascuno dei lavori previsti in convenzione e negli stessi atti aggiuntivi».

21.36

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «viene calcolata» aggiungere le seguenti parole: «in termini reali».

21.226

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, dopo le parole: (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento) aggiungere le seguenti: «calcolato in termini reali».

21.37

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'aliquota del parametro X relativa a tutti gli interventi, compresi quelli aggiuntivi, è indicata all'interno del piano finanziario. Gli incrementi dei flussi veicolari sulle singole tratte, per tutta la durata della concessione, sono desunti dal Piano generale della logistica e dei trasporti.

21.227

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno del piano finanziario è indicata l'aliquota del parametro X relativa a tutti gli interventi, compresi quelli aggiuntivi. Gli incrementi dei flussi veicolari sulle singole tratte, per tutta la durata della concessione, sono desunti dal Piano generale della logistica e dei trasporti».

21.228

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato rispetto degli standard qualitativi o della realizzazione degli investimenti e dell'attuazione del programma di manutenzione, preclude la possibilità di applicare gli adeguamenti tariffari previsti, e in presenza di gravi carenze addebitabili al concessionario viene dichiarata la decadenza dalla concessione stessa».

21.38

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine della riduzione delle emissioni inquinanti, della congestione del traffico, dei tempi di attesa, nonché degli incidenti stradali, è istituito il sistema per la tariffazione variabile nell'utilizzo della rete autostradale. Il sistema per la tariffazione variabile mira a differenziare il costo di accesso alla rete stradale, adottando tariffe eque che variano in funzione dei seguenti parametri:

- a) chilometri percorsi;
- b) orario di accesso alla rete stradale;
- c) tipo di veicolo utilizzato, con particolare riferimento alla cilindrata e al combustibile usato.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità attuative del sistema di tariffazione variabile di cui al comma 3-bis».

21.112

VALLONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'ANAS Spa vigila costantemente sull'effettivo e corretto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario nella convenzione di concessione. Il mancato rispetto degli *standard* qualitativi o della realizzazione degli investimenti e dell'attuazione del programma di manutenzione, limita la possibilità di applicare gli adeguamenti tariffari previsti.

2-ter. In presenza di gravi carenze addebitabili al concessionario viene dichiarata la decadenza dalla concessione stessa».

21.229

BRUTTI Paolo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli atti aggiuntivi stabiliscono il programma delle opere da realizzare, il programma di manutenzione, gli indici di qualità e sicurezza da raggiungere, i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle

verifiche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la fluidità e la sicurezza della viabilità e di assicurare elevati *standard* di servizio.».

21.230

BRUTTI Paolo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'ANAS Spa, è tenuta a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario nella convenzione di concessione. Il mancato rispetto degli *standard* qualitativi o/e della realizzazione degli investimenti e dell'attuazione del programma di manutenzione limita la possibilità di applicare gli adeguamenti tariffari previsti. In presenza di gravi carenze addebitabili al concessionario ne viene dichiarata la decadenza dalla concessione stessa».

21.231

BRUTTI Paolo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario dovrà, anche, tenersi conto dei lavori già previsti e non realizzati e degli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente ai fini di una valutazione sia del livello tariffario vigente sia degli eventuali extraprofiti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi».

21.232

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce, con proprio decreto, le modalità attuative di nuove tariffe autostradali, basate su un nuovo sistema di tariffazione variabile per l'utilizzo della rete, finalizzato a differenziare il costo di accesso alla stessa in funzione dell'orario, dei chilometri percorsi e del tipo di veicolo utilizzato, con particolare riferimento alla cilindrata e al combustibile usato».

21.39

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

21.233

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 3.

21.234

BRUTTI PAOLO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi»
con le seguenti: «entro sei mesi».*

21.235

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 3, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti:
«d'intesa con la conferenza unificata Stato-Regioni».*

21.236

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 3, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti:
«sentita la conferenza unificata Stato-Regioni».*

21.237

BRUTTI PAOLO

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «in tempo utile a»
con le seguenti: «al fine di».*

21.238

BRUTTI Paolo

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: «alle» con le seguenti: «nel rispetto delle».

21.113

VALLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di cui al comma 7 tutte le tariffe autostradali devono essere differenziate sulla base dei chilometri percorsi e dell'orario di accesso alla rete autostradale. Le modalità applicative di tale differenziazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

21.41

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

21.239

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 4.

21.42

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Sulla base di quanto stabilito dalla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 283 del 20 ottobre 1998».

21.241

BRUTTI Paolo

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche laddove» fino a: «dicembre 1996».

21.240

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 4, sostituire le parole: «anche laddove comportino» con le seguenti: «che comportino».

21.242

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 4, sostituire le parole: «al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996» con le seguenti: «di relativi piani tariffari».

21.43

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «sono approvate» aggiungere le seguenti: «sentita la conferenza unificata Stato-Regioni.».

21.44

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «sono approvate» aggiungere le seguenti: «previo parere del CIPE».

21.244

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 4, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la conferenza unificata Stato-Regioni».

21.243

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 4, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la conferenza unificata Stato-Regioni».

21.114

VALLONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nelle more della determinazione degli standard di qualità di cui al comma 4, con decorrenza dal 10 gennaio 2004, sono sospesi tutti gli incrementi tariffari previsti dalle rispettive convenzioni vigenti».

21.245

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro il 30 settembre dell'anno precedente la scadenza di periodo regolatorio, il concedente formula una ipotesi tariffaria per il quinquennio, o periodo regolatorio, successivo, stimando il parametro X e tutti gli elementi modificabili della formula tariffaria e la comunica ai competenti organi regolatori per l'approvazione. L'approvazione avviene tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE».

21.45

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

21.246

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 5.

21.247

BRUTTI PAOLO

Al comma 5, primo e terzo periodo, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 ottobre».

21.248

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di ogni anno, le» aggiungere la seguente: «eventuali».

21.250

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «nei 45 giorni successivi» con le seguenti: «entro i trenta giorni successivi».

21.249

BRUTTI PAOLO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «45» con la seguente: «60».

21.46

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «45 giorni» con le seguenti: «15 giorni» indi in fine, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

21.115

VALLONE

Al comma 5, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: «Ove le variazioni tariffarie non risultino congrue e comunque non giustificate dalla previsione di investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, il concedente nega la possibilità di procedere a variazione e indica la tariffa applicabile».

21.251

BRUTTI PAOLO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportanti rilevanti investimenti,» e le parole: «relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi,».

21.47

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, al terzo periodo, sostituire le parole: «rilevanti investimenti» con le seguenti: «investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente.».

21.252

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: «rilevanti investimenti», aggiungere le seguenti: «relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete esistente.».

21.48

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, al terzo periodo, sopprimere le parole: «in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportanti rilevanti investimenti» indi, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi.».

21.253

BRUTTI PAOLO

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «15 novembre» con le seguenti: «15 dicembre.».

21.254

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «parametro X», aggiungere le seguenti: «per la sola parte attinente alla remunerazione dei nuovi investimenti.».

21.255

BRUTTI PAOLO

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dieci.».

21.256

BRUTTI Paolo

Al comma 5, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «venti».

21.257

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «nei quindici giorni successivi» con le seguenti: «entro i trenta giorni successivi».

21.258

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: «quindici» fino alla fine del comma con le seguenti: «quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie provvedendo contestualmente a trasmettere all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice della strada tutti i dati utilizzati per quantificazione del termine di cui alla delibera CIPE n. 319 del 1996».

21.49

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 6.

21.259

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 6.

21.260

BRUTTI Paolo

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «come sopra determinate».

21.50

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il parametro del traffico tendenziale deve essere correlato all'andamento reale dell'ultimo quinquennio riferito alla rete oggetto della convenzione».

21.263

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il parametro del traffico tendenziale deve essere correlato all'andamento reale del traffico registrato nel corso degli ultimi 5 anni e riferito alla rete oggetto della convenzione».

21.261

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle more della determinazione degli standard di qualità di cui al comma 4, con decorrenza dal 10 marzo 2004, sono sospesi tutti gli aumenti tariffari previsti dalle rispettive vigenti convenzioni».

21.262

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle more della determinazione degli standard di qualità di cui al comma 4, con decorrenza dal 10 marzo 2004, sono sospesi gli aumenti tariffari relativi a tutte le tratte autostradali».

21.51

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 7.

21.264

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 7.

21.265

BRUTTI Paolo

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In sede di prima applicazione del presente articolo, il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS S.p.A. ed Autostrade S.p.A. (ora Autostrade per l'Italia S.p.A.) stipulato il 23 dicembre 2002 deve essere adeguato in ossequio ai criteri ed alle modalità dettate dal presente articolo e successivamente approvato dal CIPE. Attesa l'urgenza di realizzare gli interventi di carattere strategico nazionale ivi contenuti, questi ultimi possono essere eseguiti, anche in pendenza della formalizzazione del nuovo atto aggiuntivo, fatta salva la regolamentazione dei conseguenti rapporti nello stipulando atto convenzionale».

21.52

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole da: «è approvato a tutti gli effetti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è rinegoziato entro il 31 dicembre 2004, previo parere vincolante del CIPE, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

21.266

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 7, sostituire le parole da: «è approvato a tutti gli effetti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è rinegoziato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante del CIPE, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

21.267

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 7, sostituire le parole da: «è approvato a tutti gli effetti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «viene rinegoziato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo ed approvato sulla base della legislazione vigente».

21.53

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole da: «è approvato a tutti gli effetti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «viene rinegoziato sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo ed approvato sulla base della legislazione vigente».

21.54

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

21.55

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: «subordina» fino alla fine del comma, con le seguenti: «prevede le opere da realizzare, gli interventi di manutenzione, gli indici di qualità e sicurezza da raggiungere, nonché i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle verifiche».

21.56

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole da: «subordina» fino a: «vigente normativa» con le seguenti parole: «stabilisce l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi non prima dell'anno successivo a quello di effettiva apertura del cantiere».

21.57

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'applicazione del primo incremento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «gli eventuali incrementi tariffari alla consegna e all'avvio degli interventi previsti in convenzione e negli stessi atti aggiuntivi».

21.58

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: «del primo incremento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «degli incrementi tariffari alla consegna dei lavori previsti in convenzione».

21.59

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole da: «del primo incremento» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli incrementi tariffari alla consegna ed all'avvio di ciascuno dei lavori previsti in convenzione e negli stessi atti aggiuntivi. I successivi incrementi tariffari annuali sono applicati in funzione del progressivo stato d'avanzamento dei lavori stessi».

21.60

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: «del primo incremento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «degli incrementi tariffari alla consegna ed all'avvio di ciascuno dei lavori previsti».

21.61

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: «relativo a ciascuno» fino a: «in funzione del» con la seguente: «al».

21.62

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa» con le seguenti: «all'avvio di ciascuno dei lavori aggiuntivi previsti».

21.63

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa» con le seguenti: «al concreto inizio dei lavori aggiuntivi previsti».

21.64

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui i nuovi interventi aggiuntivi siano riferiti ad opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, l'applicazione del primo incremento tariffario annuale, avviene non prima dell'approvazione del relativo progetto definitivo».

21.65

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le tariffe autostradali sono differenziate sulla base dei chilometri percorsi e dell'orario di accesso alla rete autostradale».

21.66

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha l'obbligo di riferire semestralmente al Parlamento sull'andamento della gestione dell'ANAS».

21.268

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha l'obbligo di riferire semestralmente al Parlamento sull'andamento della gestione dell'ANAS».

21.270

BRUTTI Paolo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il C.d.A. dell'ANAS è integrato di due unità nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze».

21.116

VALLONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È fatto obbligo al Consiglio di amministrazione dell'ANAS di riferire semestralmente al Parlamento circa l'andamento della gestione dell'ANAS stessa».

21.271

BRUTTI Paolo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È abrogato l'articolo 3, comma 3, n. 2, della legge 28 aprile 1977, n. 287».

21.272

BRUTTI Paolo

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È fatto divieto ai dipendenti pubblici, civili e militari, di ogni ordine, grado, funzione e appartenenza, compresi i magistrati ordinari amministrativi e contabili nonché i componenti dell'Avvocatura dello Stato, di assumere incarichi di qualsiasi natura, a titolo oneroso o gratuito, presso le concessionarie autostradali ovvero gli appaltatori pubblici. Le convenzioni stipulate con le concessionarie autostradali dovranno essere modificate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, a pena di decadenza. Il divieto attiene a tutti gli incarichi riguardanti attività di studio, di consulenza, di formazione del personale ovvero di partecipazione in qualità di relatore a convegni, seminari, incontri, tavole rotonde, ovvero da altri soggetti, pubblici o privati, finanziari o sponsorizzati, anche in misura ridotta dalle concessionarie autostradali.

Il divieto riguarda anche la nomina a collaudatori ovvero la partecipazione, con qualsiasi ruolo, a collegi arbitrali, commissioni di collaudo, commissioni di gara previste dalla normativa sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, nonché alla partecipazione di qualsiasi attività interessante, anche indirettamente, le concessionarie autostradali.

Analogo divieto sussiste nei confronti dei componenti degli organi sociali di ANAS Spa.

Gli emolumenti eventualmente riscossi devono essere versati in conto entrate del Tesoro con una maggiorazione del quintuplo dell'importo percepito.

Il soggetto che contravviene ai divieti previsti dai precedenti commi decade automaticamente dall'impiego, dalla carica o dal servizio all'atto di assunzione ovvero di svolgimento di uno dei suddetti incarichi.

Le concessionarie autostradali che conferiscono gli incarichi del presente articolo decadono dalla concessione senza alcun onere per lo Stato e per l'ANAS Spa.

Sono fatte salve le diverse ulteriori disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare».

G21.100

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Il Senato,

invita il Governo, a valutare la possibilità tecnica di includere nelle tariffe previste per le concessioni autostradali la obbligatorietà del Telepass al fine di evitare code autostradali.

23-bis.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al comma 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostituire le parole: "60.000 euro" con le seguenti: "100.000 euro" indi, al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: "nel testo vigente al 31 dicembre 2003"».

23-bis.2

RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «Sono abrogati i commi 15 e 16» con le seguenti: «È abrogato il comma 15» indi, al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «nel testo vigente al 31 dicembre 2003».

G23.bis.100

MAGNALBÒ, PASTORE, MENARDI

Il Senato,

invita il Governo, ad approfondire la tematica relativa la passaggio delle funzioni catastali ai Comuni in applicazione della legge 59 del 1997 e comunque – in via transitoria – a prorogare di almeno 1 anno il termine di attuazione scadente alla data del 26 febbraio 2004.

23-bis.0.100

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 23-ter.

(IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia)

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituire le parole: "31 dicembre 2003" con le seguenti: "31 dicembre 2004".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 240 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

23-decies.100

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sopprimere l'articolo.

23-decies.1

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «Disposizioni
in materia di definizioni agevolate».*

Allegato B**Dichiarazione di voto finale del senatore Paolo Danieli
sul disegno di legge n. 2701**

Nel dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale, esprimo soddisfazione per il segnale di attenzione al problema degli specializzandi.

Sono consapevole che la richiesta degli interessati, legittima, di essere inquadrati in un regolare rapporto di lavoro con le strutture ospedaliere dove prestano la loro opera congiuntamente all'apprendimento, era diversa e l'onere derivante maggiore.

Tuttavia non si era finora mai verificato che un Governo stanziasse delle risorse destinate a sanare una situazione che si trascinava da anni.

Si tratta di un importante passo avanti, anche se si possono attendere altri passi nella medesima direzione, quali la possibilità, per coloro che la specialità l'hanno già acquisita, di detrarre dal reddito la quota corrispondente ai mancati emolumenti.

L'impegno del Governo nel porre in essere misure per combattere la SARS e per far fronte ad emergenze derivanti dal bio-terrorismo nonché la realizzazione dell'INGRA, costituiscono altrettante ragioni per esprimere il voto favorevole di Alleanza Nazionale.

**Dichiarazione di voto finale della senatrice Bianconi
sul disegno di legge n. 2701**

Esprimo il parere favorevole di Forza Italia a questo decreto, che ha il pregio di portare a soluzione situazioni molto complesse. È un provvedimento che apre problematiche molto importanti che brevemente ricordo.

Innanzitutto, l'istituzione di un Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, tematica delicata e attualissima. Sugli specializzandi siamo consapevoli che inizia un percorso, ma desideriamo ricordare che i Governi precedenti non avevano messo a bilancio neanche una lira per risolvere questa problematica. Sulla prevenzione secondaria dei tumori, vogliamo ricordare che durante la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea una delle risoluzioni più importanti è stata proprio quella riguardante lo *screening* dei tumori. Lo *screening* permette di individuare i tumori in fase precoce o eventualmente addirittura prima che diventino invasivi. In tal modo è possibile trattare alcune lesioni in maniera più efficace e offrire ai pazienti una maggiore speranza di vita.

Ovviamente, così come indica la risoluzione europea che con estrema velocità viene recepita da questo provvedimento, i vantaggi per la sanità pubblica e un buon rapporto costi-benefici del programma di *screening* sono possibili se il programma è applicato in modo sistematico, con una copertura di tutta la popolazione interessata, coinvolgendo tutti: professionisti, medici di medicina generale, associazioni presenti sul territorio.

Pertanto, è giusto il finanziamento di questo progetto speciale, che autorizza la spesa per il triennio 2004-2006 con modalità e criteri per la realizzazione adottati entro sessanta giorni dall'approvazione della legge d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Sui trapianti possiamo dire che tutto quello che aiuta e favorisce questa delicatissima tematica è più che mai fondamentale e auspicabile.

Per tutti questi motivi, che per brevità ho sintetizzato, ribadisco il voto favorevole di Forza Italia.

Relazione orale del senatore Boschetto sul disegno di legge n. 2720

L'articolo 1 riconosce un'indennità speciale per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre l'articolo 2 dispone l'aumento di 500 unità complessive della dotazione organica. L'articolo 3 stabilisce che nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco il Ministero dell'interno tenga conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori nelle isole Eolie, di Lampedusa e Pantelleria.

L'articolo 4, al fine di dare urgente attuazione alla specifica direttiva del Consiglio europeo, stabilisce che l'importo base dell'imposta prevista per la classe di prezzo delle sigarette più richieste costituisce l'ammontare dovuto anche per le sigarette vendute a un *prezzo* inferiore.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 2701 di conversione del decreto-legge n. 10 del 2004. Em. 3.0.1, La Commissione	204	203	003	134	066	102	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0549 del 26-02-2004 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGOLLIATI ANTONIO	F	
AGONI SERGIO	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	
ANDREOTTI GIULIO	A	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	F	
ASCIUTTI FRANCO	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	
AZZOLLINI ANTONIO	F	
BAIO DOSSI EMANUELA	C	
BALBONI ALBERTO	F	
BALDINI MASSIMO	M	
BARATELLA FABIO	F	
BARELLI PAOLO	F	
BASTIANONI STEFANO	C	
BATTAGLIA ANTONIO	F	
BERGAMO UGO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	
BEVILACQUA FRANCESCO	F	
BIANCONI LAURA	F	
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	
BONATESTA MICHELE	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	F	
BOREA LEONZIO	F	
BOSCETTO GABRIELE	F	
BOSI FRANCESCO	M	
BRIGNONE GUIDO	F	
BRUTTI MASSIMO	C	
BRUTTI PAOLO	C	
BUCCIERO ETTORE	F	
CADDEO ROSSANO	C	
CALDEROLI ROBERTO	P	

Seduta N. 0549 del 26-02-2004 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CALLEGARO LUCIANO	F	
CAMBER GIULIO	F	
CAMBURSANO RENATO	C	
CARELLA FRANCESCO	C	
CARRARA VALERIO	F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	
CASTELLI ROBERTO	M	
CHERCHI PIETRO	F	
CHINCARINI UMBERTO	F	
CHIRILLI FRANCESCO	F	
CHIUSOLI FRANCO	C	
CICCANTI AMEDEO	M	
CICOLANI ANGELO MARIA	F	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
COLETTI TOMMASO	C	
COLLINO GIOVANNI	F	
COMINCIOLI ROMANO	F	
COMPAGNA LUIGI	F	
CONSOLO GIUSEPPE	F	
CONTESTABILE DOMENICO	M	
CORRADO ANDREA	F	
CORTIANA FIORELLO	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	
COZZOLINO CARMINE	F	
CREMA GIOVANNI	C	
CURSI CESARE	F	
CUTRUFO MAURO	M	
D'ALI' ANTONIO	F	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	C	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	C	
DANIELI PAOLO	F	

Seduta N. 0549 del 26-02-2004 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DANZI CORRADO	F	
DEBENEDETTI FRANCO	C	
DE CORATO RICCARDO	F	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	
DELOGU MARIANO	F	
DEL PENNINO ANTONIO	F	
DE PAOLI ELIDIO	C	
DE PETRIS LOREDANA	C	
DETTORI BRUNO	C	
DE ZULUETA CAYETANA	C	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	C	
DONATI ANNA	C	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	
EUFEMI MAURIZIO	F	
FABBRI LUIGI	F	
FALCIER LUCIANO	F	
FALOMI ANTONIO	C	
FASOLINO GAETANO	F	
FASSONE ELVIO	C	
FAVARO GIAN PIETRO	M	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	
FLAMMIA ANGELO	C	
FLORINO MICHELE	F	
FORLANI ALESSANDRO	F	
FORTE MICHELE	F	
FRANCO PAOLO	F	
GABURRO GIUSEPPE	F	

Seduta N. 0549 del 26-02-2004 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GAGLIONE ANTONIO	C	
GARRAFFA COSTANTINO	C	
GASBARRI MARIO	C	
GENTILE ANTONIO	F	
GIRFATTI ANTONIO	F	
GIULIANO PASQUALE	F	
GRECO MARIO	F	
GRILLO LUIGI	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	F	
GRUOSSO VITO	C	
GUASTI VITTORIO	F	
GUBERT RENZO	M	
GUBETTI FURIO	F	
IERVOLINO ANTONIO	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	
IOVENE ANTONIO	C	
IZZO COSIMO	F	
KAPPLER DOMENICO	F	
LABELLARTE GERARDO	C	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LAURO SALVATORE	F	
LONGHI ALEANDRO	C	
MAFFIOLI GRAZIANO	M	
MAGNALBO' LUCIANO	F	
MALABARBA LUIGI	C	
MALAN LUCIO	F	
MANCINO NICOLA	C	
MANFREDI LUIGI	F	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	F	
MANZIONE ROBERTO	C	
MARANO SALVATORE	F	

Seduta N. 0549 del 26-02-2004 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MARINO LUIGI	C	
MARITATI ALBERTO	C	
MARTONE FRANCESCO	C	
MASCIONI GIUSEPPE	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	F	
MELELEO SALVATORE	M	
MENARDI GIUSEPPE	F	
MICHELINI RENZO	C	
MINARDO RICCARDO	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	
MONTALBANO ACCURSIO	C	
MONTI CESARINO	F	
MONTICONE ALBERTO	C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	
MORO FRANCESCO	F	
MORRA CARMELO	F	
MORSELLI STEFANO	F	
MUGNAI FRANCO	F	
MULAS GIUSEPPE	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	
NESSA PASQUALE	F	
NIEDDU GIANNI	C	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	
OGNIBENE LIBORIO	F	
PACE LODOVICO	F	
PALOMBO MARIO	M	
PASCARELLA GAETANO	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	
PASSIGLI STEFANO	C	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRIZZI RICCARDO	M	

Seduta N. 0549 del 26-02-2004 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	
PELLICINI PIERO	F	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PESSINA VITTORIO	F	
PETERLINI OSKAR	A	
PETRINI PIERLUIGI	C	
PIANETTA ENRICO	F	
PIATTI GIANCARLO	C	
PICCIONI LORENZO	F	
PIROVANO ETTORE	F	
PIZZINATO ANTONIO	C	
PONTONE FRANCESCO	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	F	
PROVERA FIORELLO	F	
RAGNO SALVATORE	F	
RIPAMONTI NATALE	C	
RIZZI ENRICO	F	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A	
RONCONI MAURIZIO	F	
ROTONDO ANTONIO	C	
RUVOLO GIUSEPPE	F	
SALINI ROCCO	F	
SALZANO FRANCESCO	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	
SANZARELLO SEBASTIANO	F	
SAPORITO LEARCO	M	
SCALERA GIUSEPPE	C	
SCARABOSIO ALDO	F	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	
SCOTTI LUIGI	F	
SEMERARO GIUSEPPE	F	
SERVELLO FRANCESCO	F	

Seduta N. 0549 del 26-02-2004 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SESTINI GRAZIA	M	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO TOMMASO	C	
SPECCHIA GIUSEPPE	F	
STANISCI ROSA	C	
SUDANO DOMENICO	F	
TAROLLI IVO	F	
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	
TIRELLI FRANCESCO	F	
TOFANI ORESTE	F	
TOGNI LIVIO	C	
TOIA PATRIZIA	C	
TOMASSINI ANTONIO	F	
TRAVAGLIA SERGIO	M	
TREDESE FLAVIO	F	
TREMATERRA GINO	M	
TUNIS GIANFRANCO	F	
TURCI LANFRANCO	F	
TURRONI SAURO	C	
ULIVI ROBERTO	M	
VALDITARA GIUSEPPE	F	
VALLONE GIUSEPPE	C	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	C	
VICINI ANTONIO	C	
VILLONE MASSIMO	C	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	
VIVIANI LUIGI	C	
VIZZINI CARLO	F	
ZANCAN GIAMPAOLO	C	

Seduta N. 0549 del 26-02-2004 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ZANOLETTI TOMASO	F	
ZAPPACOSTA LUCIO	F	
ZICCONE GUIDO	F	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

I senatori De Zulueta e Falomi, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del Regolamento, entrano a far parte del Gruppo Misto.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro rapporti con il Parl

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677-B)

(presentato in data **25/02/2004**)

S. 2677 approvato dal Senato della Repubblica; C. 4653 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2677-B)

previ pareri delle Commissioni 5° Bilancio, 6° Finanze, 8° Lavori pubb., 10° Industria, 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

S. 2677 approvato dal Senato della Repubblica; C. 4653 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data **25/02/2004**)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) ha approvato il disegno di legge: Deputato Caminiti. – «Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici» (2379) (*Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Pagliarulo ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00523, del senatore Malabarba.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 febbraio 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 102

BRUTTI Paolo: sui cartelli pubblicitari lungo le autostrade (4-05227) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CAVALLARO: sulla lotta alla contraffazione dei prodotti commerciali (4-05472) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

DEMASI: sulle strutture convenzionale con la ASL Salerno 2 (4-04178) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)

sulla Costa di Amalfi (4-05987) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)

DEMASI, COZZOLINO: sul dissesto idrogeologico della Costiera amalfitana (4-03389) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

DE PAOLI: sulla situazione presso la motorizzazione civile di Brescia (4-05678) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulla strada statale n. 510 "Sebina" (4-05804) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

FABRIS: sul recupero dei punti della patente per gli autotrasportatori (4-05443) (risp. UGGÈ, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

FASOLINO: sulla dismissione di un immobile dell'Inail a Salerno (4-04805) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)

FLORINO: sulla attribuzione degli incarichi di specialistica ambulatoriale e di medicina generale in Campania (4-03177) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)

FRANCO Paolo: sulla documentazione richiesta da alcuni centri di assistenza fiscale (4-04827) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)

GARRAFFA, MONTALBANO: sull'inquadramento del personale dipendente dal Ministero della salute (4-03865) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)

- GASBARRI: sulla Task force ambiente (4-05368) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- IOVENE, FILIPPELLI: sulle linee ferroviarie in Calabria (4-05355) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- IZZO: sui dirigenti medici e veterinari di secondo livello (4-03835) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)
- LAURO: sul rilascio del «libretto di navigazione» (4-05847) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- MANIERI: sul piano di riordino ospedaliero della regione Puglia (4-05073) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)
- MANZIONE: sullo sviluppo dell'area della Costa di Amalfi (4-04955) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- MONTI: sulla dismissione di immobili dell'ex Istituto Postelegrafonici a Milano (4-03342) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
- MUZIO: sul nubifragio abbattutosi in provincia di Alessandria nell'ottobre 2000 (4-05817) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)
- NOVI, FLORINO: sulla attribuzione degli incarichi di specialistica ambulatoriale e di medicina generale in Campania (4-05743) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)
- PELLICINI: sugli effetti del maltempo sui collegamenti tra Luino, Cremenaga, Cadegliano Viconago e Lavena -- Ponte Tresa (4-03482) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)
- PERUZZOTTI: sull'utilizzo del Teleser per la rilevazione della velocità dei veicoli (4-05315) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- RIPAMONTI: sulla soppressione del collegamento ferroviario sulla linea Colico-Chiavenna (4-04791) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- sulla gestione dell'area marina protetta di Porto Cesareo (4-05323) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- SERVELLO: sui cambi di destinazione d'uso (4-05806) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- SODANO Tommaso: sull'avviamento di un impianto di selezione dei rifiuti a Lamezia Terme (4-04953) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- SPECCHIA: sulle piogge che hanno interessato la provincia di Brindisi nei giorni 7 e 8 settembre 2002 (4-02895) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)
- sui Consorzi di bonifica (4-05932) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*)
- TESSITORE: sugli eventi meteorologici che hanno colpito le province di Napoli, Caserta e Salerno nel settembre 2003 (4-05193) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

TURRONI: sulla *Task force* ambiente (4-05436) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

VITALI: sulla valorizzazione delle aree militari di Bologna (4-04968) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BETTONI BRANDANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nel corso degli ultimi anni le Ferrovie dello Stato, in base a motivazioni non sempre comprensibili, hanno effettuato una serie di tagli al personale e proceduto alla soppressione di diversi treni. A questo proposito il nuovo orario ferroviario ha penalizzato, per la realizzata soppressione di alcuni treni prima previsti sulle stesse tratte, i tanti lavoratori pendolari di Arezzo che quotidianamente usufruiscono del servizio;

il trasporto ferroviario interregionale, utilizzato in massima parte da clientela pendolare per spostarsi dal proprio domicilio al posto di lavoro, si è trasformato così negli ultimi mesi in un'avventura quotidiana in cui cittadini e lavoratori sono costretti a subire disservizi e disagi di ogni tipo, che rendono il servizio stesso assai precario;

a questo dato si aggiungono gli ormai endemici ritardi nei collegamenti esistenti: nelle percorrenze dei convogli delle ore pomeridiane utilizzate per il rientro a domicilio questi ritardi arrivano a superare i sessanta minuti su percorrenze medie di due ore (ad esempio nella tratta fra Arezzo e la vicina Firenze);

nella giornata di lunedì 23 febbraio 2004 questi ritardi hanno determinato una vera e propria odissea degli utenti aretini i quali, già penalizzati all'andata da un'ora e 20 di ritardo dell'Intercity Arezzo-Firenze delle 7,42, al ritorno hanno collezionato ben tre ore e mezza di ritardo (Intercity delle 16,38 arrivato in stazione alle 20,15) e la bellezza di tre locomotive rotte. All'ennesimo annuncio di rottura del locomotore molti malcapitati, giunti ormai alle porte di Arezzo (località Chiusa dei Monaci, a Ponte a Chiani), sono scesi dal treno affrontando la scarpata, per raggiungere fortunatamente la strada e incamminarsi a piedi. Altri sono rimasti sul treno in attesa di un traino che, a passo di lumaca, li avrebbe riportati alla fine in stazione;

è da notare, al di là delle tre locomotive rotte, che l'episodio non è affatto eccezionale, ma quasi ascrivibile all'ordinaria amministrazione, come denunciano da tempo coloro che sono costretti ad usare il treno per i loro spostamenti;

è anzi probabile che la causa principale dei disservizi elencati sia da ricercare nei continui tagli di investimenti e di personale operati dall'azienda Trenitalia, per cui il numero ridotto di convogli efficienti disponibili comporta la circolazione di poche carrozze, sempre le stesse, e allo stesso tempo la carenza di personale di scorta rende problematica la sostituzione tempestiva dei treni malfunzionanti;

il mancato rispetto dei parametri di efficienza del servizio costituisce di fatto una palese violazione dei diritti che i viaggiatori acquisiscono da Trenitalia al momento dell'acquisto del titolo di viaggio,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire presso Trenitalia Spa, nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo del Governo nei confronti della Società, affinché siano rese note le motivazioni comportanti i continui e quotidiani disservizi;

se non si ritenga altrettanto urgente e doveroso richiamare l'azienda Trenitalia ad un più puntuale rispetto degli *standard* di efficienza del servizio e verificare l'adeguatezza dei collegamenti e dei servizi ferroviari che interessano l'area aretina, adoperandosi fattivamente per potenziarli, in modo da evitare disagi ai cittadini e danni all'economia della zona.

(4-06223)

ANGIUS, DI GIROLAMO, MASCIONI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2003, n. 141, prevede l'autorizzazione di spesa di 98,500 milioni di euro per l'anno 2003 e di 198,500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, al fine di risarcire i danni causati a soggetti emotrasfusi da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti ed evitare così il protrarsi del contenzioso in atto;

il suddetto decreto-legge prevede inoltre che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano fissati i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con i soggetti emotrasfusi danneggiati;

il decreto ministeriale del 3 novembre 2003 ("Definizione transattiva delle controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti"), emanato in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge, fissa i criteri per il risarcimento dei soli soggetti emofiliaci danneggiati a seguito di assunzione di emoderivati infetti, lasciando fuori i soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue infetto;

la mancata previsione di questi soggetti fra i destinatari del risarcimento ha suscitato nelle persone interessate preoccupazione ed allarme per la grave violazione commessa ai loro danni,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per sanare questa situazione ed attuare quanto previsto dal decreto-legge, riconoscendo anche ai soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue infetto il giusto risarcimento.

(4-06224)

COSTA. – *Ai Ministri delle attività produttive, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che a due anni dalla crisi del Gruppo CE.DI Puglia la situazione dei lavoratori della catena commerciale ex GUM non trova ancora soluzione;

che ad esempio nella città di Tricase (Lecce) ben 60 dipendenti di quello che era il più importante supermercato della città sono in cassa integrazione da circa un anno;

che nel mese di marzo si terrà l'asta per la vendita della licenza del vecchio supermercato, che fatturava 15 milioni di euro circa l'anno;

che circolano voci insistenti riguardo all'imminente acquisto dello stabile sede del vecchio supermercato da parte di altro gruppo commerciale, con l'obiettivo di aprire un punto vendita, ricorrendo, però, a nuovo personale, senza il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si stiano adottando per affrontare e risolvere l'emergenza occupazionale in atto, ivi compresa quella che interessa il Gruppo CE.DI Puglia ex GUM.

(4-06225)

TURRONI, CARELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2002 forti scosse di terremoto, alcune delle quali di intensità pari anche al 5.4 della scala Richter (ottavo grado scala Mercalli), hanno colpito una vasta area del basso Molise, causando danni gravissimi in circa novanta paesi oltre al crollo della scuola del paese di San Giuliano di Puglia, nel quale hanno perso la vita moltissimi bambini;

le medesime scosse sono state avvertite nelle regioni limitrofe, causando gravi danni anche in zone della provincia di Foggia, con particolare riferimento ad alcuni comuni dell'Alta Daunia;

l'emergenza è stata affrontata dapprima con il decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile", quindi con una serie ulteriore di interventi, e da ultimo con la legge finanziaria per il 2004;

i contributi destinati all'edilizia residenziale privata, alle attività produttive e agli immobili agricoli fissati nei provvedimenti assunti dai commissari delegati risultano diversi per le regioni Molise e Puglia, pur in presenza di eventi calamitosi analoghi e di danni simili verificatisi in comuni che, pur ricadendo in ambiti regionali diversi, distano tra loro poche decine di chilometri,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri in base a cui i commissari delegati per gli eventi sismici nelle province di Foggia e Campobasso hanno stabilito i contributi massimi per il risarcimento dei danni causati dal sisma dell'ottobre. – novembre 2002;

se e quali iniziative si intenda assumere per porre rimedio alle disparità tra le contribuzioni concesse in provincia di Foggia ed in provincia di Campobasso per tipologie di danno identiche e per la medesima categoria di immobili danneggiati dall'evento sismico.

(4-06226)

PIZZINATO, MALABARBA, BARATELLA, ZANCAN, PIATTI, BONAVIDA, FLAMMIA, BRUTTI Paolo, SODANO Tommaso, IOVENE. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* – Premesso che:

il maresciallo capo dei Carabinieri Ernesto Pallotta, ex segretario generale di Unarma, dal 1993 è impegnato, insieme ad altri militari, per l'affermazione e l'estensione dei diritti democratici agli appartenenti alle Forze armate;

tale impegno si svolge nel pieno rispetto delle normative vigenti e ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, non pregiudicano la fedeltà alle istituzioni ancorate dall'attività professionale esercitata dal sottoufficiale;

dal 1993. – anno di costituzione dell'Associazione dei Carabinieri per la promozione della democrazia nei corpi militari. – ad oggi il maresciallo Pallotta ha rilasciato varie interviste ai più importanti *mass media* nazionali (noti al comando dell'Arma dei Carabinieri poiché recensiti nella rassegna stampa della stessa). Egli ha subito numerose inchieste disciplinari esclusivamente per l'appartenenza all'Associazione Unarma, di seguito censurata, i cui provvedimenti sono ora impugnati presso la Corte di giustizia europea di Strasburgo;

gli ultimi due procedimenti avviati dall'Ispettorato dell'Arma a seguito di alcune interviste rilasciate si sono conclusi senza provvedimenti e confermando l'esercizio del diritto di libertà di parola, garantito dall'articolo 9 della legge n. 382 del 1978;

il maresciallo Pallotta dall'11 novembre 2003 e nei giorni seguenti all'attentato ai Carabinieri di Nassirya rilasciava dichiarazioni alla stampa, chiaramente di cronaca e non di servizio, contenenti notizie a carattere non riservato in quanto conosciute dall'opinione pubblica mondiale;

risulta agli interroganti che il 10 dicembre 2003 il Comando regionale dei carabinieri del Lazio, con foglio n. 1323/D5, avviava l'ennesima inchiesta disciplinare per asserita violazione dell'articolo 9 della legge n. 382/78, prefigurando addirittura la mancanza di fedeltà del Maresciallo alle istituzioni ed altre contestazioni ad avviso degli interroganti prive di fondamento;

negli scorsi giorni, a seguito di una dichiarazione relativa alla missione militare italiana a Nassirya, si è provveduto ad un intervento di sequestro dei materiali della redazione de "Il giornale dei Carabinieri";

considerato altresì che:

da anni è in corso d'esame l'esigenza di una riforma delle norme riguardanti le rappresentanze militari, al fine di adeguare le stesse alla vita professionale dei militari ed ai principi democratici della nostra Costituzione;

in 19 Paesi europei, sulla base di moderne legislazioni, le Forze armate hanno strutture di rappresentanza sindacale e godono di diritti sindacali;

in Italia parallelamente alle rappresentanze militari esistono movimenti ed associazioni che si rapportano con i militari e si battono per la tutela dei loro diritti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intravedano nell'attività disciplinare, intrapresa nei confronti del maresciallo Ernesto Pallotta, il rischio di determinare violazioni dei diritti del medesimo e di porre in atto contenziosi. – a livello nazionale ed europeo. – in contrasto con lo spirito democratico delle Forze armate italiane;

se non ritengano opportuno, per evitare interpretazioni parziali e restrittive del diritto all'esercizio del proprio pensiero, intervenire a chiarire in modo compiuto i dettami costituzionali e dell'articolo 9 della legge n. 387/78, affinché tale articolo non sia soggetto ad interpretazioni mutevoli ed arbitrarie, come si è potuto verificare e constatare;

se non ritengano opportuno operare per accelerare la realizzazione della riforma delle rappresentanze militari al fine di adeguarla alle normative degli altri Paesi europei, tanto più che è in corso di definizione la Costituzione europea.

(4-06227)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il 24 febbraio 2004 la Direzione didattica di Castel di Sangro (L'Aquila) aveva organizzato una sfilata di carnevale per i bambini delle scuole materne ed elementari nell'ambito di un progetto di socializzazione tra scuole di diversi comuni limitrofi;

a tale sfilata era stata invitata anche la scuola elementare di Ateleta (L'Aquila), succursale di Castel di Sangro, i cui alunni avevano lungamente preparato costumi e scenografie, certi di poter trascorrere una lieta mattinata insieme ai propri coetanei;

inspiegabilmente, come risulta da più di una circostanziata denuncia dei genitori degli alunni della scuola elementare di Ateleta, ai bimbi, una volta giunti a Castel di Sangro, veniva impedito di sfilare insieme ai coetanei, con il pretesto che la manifestazione già programmata era stata annullata;

in realtà la sfilata si è tenuta regolarmente nella stessa mattinata del 24 febbraio 2004 e i bimbi di Ateleta sono stati comunque costretti a tornare a casa senza prendervi parte;

come denunciano agli organi di informazione alcuni genitori, i bimbi sarebbero stati definiti «asociali» e per questa forma di irrazionale discriminazione allontanati dalla manifestazione, alla quale pure erano stati invitati;

la direttrice didattica di Castel di Sangro si è resa irreperibile per tutta la mattinata del 24 febbraio 2004,

si chiede di sapere se si voglia accertare la veridicità di quanto narrato in premessa e, nel caso che la denuncia dei genitori dei bambini della scuola elementare di Ateleta risulti corrispondente ai fatti, se si voglia disporre un'urgentissima ispezione presso la Direzione didattica di Castel di Sangro.

(4-06228)

COLETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

dal 19 febbraio 2004 sul sito Internet del Ministero dell'interno sono disponibili i dati relativi ai trasferimenti agli enti locali;

contrariamente a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2004 si registrano tagli che ammontano a cifre variabili fra il 10 e il 30 per cento rispetto al 2003 e interessano sicuramente l'intero territorio nazionale;

ai tagli ai trasferimenti a Province e Comuni si debbono aggiungere gli oneri a carico delle Amministrazioni locali relativi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, che incide in misura del 4 per cento circa,

si chiede di sapere se i dati summenzionati siano confermati e, nell'ipotesi affermativa, quali misure urgenti si intenda intraprendere per evitare che i sindaci si vedano costretti ad azzerare i servizi sociali e a rivedere ulteriormente il proprio sistema tariffario, con esiziali danni alla collettività ed in stridente contrasto con quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio in materia di tassazione.

(4-06229)

BAIO DOSSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

dal 19 febbraio 2004 sul sito Internet del Ministero dell'interno sono disponibili i dati relativi ai trasferimenti agli enti locali;

contrariamente a quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2004 si registrano tagli che ammontano a cifre variabili fra il 10 e il 30 per cento rispetto al 2003 e interessano sicuramente l'intero territorio nazionale;

ai tagli ai trasferimenti a Province e Comuni si debbono aggiungere gli oneri a carico delle Amministrazioni locali relativi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, che incide in misura del 4 per cento circa,

si chiede di sapere se i dati summenzionati siano confermati e, nell'ipotesi affermativa, quali misure urgenti si intenda intraprendere per evitare che i sindaci si vedano costretti ad azzerare i servizi sociali e a rivedere ulteriormente il proprio sistema tariffario, con esiziali danni alla collettività ed in stridente contrasto con quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio in materia di tassazione.

(4-06230)

BRUNALE, MARINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

con circolare ministeriale 9 maggio 2003, n. 557/B, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale e per uso venatorio;

le restrizioni introdotte, unitamente ad un aggravio dei costi e ad un eccesso di burocrazia, oltre a risultare sostanzialmente inutili ai fini della lotta preventiva alla criminalità, costituirono la base di una estesa protesta dell'associazionismo venatorio a cui, peraltro, il Ministero dell'interno garantì per il futuro nuove e più qualificate norme in materia;

a distanza di molti mesi non solo non è rilevabile alcun riscontro degli impegni assunti verso l'associazionismo venatorio, ma addirittura sulla stampa nazionale («Il Corriere della Sera» del 13 febbraio 2004) vengono pubblicate notizie poco rassicuranti in materia, perché suscettibili, se corrispondenti al vero, di aggravare le procedure per la verifica dei requisiti per la concessione e il rinnovo del porto d'armi,

si chiede di sapere:

a quali conclusioni sia pervenuta la Commissione interministeriale incaricata di riscrivere le norme sul rilascio e il rinnovo del porto d'armi;

quali effettive novità in materia si intenda far ricadere sui cittadini il cui porto d'armi a fini venatori è stato richiesto per il rilascio o il rinnovo;

se non si ritenga comunque, e prima della emanazione di nuove disposizioni, di riattivare un tavolo informativo e di confronto con l'associazionismo venatorio e sportivo, al fine di superare le incomprensioni e le difficoltà registrate nel recente passato.

(4-06231)

BETTAMIO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che le notizie riguardanti l'influenza aviaria in Asia hanno creato grande allarmismo nei consumatori;

che, di conseguenza, i consumatori hanno ridotto drasticamente il consumo delle carni avicole, con relativi crolli di prezzi ed enormi danni per le aziende;

che difficilmente i consumi torneranno nel breve termine a livelli normali e questo potrebbe causare forte rischio per circa 180.000 posti di lavoro,

si chiede di sapere quali soluzioni il Governo abbia individuato sulla materia e se non ne ritenga opportuna una illustrazione in sede parlamentare.

(4-06232)

PACE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che i decreti legislativi n. 314/98, n. 169/00 e n. 275/03 hanno recepito le direttive nn. 94/57/CE, 97/58/CE e 2001/105/CE in materia di organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

che l'Allegato 3) al decreto legislativo n. 314/98, sin dalla sua formulazione originale, peraltro non modificata dai successivi decreti, detta i criteri minimi per gli organismi che svolgono i compiti previsti dal decreto medesimo;

che il comma 6 del predetto Allegato prescrive che "l'organismo non deve essere controllato dagli armatori, né da altri terzi coinvolti commercialmente nella costruzione, nell'armamento, nella riparazione o nell'esercizio di navi";

che uno degli organismi in questione, il Rina S.p.A., è controllato al 100% dalla fondazione Registro Italiano Navale, il cui Consiglio di amministrazione è composto da varie figure, tra le quali ben cinque rappresentanti del mondo armatoriale, due rappresentanti della cantieristica navale, quattro rappresentanti del settore assicurativo;

che la composizione del Consiglio di amministrazione della fondazione Registro Italiano Navale prevede altresì la presenza di ben quattro figure di provenienza ministeriale ed in particolare la presenza, in qualità di membro di diritto, sia del capo del Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo sia del Capo Unità di gestione della navigazione marittima ed interna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che entrambe le suddette figure svolgono nel contempo anche le funzioni di sorveglianza delle attività degli organismi a cui lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida le ispezioni e le visite di controllo delle navi, creando dunque un evidente conflitto di interesse,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti si intenda adottare al fine di garantire il rispetto del dettato del comma 6 dell'Allegato 3) al decreto legislativo n. 314/98, dal momento che la presenza, all'interno del Consiglio di amministrazione della fondazione Registro Italiano Navale, di figure provenienti dal mondo armatoriale, dalla cantieristica navale e dal settore assicurativo appare non solo in contrasto con quanto disposto dalle norme vigenti, ma anche lesivo dell'indipendenza dell'organismo in questione, a cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devolve compiti delicati e di pubblico interesse;

se e quali provvedimenti si intenda adottare affinché sia eliminata l'anomalia che vede, in qualità di membri del Consiglio di amministrazione dell'organismo Rina S.p.A., due funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti addetti alla sorveglianza delle attività di tutti gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e sia tutelato inoltre il principio di libera concorrenza, da sempre cardine di molte direttive comunitarie.

(4-06233)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

l'associazione "FIAB. – Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus", con sede a Milano, ha presentato presso il Ministero dell'ambiente

e per la tutela del territorio, in base alla legge n. 349 del 1986, ed in particolare all'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale, l'istanza tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale;

la citata istanza è stata respinta con decreto n. DEC/SVS/03/2899, emesso in data 4 dicembre 2003, in quanto si è dedotto che, in base all'art. 13 della legge n. 349 del 1986 e allo Statuto stesso dell'Associazione, lo scopo prioritario dell'Associazione stessa è la promozione dell'uso della bicicletta, non configurabile, prioritariamente, come finalità di protezione ambientale;

considerato che:

il solo utilizzo della bicicletta si concretizza quale atto di protezione dell'ambiente sia in un'ottica oggettiva, in quanto unico mezzo di trasporto, accessibile a chiunque, totalmente non inquinante, sia come simbolo stesso di uno stile di vita ecologico, così come ormai concepito e accreditato presso l'opinione pubblica;

l'Associazione in questione, scegliendo come proprio nome "FIAB. – Federazione Italiana Amici della Bicicletta", ha chiaramente posto in evidenza il nesso consolidato tra il mezzo di trasporto in questione e la diffusione di una mentalità ecologica, certamente da incoraggiare nel nostro Paese anche attraverso l'utilizzo di questo stesso mezzo;

la FIAB propone lo sviluppo dell'uso della bicicletta come veicolo non inquinante e che permette un rapporto spazio-tempo senza ansia e *stress*, concetti strettamente collegati a quelli di sostenibilità e quindi con l'ambientalismo,

si chiede di sapere:

per quali motivi si sia assunta la decisione di respingere l'istanza presentata dalla suddetta Associazione;

se, constatando un eccesso di zelo relativamente a tale decisione, non si voglia rivedere la decisione medesima, riconoscendo l'importanza ecologista del riconoscimento della FIAB tra le associazioni ambientaliste nazionali.

(4-06234)

MANUNZA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che l'ufficio postale di San Vito (Cagliari) costituisce un servizio delle Poste Spa che garantisce l'adempimento di un'importante attività nell'intera area;

considerato che l'attuale condizione del servizio offerto dall'ufficio postale del Comune di San Vito è assolutamente inadeguata ed inefficace a causa della carenza di personale;

constato che il Sindaco, dopo aver interessato direttamente le Poste Italiane Spa, aveva ricevuto assicurazioni sul funzionamento dell'ufficio postale con nota del 20 febbraio 2004;

rilevato che invece di dare luogo ad un efficiente servizio pubblico l'ufficio postale ha ritenuto di chiudere gli sportelli;

tenuto conto del fatto che l'interruzione di un servizio pubblico, soprattutto non preventivato e opportunamente comunicato, costituisce reato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire presso le Poste Italiane Spa per rimuovere eventuali ostacoli che si frappongono alla funzionalità dell'ufficio postale e per dare così la certezza ai cittadini del comune di San Vito su un servizio di pubblica utilità.

(4-06235)

FABRIS, RIGHETTI, FILIPPELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Fondo di Previdenza della Banca di Roma è proprietario di circa 140 palazzi distribuiti su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nella città di Roma, i cui appartamenti sono concessi in locazione in parte a soci dello stesso Fondo e in parte ad esterni;

l'art. 34 dello Statuto del Fondo Pensioni prevede il graduale smobilizzo del patrimonio immobiliare, al fine del mantenimento dell'equilibrio tecnico attuariale;

il Fondo di Previdenza, con delibera del 2002, ha già provveduto a vendere 10 palazzi situati nel territorio di Roma e prossimamente si appresta a dismettere altri 42 immobili siti sul territorio nazionale, con la conseguente realizzazione di una ingente liquidità;

tale dismissione creerà gravissimi problemi sociali, in quanto la maggioranza dei conduttori degli immobili sono persone in età avanzata, di cui molti monoreddito, i quali difficilmente riusciranno ad acquistare l'immobile condotto in locazione;

il Fondo di Previdenza, allo scopo di poter vendere come meglio crede tali beni, ha esplicitamente negato la prelazione per l'acquisto ai singoli conduttori, rifiutando, altresì, di rinnovare i contratti di locazione che sono scaduti, con palese violazione di qualsiasi garanzia nei loro confronti;

le modalità di vendita già attuate hanno avuto un carattere palesemente vessatorio per i conduttori, poiché agli stessi è stata inviata una laconica comunicazione, con la quale si indicava soltanto il prezzo di vendita dell'immobile, senza specificare né i metri quadri dello stesso, né il prezzo delle singole pertinenze, né tanto meno i dati catastali dell'appartamento, con conseguente impossibilità di ottenere i mutui bancari;

parallelamente a tali dismissioni, il Fondo di Previdenza ha provveduto ad acquistare nuovi immobili di difficile futura commercializzazione e con gravi oneri di manutenzione, tra cui, in data 27/06/2003, l'immobile sito in Roma, Viale Tupini 180, di proprietà della Capitalia, per l'importo di euro 148.000.000,00, ovvero l'importo massimo indicato nella valutazione eseguita dalla società Reag, immobile questo concesso contestualmente in locazione per nove anni più sette alla stessa Banca di Roma – Capitalia, la quale, pertanto, ha ottenuto sia la liquidità derivante dalla vendita sia il diritto di mantenere in tale sede tutti i suoi uffici;

il Fondo di Previdenza, in data 29/07/2003, ha anche acquistato un terreno con relativo edificio ancora da costruire per l'importo di euro 14.977.250,00;

tali acquisizioni e, in particolare, quella dell'immobile di Via Tupini, 180, sono in evidente contrasto con le norme statutarie, le quali prevedono la dismissione del patrimonio immobiliare;

la Capitalia - Banca di Roma, con la vendita del palazzo di Via Tupini si è assicurata un contratto di locazione per sedici anni, avendo il Fondo di Previdenza rinunciato alla disdetta dopo i primi nove anni, con conseguente impossibilità per quest'ultimo di poter ricontrattare il canone di locazione se non dopo sedici anni;

il Fondo di Previdenza ha versato per il solo immobile di via Tupini l'importo di euro 148.000.000,00, mentre in un'analoga vendita immobiliare la Capitalia - Banca di Roma ha venduto alla Bernini Immobiliare ben 58 stabili, tra cui alcuni siti nel centro di Roma, come quelli in Piazza Campo dei Fiori e in Via S.Paolo alla Regola, per un importo pari ad euro 189.206.114,05, senza tralasciare il fatto che il Fondo di Previdenza, nel menzionato contratto di compravendita per l'immobile di Via Tupini, si è obbligato al pagamento quasi immediato dell'ingente prezzo (euro 90.000.000 alla stipula ed il saldo dopo sei mesi), mentre, per la menzionata vendita effettuata da Capitalia alla Bernini, quest'ultima società ha versato al momento della stipula soltanto il 10%, obbligandosi a versare l'ulteriore 50% dopo un anno e il saldo dopo due anni;

le descritte modalità con cui è stato acquistato il palazzo di via Tupini dimostrano il palese conflitto di interessi in cui hanno operato gli amministratori del Fondo, tenendo anche in considerazione il fatto che il Consiglio di Amministrazione di tale Ente è composto da quattordici membri, di cui il 50%, oltre al Presidente, sono nominati direttamente dalla Banca di Roma, gruppo Capitalia, con conseguente controllo, da parte di quest'ultima, della maggioranza assoluta del Consiglio;

ai conduttori degli immobili oggetto della dismissione, anche se soci dello stesso Fondo, non viene concessa alcuna garanzia, né sull'eventuale acquisto né sul rinnovo del contratto di locazione;

con i proventi della dismissione del patrimonio immobiliare in questione si acquistano i beni immobili della Banca di Roma. - Capitalia, società questa che controlla il Fondo Pensioni, senza alcuna garanzia per la congruità del prezzo dei beni acquistati né per lo stato di manutenzione degli stessi;

lo smobilizzo del patrimonio immobiliare verrà a creare una enorme liquidità, il cui impiego non è assolutamente né specificato né indicato e che verrà gestito senza alcun controllo da amministratori nominati in maggioranza dalla stessa Banca di Roma-Capitalia;

la pianificata vendita del patrimonio immobiliare, per le modalità con cui è realizzata, pone in grave pericolo le sorti relative all'erogazione delle future pensioni degli oltre 22.000 soci del Fondo Pensioni della Banca di Roma, le cui pensioni sono ormai dal 1999 prive della rivalutazione Istat, ai sensi dell'art. 58 dello statuto;

la COVIP, pur interpellata, avrebbe dato il consenso a tali operazioni di dismissione e contestuale acquisizione di nuovi immobili, secondo quanto riferito dal presidente del Fondo Pensioni, Avv. Leonardo Di Brina,

si chiede di sapere:

quali siano le possibilità per i conduttori di ottenere il rinnovo dei contratti di locazione;

se non si ritenga opportuno l'invio di proposte di acquisto complete di tutti i dati relativi alle dimensioni degli appartamenti e di tutti gli altri elementi necessari per la concessione dei mutui bancari;

quali siano le garanzie in merito alla tutela dei conduttori anziani e delle famiglie meno abbienti;

se non si ritenga necessaria una corretta utilizzazione delle future liquidità da parte del Fondo Pensioni, mediante appositi investimenti che tutelino i diritti dei pensionati e con apposite garanzie immobiliari, prevedendo la possibilità della liquidazione delle pensioni maturate e disponendo il divieto di operazioni tra il Fondo Pensioni e la Capitalia-Banca di Roma, essendo le stesse in palese conflitto di interesse;

se si ritenga congruo il prezzo di vendita pattuito per l'immobile di Via Tupini e del relativo canone di locazione.

(4-06236)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

a Nola recenti scavi archeologici hanno dato alla luce i resti di un villaggio preistorico dell'età del bronzo risalente a 4000 anni fa;

nel corso dei lavori di sterro si è scoperta una "mini Pompei" dell'età del bronzo: una grande eruzione del Vesuvio, 2000 anni prima di quella di Pompei, con le sue ceneri aveva sommerso capanne di 3700 anni fa che rappresentano una importante testimonianza su come vivevano gli italiani di quel tempo;

il Tar, su ricorso dei proprietari del suolo, ha ordinato alla Soprintendenza archeologica di acquistare entro i prossimi trenta giorni il sito, pena la restituzione ai legittimi proprietari;

ad una precedente interrogazione in merito (4-01554, presentata dall'interrogante il 21 febbraio 2002) il Ministro in indirizzo rispondeva "la Soprintendenza comunica di aver provveduto all'imposizione del vincolo di interesse archeologico sull'area del ritrovamento, al fine di assicurare la tutela e la salvaguardia dell'insediamento dell'età del Bronzo (...)",

si chiede di sapere:

quali motivi abbiano impedito l'acquisto dell'area del sito di Nola, dove è stato scoperto il villaggio dell'era del bronzo, da parte della Soprintendenza archeologica;

se non si ritenga grave il fatto che una risorsa culturale che avrebbe potuto "consacrare" la città di Nola come uno dei più importanti centri turistici della Campania venga di fatto congelata;

quali provvedimenti si intenda adottare per favorire la piena fruizione del sito archeologico di Nola.

(4-06237)

GIARETTA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'Amministrazione comunale di Padova è stata destinataria di un contributo dello Stato per la realizzazione di una linea tramviaria, denominata dall'Amministrazione stessa "metrobus";

che il capitolato per il metrobus stabiliva, come condizione fondamentale, che il mezzo avrebbe dovuto possedere "organi di sterzata manuale delle ruote" – si veda pag. 56 del capitolato. – che consentono la loro marcia anche al di fuori della via guidata (guida manuale). Con tali veicoli, pertanto, dovrà essere possibile effettuare il servizio sia in sede attrezzata (via guidata) sia in sede non attrezzata". E a pag. 57, sempre del Capitolato della Giunta comunale, in neretto, si stabiliva: "Quale che sia la tipologia di via guidata prescelta ne deve essere omessa obbligatoriamente l'installazione sulla tratta compresa tra le fermate Santo e Cavalletto (tratta di attraversamento del Prato della Valle)";

accertato che pertanto il veicolo avrebbe dovuto possedere autonomi organi di sterzata delle ruote e poter indifferentemente correre sia su sede guidata, sia su sede stradale ordinaria;

considerato:

che queste due condizioni fondamentali hanno portato all'esclusione preventiva di tutte le società europee fornitrici di mezzi a via guidata;

che una prima grave violazione del capitolato è stata messa in atto consentendo la posa della rotaia nella tratta compresa fra le fermate di Riviera del Businello e via Cavalletto, armatura tassativamente esclusa dalla Giunta comunale sia prima delle elezioni che successivamente, come ribadito nel capitolato;

che l'amministrazione era a conoscenza fin dall'inizio del fatto che la società vincitrice della gara non avrebbe potuto fornire i mezzi con le caratteristiche indicate, in quanto l'unico mezzo con le caratteristiche indicate dal bando di gara è stato realizzato solo a fini sperimentali e può circolare solo all'interno dello stabilimento, più precisamente solo nel circuito di prova, non avendo mai superato le omologazioni previste;

che il fornitore del mezzo avrebbe fatto presente all'amministrazione che come oralmente pattuito, non sarebbe stato nelle condizioni di fornire il mezzo previsto in via ufficiale dal bando ma solo quello privo di organo di sterzata, previsto, fin dall'inizio, in via ufficiosa;

che sulla base del capitolato proposto tutte le imprese fornitrici di mezzi a guida vincolata, privi di organi di sterzata manuale, hanno dovuto rinunciare alla presentazione di offerte;

che con delibera della Giunta municipale dell'11 febbraio 2004 si stabilisce: «guida manuale – in relazione alla questione della guida manuale, e conformemente al parere favorevole rilasciato dal responsabile

USTIF Veneto in data 12 febbraio 2004, l'Amministrazione comunale recepisce quanto evidenziato dal RUP nella sua relazione e quanto ulteriormente specificato dallo stesso RUP e dal Direttore di APS Mobilità nella nota n. 1011 del 5.2.04. Prende inoltre atto della valutazione positiva circa la soluzione prospettata e quindi autorizza APS a porre in essere tutte le procedure necessarie a valutarne la fattibilità, sottolineando come APS, a norma dell'art.2 dell'Accordo procedimentale approvato con delibera di Giunta comunale n. 510/2003 (dove viene stabilito che la titolarità del materiale rotabile è di APS), abbia pieno titolo per verificare, e se del caso attuare, la soluzione in argomento e fermo restando che qualora sotto l'aspetto economico tale soluzione comporti maggiori oneri questi, ai sensi di quanto stabilito all'art. 3, lettera *d*), dell'Accordo procedimentale, saranno a carico di APS, mentre qualora ne derivino economie queste saranno impiegate secondo successivi indirizzi»;

che nella fumosa e apparentemente incomprensibile formulazione della delibera il dispositivo comunica agli addetti ai lavori l'autorizzazione a stravolgere le previsioni di gara, consentendo di eliminare il requisito fondamentale, ovvero l'eliminazione degli "organi di sterzata manuale delle ruote" - previsti a pag. 56 del capitolato. - che consentono la loro marcia anche al di fuori della via guidata (guida manuale). Con tali veicoli, pertanto, dovrà essere possibile effettuare il servizio sia in sede attrezzata (via guidata) sia in sede non attrezzata;

che nella seduta del Consiglio di amministrazione di APS Holding del 16 febbraio 2004 gli stessi consiglieri nominati dalla maggioranza hanno ritenuto che questa modifica sostanziale del capitolato di gara stravolga il bando e pertanto lo stesso esito della gara;

che per queste ragioni, dopo lunga discussione, al fine di evitare di diventare responsabili di una così grave violazione dei più elementari principi e disposizioni normative in materia di appalti pubblici e di norme che governano il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, gli stessi consiglieri nominati dalla maggioranza hanno ritenuto di bloccare l'approvazione di un dispositivo palesemente contro la legge;

che a questo punto è indispensabile che l'amministrazione ritiri l'invito rivolto al Consiglio di amministrazione di APS Holding a violare le previsioni di gara e le norme contrattuali,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti interventi si intenda attuare a tutela del pieno e totale rispetto delle procedure di trasparenza degli appalti pubblici e quindi della corretta destinazione dei fondi messi a disposizione dallo Stato, a fronte dell'evidente e grave stravolgimento del capitolato di gara messo in atto dall'Amministrazione comunale di Padova, che dapprima ha escluso la possibilità di concorrere ad una platea più ampia di aziende con la fissazione nel capitolato di condizioni restrittive, condizioni che vengono con gli ultimi atti eliminate, rendendo di fatto fasulla tutta la procedura competitiva.

(4-06238)

TREDESE, BOLDI, FASOLINO, D'IPPOLITO. – *Al Ministro per le pari opportunità.* – Premesso che:

la Commissione parlamentare per l'infanzia, secondo la legge istitutiva, ha compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

la Commissione stessa ha deliberato il 15 maggio 2003 un'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento nel cui ambito. – oltre ad audizioni, tra l'altro, della Presidente della Commissione per le adozioni internazionali e di numerosi rappresentanti degli enti autorizzati. – si è svolta una missione a Mosca e a San Pietroburgo dal 16 al 18 febbraio 2004;

benché la Federazione russa risulti il Paese, dopo l'Ucraina, da cui vengono adottati il maggior numero di bambini da parte delle coppie italiane, il numero di tali adozioni è di gran lunga inferiore rispetto a quelle effettuate da altri Paesi europei (Francia e Spagna) ed extraeuropei (Stati Uniti d'America) e la quantità di bambini che permangono in istituti russi per molti anni in attesa di una famiglia è molto elevata;

nella Federazione russa operano 13 enti italiani autorizzati ed accreditati, mentre per altri 8 enti, non ancora accreditati, l'autorizzazione già concessa è stata sospesa dalla Commissione per le adozioni internazionali con provvedimento n. 161/2003 deliberato il 17 dicembre 2003;

secondo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 492 (Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali), la Commissione può revocare o, nei casi meno gravi, sospendere per un periodo determinato l'autorizzazione già concessa ad un ente, qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione o qualora l'attività svolta dall'ente non sia rispondente ai principi della Convenzione dell'Aja, della legge sull'adozione e del regolamento;

dal testo dello stesso articolo risulta che, ove sussistano le motivazioni indicate, nei confronti di un ente può essere sospesa l'autorizzazione, ma non appare prevista la sospensione relativamente ad un solo Paese;

nessuna norma vieta ad enti autorizzati, ma non ancora accreditati, la presa in carico di coppie, e la Presidente della Commissione per le adozioni internazionali ha nel recente passato risposto affermativamente per iscritto al quesito posto da enti autorizzati ma non ancora accreditati in Russia circa la possibilità di accettare mandati da coppie;

risulta agli interroganti che il programmato incontro a Mosca della delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia con i rappresentanti degli enti italiani autorizzati, previsto per il 16 febbraio 2004, sarebbe stato ostacolato da interventi miranti a dissuadere i rappresentanti di tali enti dal partecipare all'incontro, e che tali interventi sarebbero stati effettuati dalla coordinatrice della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali;

il comportamento della coordinatrice della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali appare di inaudita gravità, configurandosi come un tentativo di ostacolare lo svolgimento di attività connesse all'indagine conoscitiva parlamentare, posto in essere da un funzionario dello Stato;

il 4 novembre 2003 è stata sottoscritta un'intesa istituzionale di programma per un piano pluriennale di interventi nella Federazione Russa fra la Commissione per le adozioni internazionali e 12 enti autorizzati italiani operanti in Russia, che prevede fra l'altro di «aprire ed attrezzare una sede permanente della delegazione italiana (Commissione, Regioni, Enti accreditati) affinché i cittadini italiani che si recano nella Federazione Russa per l'adozione ricevano servizi ed assistenza adeguati»,

si chiede di sapere:

se si intenda adottare provvedimenti disciplinari nei confronti della coordinatrice della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, che ad avviso degli interroganti risulta aver operato per indurre i rappresentanti degli enti autorizzati italiani operanti in Russia a disertare il previsto incontro con la delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia;

quale sia il fondamento normativo del provvedimento n. 161/2003, deliberato dalla Commissione per le adozioni internazionali il 17 dicembre 2003, che, in difformità da quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 492, è stata adottata senza previa contestazione dei fatti e delle ragioni agli enti destinatari del provvedimento; sospende tali enti solo dall'autorizzazione per un singolo Paese straniero; non motiva la sospensione con il venire meno dei requisiti degli stessi enti (il cui permanere viene invece esplicitamente riconosciuto nel testo), né con loro comportamenti non corrispondenti ai principi della Convenzione dell'Aja, alla legge sull'adozione o al regolamento; non indica un tempo determinato per la durata della sospensione;

se l'affermazione secondo cui «la permanenza nell'Albo di enti autorizzati e non accreditati ha prodotto pesante disorientamento e notevole disagio a numerose coppie» che hanno conferito incarico a tali enti per adottare bambini russi. – contenuta nella citata deliberazione n. 161/2003. – sia valida anche per le numerose situazioni analoghe di enti autorizzati ma non accreditati o riconosciuti presso altri Paesi, oltre la Russia, presenti nell'Albo; e, in tal caso, se non si ritenga che vi sia una disparità di trattamento da parte della Commissione per le adozioni internazionali nel caso degli enti autorizzati ma non accreditati in Russia rispetto agli enti autorizzati ma non accreditati, o non operativi per qualsiasi altro motivo, presso altri Paesi;

se non si ritenga necessario inserire nel nuovo regolamento della Commissione per le adozioni internazionali ulteriori criteri relativi alle informazioni che devono essere contenute nell'Albo degli enti autorizzati, tali da consentire alle coppie una immediata comprensione della effettiva operatività di ciascun ente nei singoli Paesi;

come si concili l'esplicita indicazione della presidente della Commissione per le adozioni internazionali, secondo la quale gli enti autorizzati ma non ancora accreditati in Russia possono prendere in carico le coppie interessate a conferire mandato ad essi, con l'affermazione contenuta nella deliberazione del 17 dicembre 2003 della stessa Commissione, secondo la quale le coppie che hanno conferito mandato ad enti autorizzati ma non accreditati in Russia si trovano in situazione di pesante disorientamento e notevole disagio, tanto da indurre a sospendere a tali enti l'autorizzazione già concessa;

se si intenda estendere la decisione. – contenuta nell'Intesa istituzionale di programma del 4 novembre 2003 sopra citata. – di aprire ed attrezzare una sede permanente, anche a tutti gli altri Paesi ove operano enti autorizzati italiani, o almeno a quelli nei quali le procedure di adozione internazionale risultano in numero più elevato, al fine di consentire anche ai cittadini italiani che si recano in tali Paesi per svolgere dette procedure di ricevere «servizi ed assistenza adeguati»;

quali indirizzi si intenda porre in atto per aiutare i bambini tuttora presenti negli istituti della Federazione russa, con particolare riferimento a quelli in età prescolare e scolare, affinché siano accolti in numero sempre maggiore dalle famiglie italiane,.

(4-06239)

NANIA, RAGNO, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, PONTONE, TOFANI, COSTA, CURTO, BONATESTA, FERRARA, BIANCONI, SEMERARO, BUCCIERO, SERVELLO, VALDITARA, BONGIORNO, BOREA, SANZARELLO, EUFEMI, CONSOLO, KAPPLER, ZAPPACOSTA, SUDANO, GABURRO, FLORINO, CARUSO Antonino, GRILLOTTI, MUGNAI, BOBBIO Luigi, TATÒ, PELLICINI, DE CORATO, MORSELLI, DELOGU, DANIELI Paolo, SALERNO, SPECCHIA, BATTAGLIA Antonio, CARRARA, BARELLI, FASOLINO, D'IPPOLITO, PASTORE, ASCIUTTI, AYALA, CICCANTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

per le peculiarità di Messina e della sua provincia appare essenziale qualificare la Questura di quella città ad ordinamento differenziato ed inserirla, proprio come struttura differenziata di massimo livello, nell'elenco delle Questure indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, alle quali, per la particolare rilevanza, individuata a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 2000, n. 334, sono preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C,. – a norma del decreto del Ministro dell'interno dell'11 settembre 2002. – ed al cui interno dovrebbero essere individuati i seguenti posti di livello dirigenziale di Primo Dirigente: Vice Questore Vicario, Capo di Gabinetto, Capo della Squadra Mobile, Dirigente della Divisione Anticrimine, Dirigente della Divisione Polizia amministrativa e sociale e dell'immigrazione, Dirigente Digos, Dirigente Commissariato di P.S. di Taormina;

tale proposta trova fondamento, tra l'altro, anche nelle considerazioni di seguito evidenziate:

Messina è la 12a città d'Italia per numero di abitanti (252.026), capoluogo di una provincia. – rilevante per numero di residenti (662.450). – suddivisa in 108 Comuni (numero tra i più alti in assoluto) ed è stata dichiarata "area metropolitana" con una popolazione legale di 482.662 unità;

la Questura di Messina è articolata in 6 Commissariati distaccati il cui territorio è caratterizzato da forte presenza di criminalità organizzata di stampo mafioso;

il territorio di Taormina e quello delle Isole Eolie sono, inoltre, caratterizzati da elevatissima presenza turistica nazionale ed internazionale e sono sede di molteplici iniziative politico-culturali e ricreativo-sociali di altissimo livello;

i processi penali (pendenti o definiti) e le numerose ed importanti operazioni di polizia giudiziaria portate positivamente a termine dalle Forze di Polizia dicono chiaramente che nel territorio della provincia di Messina operano pericolosi ed agguerriti gruppi malavitosi, che tendono ad incidere sull'assetto sociale ed economico del territorio;

l'azione di contrasto alla criminalità organizzata operata dalla Squadra Mobile della Questura di Messina da una parte evidenzia l'eccezionale contributo quantitativo e qualitativo dell'attività svolta, dall'altra parte sottolinea come quella struttura costituisce un vero baluardo a salvaguardia della legalità e necessita, semmai, di un deciso potenziamento;

Messina sarà sede di interessi notevoli legati alla costruzione del ponte sullo stretto (occupazione, turismo) ed insieme ai connessi disagi (viabilità, immigrazione);

tra l'altro sono prevedibili notevoli ripercussioni legate agli espropri nonché contestazioni da parte degli oppositori alla stessa costruzione del Ponte, che peraltro è prevedibile possa diventare obiettivo della delinquenza organizzata siciliana, calabrese ed internazionale;

Messina è sede di Università antica, importante e "popolata";

l'Università degli studi di Messina, rimasta una delle poche realtà economiche, sociali, culturali ed occupazionali della città, rappresenta, di fatto, la maggiore azienda operante sul territorio della provincia. La stessa Università, nel tempo, è stata sospettata oggetto di notevoli infiltrazioni mafiose;

l'Università di Messina, pertanto, va difesa con l'azione sincrona di tutte le istituzioni deputate a garantirne la legalità, e richiede costante monitoraggio ed attività info-investigativa;

Messina è sede di Corte di Appello, di Procura Distrettuale Antimafia, di quattro Tribunali (Messina, Barcellona, Patti e Mistretta);

per tutte le suesposte ragioni è certo evidente e urgente la necessità di riconoscere alla Questura di Messina importanza pari alle strutture di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, atteso che l'attuale dispositivo ordinamentale appare inadeguato a fronteggiare le evidenti esigenze della popolazione e del territorio così come le sempre crescenti problematiche di ordine e sicurezza pub-

blica, e per porre fine ad un'epoca di sottovalutazione dei fenomeni di illegalità e di criminalità da tempo presenti nel territorio;

l'inserimento della Questura di Messina tra le strutture differenziate di massimo livello al pari ad esempio della vicina Reggio Calabria, consentirebbe una disponibilità superiore di risorse umane e di mezzi, nonché la concreta possibilità di non disperdere le potenzialità e le competenze presenti;

peraltro i successi riportati nelle indagini e nelle operazioni di polizia, e la competenza dimostrata dal Questore e dai Dirigenti della questura di Messina, non godono della dovuta attenzione;

infatti la Questura attualmente non dispone di una sede idonea per poter svolgere adeguatamente i compiti istituzionali visto che è smembrata in tre parti: quella centrale di Via Placida, la Divisione di polizia amministrativa con ufficio immigrazione in Via XXIV Maggio e la divisione del personale e "volanti" alla caserma "Zuccarello", senza dire dei problemi esistenti anche per il carente parco macchine, peraltro ormai molto vecchio, per la mancanza di *computer* e supporti informatici,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda intraprendere perché la Questura di Messina venga inserita tra le strutture differenziate di massimo livello e perché possa presto fruire di una sede idonea, fornita di adeguati supporti informatici e parco macchine.

(4-06240)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06211, del senatore Bevilacqua.